

Trauma and Memory

Four-monthly European Review of Psychoanalysis and Social Science

2019, Volume 7, Number 2 (August)

ISSN 2282-0043

www.eupsycho.com – email <redazione@eupsycho.com>

David Meghnagi, Ph.D., Editor-in-Chief

Claudia Gina Hassan, Ph.D., Co-editor

Associate Editors

Enzo Campelli (*University of Rome, Rome*)

Jorge Canestri (*International Psychoanalytic Association, Rome*)

Charles Hanly (*International Psychoanalytic Association, University of Toronto*)

Paolo Migone (*Psicoterapia e Scienze Umane, Parma*)

Shalva Weill (*Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem*)

Editorial Board

Jacqueline Amati-Mehler (*International Psychoanalytic Association, Rome*)

Jolanta Ambrosewicz-Jacob (*Jagiellonian University, Krakow*)

Marianna Bolko (Co-editor, *Psicoterapia e Scienze Umane, Bologna*)

Franco Borgogno (*International Psychoanalytic Association, University of Turin*)

Toman Brod (Former Member, *Czechoslovak Academy of Science, Prague*)

Alessandro Bruni (*International Psychoanalytic Association, Rome*)

Dieter Bürgin (*International Psychoanalytic Association, University of Basle*)

Victoria Elena Castañón Garduño (*International Psychoanalytic Association, University of Mexico*)

Donatella Cavanna (*University of Genoa, Italy*)

Roberto Cipriani (*Roma Tre University, Rome*)

Uri Cohen (*Tel Aviv University, Tel Aviv*)

Paolo D'Angelo (*Roma Tre University, Rome*)

Mario Fulcheri (*University G. D'Annunzio, Chieti, Italy*)

Pier Francesco Galli (Founder and Co-editor, *Psicoterapia e Scienze Umane, Bologna*)

Patrizia Giampieri-Deutsch (*International Psychoanalytic Association, University of Wien*)

Alain Joseph Goldschläger (*University of Western Ontario, London, Canada*)

Ilse Grubrich-Simitis (*International Psychoanalytic Association, Königstein*)

Yaron Harel (*Bar Ilan University, Tel Aviv*)

Juan Pablo Jiménez (*International Psychoanalytic Association, Universidad de Chile, Santiago*)

Judith Kantrowitz (*International Psychoanalytic Association, Harvard University, Cambridge, Massachusetts*)

Steven Katz (IHRA, *Boston University*)

Fiorella Kistoris (*La Sapienza University of Rome*)

Johannes Lehtonen (*International Psychoanalytic Association, University of Kuopio, Finland*)

Marianne Leuzinger-Bohleber (*International Psychoanalytic Association, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt*)

Adela Leibovich de Duarte (*International Psychoanalytic Association, University of Buenos Aires*)

Girolamo Lo Verso (COIRAG, *University of Palermo*)

Amos Luzzatto (Former President, *Union of the Italian Jewish Communities, Venice*)

Brunello Mantelli (*University of Turin*)

Marco Marchetti (*International Psychoanalytic Association, University of Molise, Campobasso, Italy*)

Roberto Margiotta (*Ca' Foscari University, Venice*)

Giacomo Marramao (*Roma Tre University, Rome*)

Micol Meghnagi (*Europa Ricerca ONLUS*)

Miriam Meghnagi (Clinical Psychologist, Musicologist, *Rome*)

Paolo Montesperelli (*La Sapienza University of Rome*)

Alessandra Mura (Clinical psychologist, *Rome*)

Anna Maria Nicolò (*International Psychoanalytic Association, Rome*)

Adolfo Pazzagli (*International Psychoanalytic Association, University of Florence*)

Filippo Pergola (IAD, *University of Rome Tor Vergata*)

Andrea Peto (*Central European University, Budapest*)

Dina Porat (*Yad Vashem, University of Tel Aviv*)

Jeffrey Praeger (*International Psychoanalytic Association, University of California, Los Angeles*)

Ben Rosenbaum (*International Psychoanalytic Association, University of Copenhagen*)

Emanuele Rossi (*Roma Tre University, Rome*)

Maurice M. Roumani (*Ben-Gurion University of the Negev*)

René Roussillon (*International Psychoanalytic Association, University of Lyon*)

Sergio Salvatore (*University of Salento, Lecce, Italy*)

Ambrogio Santambrogio (*University of Perugia*)

Gennaro Saragnano (*International Psychoanalytic Association, Rome*)

Frediano Sessi (*University of Brescia*)

Michael Shafir (*University of Cluj, Romania*)

Amedeo Stella (*International Psychoanalytic Association, University of Bari*)

Cecilie Felicia Stokholm Banke (IHRA, *Danish Institute for International Studies*)

Wichert ten Have (IHRA, *University of Amsterdam*)

Ines Testoni (*University of Padua*)

Annalisa Tota (*Roma Tre University, Rome*)

Sverre Varvin (*International Psychoanalytic Association, University of Oslo*)

Luciano Violante (Former President, Italian Parliament, *Rome*)

Heinz Weiss (*International Psychoanalytic Association, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt*)

Abraham Yehoshua (*University of Haifa, Tel Aviv*)

Sponsored by: *Europa Ricerca ONLUS*

Department of Education, Department of Philosophy Communication and Show, *Roma Tre University, Rome*

International Master on Holocaust Studies, *Roma Tre University, Rome*

Laboratory of Clinical Psychology and Applied Psychoanalysis, *Roma Tre University, Rome*

Società Psicoanalitica Italiana (SPI)

Associazione Italiana di Psicoanalisi (AIPsi)

Webmaster: Roberto Peron (IAPS-INAF)

Registered at the Court of Rome on Nov. 8, 2012, no. 305/2012 (Iscrizione al Tribunale di Roma n. 305/2012 dell'8 novembre 2012)

Table of Contents

David Meghnagi <i>Enzo Joseph Bonaventura's La psicoanalisi: The importance of his thinking, history of a repression</i>	54
Tommaso Dell'Era <i>"Because of the Jewish race": The application of the 1938 anti-Semitic racist legislation at the University of Rome.</i>	71
Giordana Terracina <i>The application of the racist laws in Lybia of November 17, 1938, no. 1728, and of October 9, 1942, no. 1420</i> [L'applicazione delle leggi razziste in Libia del 17 novembre 1938 n. 1728 e del 9 ottobre 1942 n. 1420]	84
Giordana Terracina <i>The deportation of Libyan Jews in the Italian interment town of Camerino</i> [La deportazione degli ebrei libici nella città italiana di Camerino]	110

Enzo Joseph Bonaventura's *La psicoanalisi*: The importance of his thinking, history of a repression*

David Meghnagi**

Abstract. Enzo Joseph Bonaventura (1891-1948) was one of the most authoritative figures of experimental psychology in Italy between the two World Wars. Bonaventura was also a pioneer of the Italian Psychoanalysis, to which he dedicated the exhaustive handbook titled *La psicoanalisi*. The aim of this paper is to review *La psicoanalisi* in order to reconstruct a painful historical period that has been mostly forgotten. Born in Pisa to a Jewish family, in 1913, Bonaventura graduated from Florence University with a degree in philosophy. His supervising professor, Francesco De Sarlo, hired him as an assistant in the University Laboratory of Psychology. Bonaventura was a polyhedral figure with interests spanning across many fields such as philosophy, theology, developmental psychology, psychology of motivation and education. He was also a charismatic figure in the Italian Zionist movement. Expelled from the University of Florence because of the Italian "Racial Laws", he moved to Jerusalem where he played an important role in the development of academic psychology research in Israel. He died tragically on the 13th of April, in an ambush to the convoy of medical staff by the Hadassah.

Keywords: Anti-Semitism; Hebrew University of Jerusalem; History of Psychoanalysis; Father Agostino Gemelli; Silvano Arieti; Francesco De Sarlo; Cesare Musatti.

«It seemed to us that in order to more fairly assess what is truly original and profound in psychoanalysis, it would be best to [...] place it within the vast framework of contemporary psychology [...]» (Enzo Bonaventura, *La psicoanalisi* [1938; reprint: 2016], p. 5).

«The living room of the Pardo house [...], it was there that, for the first time, I heard open discussions about Freud and psychoanalysis, particularly from an authority on the subject, Professor Enzo Bonaventura» (Silvano Arieti *The Parnas* [1979], pp. 18-19).

Prologue

Unknown to the general public, largely ignored among psychologists and psychoanalysts for a long time, Bonaventura was a leading figure in experimental psychology and psychoanalysis in Italy in the first half of the twentieth century. A polyhedral figure, he devoted his energies to occupational psychology and to the problems of development and adolescence (Bonaventura, 1927, 1930, 1936). He was also interested in the thought of Maimonides, the work of Gioberti and the logic of the Stoics (Bonaventura, 1916, 1916a, 1930, 1944, 1947). A paradigmatic character, the story of his personal life reflects like a prism a tragedy that has involved the world of Italian science and culture, destroying its fibre (R. Finzi, 2003) and causing severe consequences for the cultural progress of the entire nation. A story of removals and denials obscured his memory for a long time.

Born in Pisa in 1891, in 1913, Bonaventura graduated from Florence University with a degree in philosophy. His supervising professor was Francesco De Sarlo, who subsequently hired him as his assistant. The Florence of the first twenty years of the 20th century, with its numerous literary and

* A first draft of this paper, titled "La psicoanalisi di Enzo Bonaventura. Attualità di un pensiero, storia di una rimozione", was published in the Italian journal *Psicoterapia e Scienze Umane*, 2017, 51 (2): 247-266. DOI: 10.3280/PU2017-002004.

** David Meghnagi, IPA Full Member, Chair of Clinical Psychology (Roma Tre University). Address: Via Luciano Manara 15, scala B, interno 17, 00153 Rome, Italy, e-mail <david.meghnagi@uniroma3.it>.

philosophy journals, including *La Voce* and *Psiche*, and in which, thanks also to the group of youngsters that gathered around De Sarlo, much attention was paid to the work of Freud, was to counterbalance the role played by the city of Trieste, in the initial spread of psychoanalysis in Italy.

Founded by De Sarlo in 1903, at the *Regio Istituto di Studi Superiori* in Florence, with a creative combination of the experimental research method borrowed from Wundt and the experiential method of Brentano, the Laboratory in Florence, of which Bonaventura took over management in 1924, was, alongside that in Padua¹, a hotbed of research, where close and very fertile relations with psychoanalysis were intertwined. He was particularly distinguished by his research into the illusions of introspection and the experiences of space and time (Bonaventura, 1915, 1916, 1928, 1929; Calabresi, 1930; Luccio 1990; Algom D. & Luccio, R 2011)². A student of the Rabbinical College and then a councillor of the Jewish Community in Florence, Bonaventura was part of the cultural circle of Giuseppe Pardo Roques³, the head of the Jewish Community of Pisa, where the thoughts of Husserl and Martin Buber, Ahad Ha'am⁴, Jewish mysticism and the theories of Freud were discussed. He was very active in aiding Jewish refugees in their escape from persecution (Arieti, 1979; Meghnagi, 2012, 2014). A charismatic figure in the Italian Zionist movement at a time when the majority of Italian Jews were under the illusion that Italy would remain immune to the anti-Semitic drift, he and his wife took a trip to the "Land of the Fathers" to experience first-hand the progress of a project that most people thought was a crazy and unattainable utopia and which, twelve years later, was to be a yearned-for shelter that many tried to reach (Meghnagi, 2010b, 2010c). For the young Jewish refugees who were studying in Florence and spent their time hanging around the Faculty, Bonaventura was a friendly presence, a point of reference, particularly when they first arrived. This was not to be forgiven by those who watched the participation of Italian Jews in the suffering of their brothers around the world with increasing annoyance, seeing it as a form of "betrayal".

An original contribution

While Assagioli was the first Italian scholar to translate Freud into Italian and be a member of a psychoanalytic association, Bonaventura was among the first in the world, in 1926, to hold an entire university course on psychoanalysis, which, a decade later, would inspire a book that opened the way to an original reflection on the relationships between psychoanalysis and psychological sciences (Bonaventura, 1938; Meghnagi, 1989b, 1994, 2014b, 2015).

Divided into ten chapters, organised by topic, accompanied by a bibliographic note on the works of Freud and the most famous psychoanalysts of the time, and containing an index of tables containing pictures and representations of medical, psychiatric, artistic and experimental psychology subjects (forced and irrelevant in a few cases) (Weiss, 1939), *La psicoanalisi* (1938) offers an informative summary that aims to fill a gap and reach the widest possible audience of readers. But it is also a meditated synthesis, the consequence of several decades of psychoanalytic literature and of intensive consultation of research carried out in the Laboratory and in the field. It is more than a mere summary of Freud's work. His knowledge of psychoanalysis goes beyond Freud's writings. He is familiar with

¹ On the Padua Laboratory, see the web page www.dpg.unipd.it/content/dipartimento/storia/storia-del-dipartimento-di-psicologia-generale.

² Renata Calabresi (Ferrara, 1999 - New Haven, Connecticut, 1995). Having graduated from University with a brilliant thesis on time supervised by Bonaventura, due to a lack of opportunity in Florence she moved to Rome to work with Ponzio. She subsequently emigrated to the United States following the imposition of the "Racial Laws" of 1938, specialising her activity in the clinical and psychotherapy sphere. Her brother Massimo went on to become an emeritus professor of medicine.

³ Abramo Giuseppe Pardo Roques (1887-1944), President of Pisa's Jewish Community at the time, was assassinated by the Nazis shortly before the liberation of Pisa (Arieti, 1979; Meghnagi, 1994, 2012, 2014).

⁴ Ahad Ha'am. In Jewish this means "one of the people" and it was the pseudonym used by Asher Ginsberg (Skvuyra, 1856 - Tel Aviv 1927). A Russian writer and leading exponent of cultural Zionism, he was one of the people who inspired the project to set up the Hebrew University in Jerusalem.

the works of Jung, Abraham, Alexander, Ferenczi, Jones, Groddeck and Anna Freud. Bonaventura's intention was to present Freud's ideas "objectively", keeping them separate from his own, not hesitating to take a stance on important aspects of the theory that he found problematic or to be rejected. In his opinion, psychoanalysis is not a detached discipline "locked within itself" (*ibid.*, 5). It does not cover the whole area of psychological knowledge, nor could it claim to do so. Nevertheless, the consistency of some of the topics with the works of Hobbes or Herbart, Schopenhauer and Nietzsche, not to mention Wundt, Janet, Heymann and De Sanctis, does not diminish the innovative and revolutionary scope of the work.

The sign of its originality lies in the way previous intuitions are reinterpreted, creating a new system, which, much more than others, offers a glimpse of the depths of the psych (Bonaventura, 1938, p. 270). The reservations on one point or another, the remarks on the "limits" of application of the psychoanalytic method, both in the "purely scientific field" and in the "practical-therapeutic field", are not a good reason to question the lasting influence of Freud's discoveries on the workings of mental life (*ibid.*, p. 268). It is not necessary to embrace unilateral coercion in order to accept the fact that psychic life is much more extensive than it appears on the surface, and that a large part of human behaviour, whether healthy or pathological, is "determined" by forces that do not reach "the light of consciousness" (*ibid.*, p. 360). Nor can we underestimate the importance of acquisitions such as the concept of removal, the impact that sexual instincts have on psychic life and human behaviour; the role played by oneiric symbolism and other fields of Freudian theory such as transference and the defence mechanisms of the ego (*ibid.*, p. 268).

Bonaventura's reinterpretation bridges the gap between the great discoveries of psychoanalysis and psychological research. The intention is to go beyond the historical reconstructions most popular amongst Freud's followers, whose medical training meant that they were unable to deal adequately with the relationship between the Viennese master's discoveries and previous and subsequent contributions from other branches of medical and psychological knowledge. Bonaventura emphasises how many of the psychoanalysts of the time lacked the theoretical and methodological tools to frame their discipline "in the complex of psychological science", of which "it is a branch" and "as a particular method" (*ibid.*, p. 5). Claiming a specific competence that the analysts of the time, mostly doctors and psychiatrists, did not have enough of, he points out that they were often led to consider "ideas already known" as new, and facts "already established" as discoveries (*ibid.*, p. 5). In this perspective he proposes the presentation of psychoanalysis as part of "the vast framework of contemporary psychology, (...) normal and pathological, (...) pure and applied" (*ibid.*, 5). In his approach, he considers the social, cultural and phenomenological dimensions. He looks with interest at the contribution of *Gestalt* and has numerous points of contact with the findings of field theory and the subsequent developments of research carried out by Silvano Arieti during his American exile. His is an innovation in the academic and psychoanalytic panorama of the time which, eighty years on, is striking in the freshness of its language and in the multiplicity of the topics raised well in advance, compared to an official narration which, in the first two decades after the Second World War, obsessively sought, albeit with the necessary distinctions, a dishonest respectability and tended to fall into line with medicine⁵.

According to Bonaventura, modern psychology has used "two fundamental methods of research to establish itself as a science: experimentation and introspection" (*ibid.*, p. 274). The two methods clashed. In actual fact, they can and must go hand in hand, feeding one another. While "experimentation" appears to be "limited" in application but "safe", introspection presents opposite problems. "Application of experimentation to the analysis of the facts of conscience" has made it possible to collect "an enormous amount of data, to discover many laws, to rise to such a high and synthetic vision of human and animal psychic life" (*ibid.*, p. 268). Experimental research has a limit, however, because, on one hand, it investigates "the sphere of conscious psychic life" without "

⁵ For example, in the presentation of the first issue of the psychoanalysis journal, re-established in 1956, Musatti, who, like Servadio, was not medically trained, presents psychoanalysis as a branch of medicine (Musatti, 1956).

exploring the dynamisms" that escape it, and on the other, it tends, with its procedures and techniques, "to break down psychic life into isolated functions" and in so doing, deprives us of a "unitary understanding of the human soul", which must be the ultimate aim of psychology" (*ibid.*, pp. 268-269). The same goes for the psychiatry that moves away from clinical aspects, treating patients as though they were laboratory guinea pigs (*ibid.*, p. 269).

The method of introspection, on the other hand, has been subject to reservations and serious accusations, because "the conscience" only perceives the "end results" of processes which, in their early stages and "throughout most of their development", remain largely unconscious. But introspection continues to be one of the uppermost points in the process of human development, which cannot be neglected in order to fully describe the psychic processes. The "illusions of introspection" are "broader" and more "disruptive" than the illusions of the senses" (*ibid.*, 275). However, this is not a good reason to exclude from psychological research and reflection, a fundamental expression of human experience, which has points in common with psychoanalytic research. Following in the footsteps of Benussi, Bonaventura is credited with having studied in the laboratory, not only psychopathology, but also normal thought. Thanks to Freud, the limits of introspective processes can be studied live, with reliable and rigorous techniques that take us beyond the barriers of conscious thought and down to "the first structural foundations of the human personality". With psychoanalysis it is possible to obtain "a more unitary vision of the complex dynamism" of inner life, teaching "to seek the reasons for the current psychic situations in the past of the individual", going back to their "earliest childhood", "and even" to their birth, to follow

«the gradual stratification of psychic elements, the formation of affective complexes, the development of instincts, the tumultuous progress of mental functions, so that the behaviour of the individual, be it normal or pathological, becomes transparent through the reconstruction of its origin and evolution» (*ibid.*, p. 269).

While acknowledging the great contribution of psychoanalysis to the study of cultural processes, Bonaventura does not hesitate to question the unfoundedness and mythical nature of Freud's phylogenetic fantasies about the origins of religion, monotheism and human culture (Meghnagi, 1992, 2010, 2015). Even if we accept as the Lamarckian reconstructions advanced by Freud on the genesis of religious sentiment as true, the intrinsic values of religious thought would not be diminished. The fact that "an idea" is preserved, "even when" the causes of its origin no longer exist, should be considered as the "symptom" of its "complete foundation", as well as "of the plurality of needs in which it is rooted" (Bonaventura, 1938, p. 392).

Anticipating developments that were later to find a mature and original formulation in Silvano Arieti's thought (Meghnagi, 2012, 2014), Bonaventura states that while "psychoanalysis recognises intra-instinctive conflicts, those that explode between some (sexual) and other (ego-related) instincts", it does not consider the conflicts that "still constantly arise between instincts and intellect", between "the original impulses of life, whatever their nature" and "the rules that the intellect imposes as a brake and discipline on behaviour" (Bonaventura, 1938, pp. 282-283). "The unifying effort of science, which aims to bring together the most "dispersed phenomena" in a single organism, taking them back to a single explanatory principle, has been responsible for "leading to the discovery of unpredictable relationships". There is, however, a limit at which, once reached, "it must prudently stop", foregoing "the satisfaction afforded by well-defined theoretical buildings that are systemic and harmonious in every part", but which are, also "unfaithful mirrors of the tumultuous vortex of life" (*ibid.*, p. 298). We cannot predict the fate of the future for psychoanalysis, Bonaventura writes in conclusion to his book. The most vital elements are already a scientific heritage. Whether or not they realise it, even adverse critics "have had to absorb and assimilate them" (*ibid.*, p. 299). As with every process of creative development of thought, it is likely that, as time goes by, a "selection" will be made, in which "waste", "excesses" and "unilateralism" will give way to the most valid and enduring elements of Freudian theories. "It is not with unilateralism" and "exclusivism", but with "mutual understanding" and with "a healthy balance of thought" that the progress of knowledge can benefit.

Whatever "those psychoanalysts" who appear to be prisoners of a "haughty contempt" think, he writes in the final page, psychoanalysis would have everything to gain from comparison with the results achieved using other methods. This comparison would make it possible to separate "what is new" and "good" from what should be "held in check" until "more convincing confirmation" is received, and from what should be, on the contrary, "changed and corrected" (*ibid.*). If only he could mitigate the harshness of "fanatical admirers" and "die-hard opponents" with his work, he would consider his goal to have been achieved (*ibid.*, pp. 5-6). "If even one day in the distant future", writes the author, "psychoanalysis, like many other "doctrines", were to turn out to be "outdated", or ended up being incorporated "into a broader and more comprehensive conception of psychic life", its "place of honour" "in the history of science" would not be diminished: due to "the wealth of research", "the fecundity of the possibilities", and "the liveliness of the debates aroused", psychoanalysis "will be remembered as one of the most powerful efforts ever made to plumb the depths of the human soul" (*ibid.*, p. 299).

Published on the eve of the "Racial Laws" of 1938, the book didn't even have the time to be discussed and analysed with the students. The success of the work, published in its second edition just five months later, shows how strong the need for documentation was, despite the attacks and prohibitions imposed by the official culture. Reprinted after the war, for years it was to be an essential reference for those in Italy who wanted to study psychoanalysis seriously. A restrained yet passionate tribute to the great Viennese master which, retrospectively, sounds like the cry of a world about to be violently annihilated and erased.

Expulsion from University

Bonaventura's academic career developed despite cumulative impossibility. A brilliant researcher, chosen by De Sarlo as his assistant in the laboratory he created with a view to eventually taking over as his heir, he saw this possibility wane in the very moment that he was called upon to direct it. Opposed by Giovanni Gentile, who couldn't wait to dismiss the laboratory's original strategic role, De Sarlo was excluded from its management and prevented from teaching (https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_De_Sarlo). Forced to hand everything over to his pupil, De Sarlo, who had already had problems due to his opposition of fascism, decided to retire early. Bonaventura took over the management of the laboratory from his teacher and was consequently condemned to remain a contract worker for life. His position was precarious. He was employed on an annually renewable contract. The laboratory had lost its strategic function and the chair left by De Sarlo, who remained tied to the university as a philosopher, was not available to him.

The purely theoretical opportunity for promotion presented itself in 1930. With the retirement of Sante De Sanctis, the chair of psychology in Rome became available. Bonaventura, who had forty publications, including articles and monographs, to his name had the perfect qualifications. However, the post was not assigned to him, but to De Sanctis' assistant. Bonaventura came second. Cesare Musatti⁶, who also had an impressive curriculum vitae, was third (Guarnieri 2012, p. 131). The first chair that was to be vacated would be his. But there were no chairs, and this had an impact on Musatti too, who aspired to the chair made vacant in Padua after Benussi's suicide.

⁶ Cesare Musatti (1897-1989). Musatti took over the management of the Laboratory of Psychology at the University of Padua after Vittorio Benussi's suicide. Musatti taught two important courses on Freud, which, after the war, became part of the Treaty (Musatti 1949). His was a courageous choice which, in the poisoned climate of the second half of the 1930s, was an additional source of suspicion and slander, which, with the "Racial Laws", from which he was formally excluded, having succeeded in being recognised as "Aryan", ended up causing him problems, leading to his exclusion from university teaching. After being removed from the University, Musatti returned to teaching in schools. Called to arms at the French border for a short time, after the 8th of September 1943, when the danger was at its worst, Musatti found shelter in Ivrea, and worked as a psychologist at Olivetti.

The only person who could have perhaps done something for Bonaventura was Father Agostino Gemelli. Apart from the objective difficulties, which were real, Father Gemelli was a self-confessed anti-Semite who, in the obituary for the death by suicide of Felice Momigliano, expressed hope that his example would be followed by all Jews, and that before "liberating" the world from their presence, the "Jews" would have the care to "repent" and "convert".

«A Jewish middle school professor, great philosopher and great socialist, Felice Momigliano had killed himself. Spineless journalists wrote whining obituaries. Someone mentioned that he had been the Rector of the University of Mazzini. Someone else remembered he was a belated positivist. But if, along with Positivism, Socialism, Free Thought, and Momigliano, all the Jews who continued the work of those Jews who had crucified Our Lord were to die, wouldn't the world be better off? The liberation would be even more complete if, before dying, they repented and called for the water of Baptism» (Father Gemelli, 1924, p. 506).⁷

Thinking and writing as if it were normal for millions of people to find themselves reduced to being pariahs from one day to the next, Gemelli reminded Bonaventura that while the situation in Italy was blocked, in other countries he would have to face the competition of many valuable scholars, "guilty of being Israelites" (*sic*). Better to consider the situation of impossibility in which he found himself as a secret action of "Providence" to encourage his devotion "to a field in which forces like his own are needed".

«Dear Professor, what you tell me pains me deeply. I assumed something was wrong, because I knew about Giannelli's call. Unfortunately, I cannot see a solution in the field of Theoretical Psychology. We cannot go abroad, because the decommissioning of many German professors, guilty of being Israelites [sic!], has occupied many places in America and Europe and I know that there are some, of considerable importance, who have been left without anything. I see no other way than Applied Psychology, both in industry and in schools, and perhaps God's Providence wants you to leave university teaching to devote yourself to a field in which forces like yours are required» (Father Agostino Gemelli, 24 October 1935, in: Gori-Savellini, 1990c, p. 143).

The message was clear, and Bonaventura accepted it. In the hope of better times, which became less and less likely, year after year⁸, Bonaventura combined his work as a scholar and teacher with practical activities, to supplement his income (Guarnieri, *cit.*, p. 129).

Expelled from the University following the Racial Laws of 1938, Bonaventura returned to some old projects. In 1924 he and his wife went on a trip to *Erez Israel*⁹, to explore the possibility of settling there some day. Perhaps there, he would be able to find what the country of origin had denied him, making his pain and despair for an entire shattered world more bearable. Having dedicated the best of his energy to a book on Freud, published shortly before the Laws of 1938, was definitely not the best way to enhance his "credentials", disguising himself as others had done, in the hope of being accepted and co-opted. When all was said and done, when it had become clear that a similar strategy was doomed to failure, having remained true to his ideals was a source of consolation and help in dealing with the trauma of expulsion from university and exile.

⁷ Published anonymously, the obituary was recognised as his in the December issue of *Vita e Pensiero*, with words of "correction", which sounded offensive: "I must declare that the error is entirely mine, (...) much to my regret; I declare that it was not inspired by anti-Semitic hatred. Error confessed, error half-forgiven; and I hope that our readers will forgive me, considering this: that every day, as every good Christian must do, I pray for the conversion of the Jews". Stating, as another excuse, that the "lively, indeed ferocious" piece had been written "in reaction to the brutality witnessed every day: it is Jews who have given us and propagated socialism, communism, Freemasonry, the rule of the banks and a thousand other sorceries of this kind". (Gemelli, 1924b, p. 753)

⁸ As testified by Jacob Tsur, a refugee student, who later became an Israeli diplomat, during a lecture held in the 1924-25 academic year, Bonaventura was interrupted by shouts of "Jew". "Bonaventura remained seated, waiting for them to stop. When he realised that the thugs had no intention of stopping, he took his notes and left the room. The non-Fascist students stood up and applauded him. (...) I believe, it was the last demonstration that the opponents of the Fascist regime dared to make at the University of Florence". (Tsur, 1968, p. 129).

⁹ Meaning *Land of Israel*, in the Biblical sense.

The experience at the Hebrew University

At the Hebrew University, founded in 1925 with the active support of Einstein and other important figures in Hebrew culture, the opportunity of creating a teaching programme on psychology had been under discussion for years, and among those that mattered, there were some who wanted to focus this teaching on Freud's theories and work (Rolnik, 2007; <http://psychology.huji.ac.il/en>). Psychoanalysis was an important ingredient of the *Yishuv*¹⁰ culture. After Theodor Herzl¹¹ and Max Nordau¹², Freud was the third most read author in the country. The translation of the writings into Hebrew was a testing ground for the rebirth of Hebrew, involving philologists and teachers. There was nothing that the Viennese master said or wrote that was not the subject of debate and controversy. In the 1930s, Jerusalem was a city in turmoil. Thousands of German Jews, fleeing from Nazism, have found shelter in the country. It was an educated immigration, populated by many academics and scholars, including numerous exponents of the psychoanalytic movement in Germany and Austria¹³. For some, the father of psychoanalysis was the profound interpreter of a process of rebirth and redemption in the *Land of the Fathers*, going far beyond the political stances taken on this or that aspect of Jewish life. For others, his work was a sign of "incompleteness" and "neurosis", set against a backdrop of "a disease of the diaspora". Among German and Austrian Jews, many of whom would not resign themselves to the collapse of an entire world, suffering the abandonment of their mother tongue in favour of Hebrew with a sense of alienation, psychoanalysis ended up being a surrogate for a lost world, a way of expressing an irremediable psychological and existential fracture (Freud/Zweig, 1927-39, in: Meghnagi, 2000). On the contrary, in the kibbutz which were being set up, psychoanalysis was part of a new cultural and pedagogical ethos which seemed inextricably linked to the plans to build a new society, breaking openly with the life and values of the diaspora. Those who, from Zionist, Socialist and Modernist positions, adopted Freud's theories on sexuality, also had to reckon with his diasporic thought. (Meghnagi, 1992, 2004). The militants of the first hour, who enthusiastically experimented with Freudian theories on childhood and aspired to the creation of a "new Jew", free from the *burden* of the diaspora and its alleged "diseases", similarly to the youth protest movements of the sixties, ended up overshadowing a profound part of his thought: the *new Jew*, like every other palingenetic idea, was just a myth. A figure that belonged to the realm of illusion. It may have been necessary in order to mobilise the masses but, like every other kind social and human utopia, it was destined to undergo an opposite process of disillusionment. (Freud, 1929, 1934-38; Meghnagi, 1985, 1992, 2004; Rolnik, 2007). Two ways of reading Freud, in which new existential challenges were reflected in an epic contrast of opposing *Weltanschauung*, the stakes of which were the Jewish identity and the meaning to be attributed to the impending tragedy (Meghnagi, 1992, 2005, 2010).

In the opinion of David Eder¹⁴, pupil and friend of Freud, who achieved a prominent position within the executive of the Zionist movement, the best man to take up the challenge was Siegfried Bernfeld. A Zionist of the first hour, Bernfeld played a leading role in the organisation of the first Zionist youth gathering in Vienna. Attentive to the educational dimension, he played a central role in

¹⁰ *Yishuv* or *Ha-Yishuv* (in Hebrew: היישוב). Meaning "settlement". The term is used to indicate the immigrant Jewish population from 1882 onwards, present in the country prior to the construction of the State of Israel.

¹¹ Theodor Herzl (Pest, 1860 – Edlach, 1904). A Hungarian journalist, writer and lawyer, naturalised Austrian. He founded the Zionist movement in 1897.

¹² Max Simon Nordau (Pest, 1849- Paris, 1923). A Hungarian doctor and journalist. Co-founder of the Zionist Movement together with Theodor Herzl.

¹³ The Jewish population of the city in 1896 was 28,110, rising to 33,971 in 1922, 51,200 in 1931 and 97,000 in 1944. The Muslim population rose from 8,560 to 13,413, 19,900 and 30,600. Christians increased in number from 8,750 to 14,669, 19,300 and 29,400 (Harrel, 1974; https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme#XX_secolo).

¹⁴ British doctor and psychoanalyst David Eder (1865–1936). Friend of Freud, was part of the Zionist executive between 1921 and 1927, subsequently becoming chairman of the Zionist Federation in Great Britain.

the project for libertarian pedagogy in support of orphans, within the *Hechalutz* movement¹⁵. Implemented at the *Baumgarten Children's Home*, a centre created with the support of the *American Joint Distribution Committee*, the project was a source of inspiration for child psychology, taking due account of cultural and environmental aspects (Bernfeld, 1971, pp. 5-120). Due to his historical rigour, it was to Bernfeld that Anna Freud entrusted her father's papers to reconstruct his biography¹⁶.

Max Eitingon, who moved to Jerusalem in 1933, was interested in the assignment. He had an excellent psychoanalytic curriculum. He was also a tireless organiser and one of the seven members of the *Secret Committee* for the defence of psychoanalysis, created after the breakdown in relations between Freud and Jung. His financial standing meant that he was able to contribute to the accomplishment of the most important editorial projects in the psychoanalytical movement, using his own resources to set up the Psychoanalytic Polyclinic in Berlin. A unique structure which, until the rise of Nazism, provided free psychotherapeutic support to the German working classes. With the transfer to Jerusalem of the prestigious library of the Polyclinic, Jerusalem became one of the international centres of psychoanalysis. Who better than he could act as hinge between Freudian psychoanalysis and the academic world? Confident of Freud's support, however, Eitingon failed to realise that his mentor, who would have preferred him in Europe or the United States, had pledged himself, without informing him, to Moshe Wulff¹⁷. In his correspondence with the rector Yehudah Magnes, Freud suggested including psychoanalysis, as a science of the unconscious, among the teachings of the future department of psychology (Freud to Magnes, 17 November and 22 December 1933, *cit.* in Rosenbaum, 1954). Magnes believed that teaching psychology should take precedence. His was a traditional approach that followed the guidelines of the major research centres in Germany and Austria, from which the Jews had been expelled. The newly developing university offered them shelter. Respect for Freud was not up for discussion. He was one of the spiritual fathers of the university. However, underestimating Freud's problematic relationship with the academic world, Magnes informed him that the university was in favour of assigning the task to Kurt Levin. This irritated Freud (1925, 1930), who had hailed the birth of a university in the historical cradle of Judaism with moving words, declaring himself proud of "our university", welcoming the flourishing of "our" Kibbutz settlements (and supporting the projects of the pioneering Zionist movement, *Hechalutz*). Especially since Levin was one of the most aggressive critics of his work. Relations became somewhat chilly and the project is dropped. Academic psychology and psychoanalysis were to proceed separately.

However, Levin's project went beyond the University's possibilities and its real needs. The decline of Levin's candidacy offered Bonaventura an opportunity to get out of the situation he was in. Frustrated in Italy, Bonaventura's dream of becoming a professor one day finally came true in Jerusalem. It would have been hard to conceive of a better choice for the emerging psychology laboratory at the Hebrew University, and it is certain that, had Freud lived longer, he would have been able to appreciate it. Due to a lack of resources, Bonaventura was unable to continue his laboratory research. That world, with its problems, had to be left behind, at least for the moment.

¹⁵ Created in 1881 to deal with the Tsarist pogroms, the Jewish youth movement of *Hechalutz* developed particularly in Poland and Romania. In Germany, it only met with a certain degree of success towards the end of the First World War. According to that reported by J. Toch (Chemouni, 1987, p. 1238), a former member of the movement in Vienna, in a letter to the *Jerusalem Post* dated 22 July 1970, Freud was kept regularly informed by him of the state of a movement which, on the eve of the Second World War, had around 100,000 members. Established in Berlin, the *Hechalutz* movement later moved its headquarters to Warsaw. The first congress was held in Karlsbad, a city visited by Freud for spa treatments. The number of members of the movement rose from 5,400 in 1923 to 33,000 in 1925. After falling to 8,000 in 1928, it rose again to 83,000 in 1933. During the 1930s, about 34,000 *chalutzims* reached Mandatory Palestine. (Laqueur, p. 360).

¹⁶ Siegfried Bernfeld (1892, Lember, Galicia [now Lviv, Ukraine] - S. Francisco, USA, 1953). Bernfeld's works, compiled in a volume by Ilse Grubrich Simitis, were published between 1944 and 1952. The result of a monumental collection of data and ingenious conjectures, only partly used in the works published, Bernfeld's studies were (along with the archive created with his wife) one of main sources of information used by Jones in his approved biography (Meghnagi, 1992, 2004).

¹⁷ Moshe Wulff (Odessa, 1878 - Tel Aviv, 1971).

Educational needs were a priority. On the strength of his experience in education and his research into motivation and determination, Bonaventura had to immerse himself in the real needs of a young society in the making, rising to the challenges of a youth which had burnt its bridges with the countries of origin and had left an entire world behind forever (Bonaventura, 1944, 1947). He also had to learn the language. An epic challenge, embraced with passion, which laid the foundations of Israeli academic psychology over the course of a decade.

Brief return to Italy

The dream of returning to Italy after the war, possibly with a dual role as teacher and researcher, in Florence and Jerusalem, had perhaps never been completely abandoned. For the moment, the University where Bonaventura was teaching was unable to guarantee him the possibility to continue the research with which he had made his debut in the scientific world. Perhaps he hoped that, returning to Italy after the war, he would be able to resume his laboratory research. Perhaps spending some time in Jerusalem and the rest in Italy, like certain authoritative scholars who followed him and who didn't want to move there permanently¹⁸.

Upon returning to Italy for a year's sabbatical in 1947, Bonaventura got in touch with his old colleagues. He received a cordial welcome in Florence but no mention was made of the possibility of him returning. The great scholar decided it was time to leave, acknowledging, with dignity, the impossibilities that have accumulated during his absence. In Jerusalem, he returned to his university post. Ben Gurion was getting ready to proclaim the rebirth of an independent Jewish nation in the places where the Jewish civilisation had been founded and developed two thousand years before. The Arab League was against the division of Mandatory Palestine into two friendly, neighbouring states. The entire country lived under the threat of a war of destruction. Mount Scopus (*Har Ha-Zofim*), where the University was located, was isolated. To get to it, it was necessary to travel through the Arab quarter and the risk was huge. On April 13, 1948, a month before the proclamation of independence, the medical convoy in which Bonaventura was travelling fell under a deadly ambush. Despite repeated appeals by the Jewish Agency and the guarantees given, the British police intervened when it was too late. Seventy-nine people died in the attack (https://it.wikipedia.org/wiki/Massacro_del_convoglio_medico_di_Hadassah)

In a country where an entire nation was forced put an impossible burden of sadness behind it in order not to go mad, Bonaventura's death, endured painfully by those who knew him, was among the many suffered by the country. Five years earlier, European Judaism had been almost entirely destroyed. In the war of destruction unleashed by the armies of the Arab League, the State of Israel lost 1% of its population. The elite of the *kibbutz* and three generations of scholars at the recently born University lost their lives in the war. The same percentage as that represented by the Italian soldiers who died in the Great War, triggering the collapse of the regime set up after the Risorgimento, which was experiencing a severe crisis, and opening the way to Fascism. (Segre, 2008; Meghnagi, 2010).

A decade passed before the Department of Psychology reopened its doors in 1957. But that is another story (Meghnagi, 2016; Ben-Ari & Amir, 1986). Bonaventura is remembered in the stele commemorating those who fell in the ambush of April 1948. Almost half a century later, the municipality honoured his memory by naming a street in the city after him in 1995, in an area of new development in which the Italian Jews who contributed to the development of the country are remembered.

¹⁸ David Rapaport, an example for all. Epistemologist and psychoanalyst, he was among the most famous scholars of Freud's theories.

Bonaventura's return

Bonaventura's colleagues in Florence were upset by the news of his death. A conference was held in Florence. The belated and only partial acknowledgement of such a severe loss by Italian psychology was not followed by symbolic acts to stabilise his memory over time. Fifty years went by before the university commemorated him publicly. A worthy initiative, inspired, among others, by Simonetta Gori-Savellini, who studied his work (Gori Savellini, 1990a). In the room made available by the Viesseux Cabinet, the atmosphere was charged with emotion. Authoritative academics and exponents of the Italian Psychoanalytic Society (SPI) were present. The programme was divided into three sessions, spanning the whole of Bonaventura's scientific production: the contribution to academic psychology, dialogue with psychoanalysis, Jewish engagement in Florence and the Israeli experience. His son, David Asheri¹⁹, an authoritative historian at the Hebrew University, chaired one of these sessions.

But something didn't add up. The reasons for the meeting were to reflect on "a singular cultural event" that led from "experimental psychology to psychoanalysis and applied psychology" (Simonetta Gori-Savellini, 1990, p. 1). The rest, despite involving an important part of cultural life in Florence with its burden of pain, was marginal. Yet it was not a secondary aspect for the understanding of the author's life and the developments of his work.

The laws of '38 marked the beginning of an irreversible decline for Italian universities. Entire areas of research were destroyed. Several post-war Nobel prizes were won by Italian scholars who had fled Italy. The Italian Jews, a minority of one per thousand of the population, made a unique contribution to the construction of the Risorgimento State. Their identification with the history of the country was complete. During the First World War, they competed to stand out in the defence of the country, only to find themselves, from one day to the next, two decades, deprived of all rights.

There are endless stories to be told: the anguish of expulsion from work, the difficulties in meeting daily needs, with young children expelled from schools, the departure for Jerusalem, in a permanent state of danger, the circumstances of a tragic death. Anna Di Gioacchino, the daughter-in-law of Umberto Cassuto, a luminary of the University of Florence, who was also expelled from the University following the laws of 1938²⁰, also lost her life in the ambush against the Hadassah convoy, together with Bonaventura. Faced with the prospect that what had happened in Rome, with the raid on the 16th of October 1943, would happen again in Florence, Nathan Cassuto, who had taken on the duties of chief rabbi after his father's departure for Jerusalem, cycled from house to house to warn people of the danger, indicating safer places and obtaining false documents, thanks to contacts with the Resistance and the Curia.²¹ Betrayed by a delator, Nathan was captured at the headquarters of the *Azione Cattolica*. Don Leto Casini, a just man among the nations, also fell into the trap. Three days later, Saul Campagnano, Anna Cassuto and Raffaele Cantoni were tricked into being captured too. During the journey to Auschwitz, Cantoni managed to escape, and resumed his aid activity from Milan and then from Switzerland. Deported with his wife Anna and his friends in January 1944, Nathan Cassuto died in Gross Rosen camp in February 1945. Anna survived. Upon returning to Florence in 1946, she had hopes of a different future for herself and her children²². As in Levi's double

¹⁹ The surname Asheri is a reinterpretation of the Hebrew for Bonaventura.

²⁰ Umberto Cassuto (1883-1951), chief rabbi of Florence, taught in Florence and then in Rome. From 1935, he was a correspondent member of the Accademia dei Lincei from which he was expelled following the laws of 1938. He subsequently moved to Jerusalem and taught at the Hebrew University.

²¹ After of September 8, 1943, thanks to the good relations with Cardinal Elia Dalla Costa (Casini, 1986) and the connections that Raffaele Cantoni ensured with Giorgio Nissim (Pisa 1908 - Pisa, 1976) and the Delegation for the assistance of Jewish emigrants (Delasem) in Genoa, Nathan Cassuto prevented the Florentine Jewish community from finding itself completely unprepared in the face of danger.

²² Former deputy mayor of Jerusalem, his son David is currently dean of the Faculty of Architecture at Ariel University.

dream, it was only a truce (Levi, 1963; Meghnagi, 2005, 2012, 2014). In the words of Tassinari, Bonaventura's death was an "episode of war" (Luigi Tassinari, in: Gori-Savellini, 1990a, p. 7). Father Gemelli's words are the fruit of a shared wisdom: a "bitter viaticum" that helped him. (Gori-Savellini, 1990c, p. 143)²³. Bonaventura taught "at the University Florence until 1938", the year in which "Racial Laws (sic.) resulted in his removal from the University he had always considered his own". His journey as a scholar "continued at the University in Jerusalem, close to which he met his death in 1948" (Gori-Savellini, 1990b, p. 3).

Father Gemelli wanted him back at the University and invited him to Milan to deliver some lessons. In a crescendo of interpretative denials, the director of the Institute of General and Clinical Psychology of the University of Siena asserted that Bonaventura's death was a consequence of his religious choices. To be blamed on the "dominant history" of men, which has been avenged again (Fancesca Morino Abbele, in: Gori-Savellini, 1990a, p. 12).

But time did not pass in vain. In the words of the Chairman of the Psychoanalytical Society, "although not a psychoanalyst and not one of the first Italian analysts to establish the SPI", Bonaventura can ideally be connected to "that first nucleus of founders". Not only "due to his serious knowledge, documentation, and substantial adhesion" to Freud's theories, but also "due to the underlying moral choice" and "the consequent" "need" to leave the country.

Although not a psychoanalyst and not one of the first Italian analysts to establish the SPI, Enzo Bonaventura can ideally be connected to that first nucleus of founders, not only due to his serious knowledge, documentation, and substantial adhesion, during those years, to Freud's theories, but also due to the underlying moral choice and his consequent need to abandon the country. In February 1938, when the first group of analysts and the analytical institution broke up when the first group of analysts and the analytic institution broke up, Enzo Bonaventura published the first edition of the volume *La Psicoanalisi (...)*, and at almost the same time he left for Jerusalem where ten years later, in 1948, he died (G. Hautmann, in: Gori-Savellini, 1990a, p. 84).

At a time when psychoanalysis had to rethink the scholastic subtleties of the past with respect to the development of neuroscience and the debate on social sciences. Particularly when questioning the typically nineteenth-century reductionist structure with which Freud looks at culture, religion and the origins of moral sentiment²⁴.

The ghost of the Parnas

Bonaventura's contribution to academic psychology and psychoanalysis was largely ignored, having developed subtly in the post-war period. Like a karst river, it indirectly influenced a new attitude in the approach to Freud's work and its relationship with psychological and academic knowledge. Apparently invisible, the echoes of Bonaventura's work and teachings were to be reflected in the work of Silvano Arieti (1914-1981), one of the greatest innovators of post-war psychiatric and psychological thought.

²³ "Father Gemelli also sent his best wishes, but the viaticum for the Jewish professor was bitter. In the years immediately following that letter, Enzo Bonaventura may have also have had the impression that a will superior to his own had destined him to another place, the Promised Land". (Gori-Savellini, 1990c, p. 143).

²⁴ While acknowledging the value of the work, Edoardo Weiss, from his American exile, polemically relegated Bonaventura's contribution to the margins of the development of psychoanalysis ("outside of the sphere of psychoanalysis"). Criticising the author for having identified the Freudian Es with the Unconscious, thereby losing sight of the change made by Freud with his structural theory (Weis, 1939, pp. 90-93). Criticising the author for having identified the Freudian Es with the Unconscious, thereby losing sight of the change made by Freud with his structural theory (Weis, 1939, pp. 90-93). A decade later, Nicola Perrotti was to use a misleading and ungenerous contrast between the rigour of Musatti's Treaty and the supposed superficiality of Bonaventura's contribution (N. Perrotti, 1949; Musatti, 1949). Two decades later, a more attentive and sensitive Servadio was to positively quote a work prior to Bonaventura, on the psychology of infants (Bonaventura, 1937; Servadio, 1971).

In Bonaventura's theoretic perspective, psychoanalysis "teaches not to artificially isolate the individual from the human environment in which they have lived and continue to live" (Bonaventura, 1938, p. 269). In that of Arieti, with the fertile and creative thesis of a cognitive unconscious and the consequent theoretical and clinical need to integrate the approach of classical psychoanalysis to the primary functions of the mind, there is a specific focus on its most complex functions (Meghnagi, 2014b). This was an important change of perspective that laid the ground for a fruitful relationship between psychoanalytic research and future developments in neuroscience. The starting point was, once again, a story that took place in Pisa, the hometown of Arieti and Bonaventura, in a double interweaving of lives and individual destinies with collective history.

Arieti knew Bonaventura personally and met him several times in the Jewish circles of Pisa. He read and reread his book on Freud, taking it with him to America as if it were a "transitional object" (Winnicott, 1951), to make his departure and exile less painful. A book with a dedication, borrowed from the Parnas (the head of the Jewish community of Pisa), who had "inadvertently" packed it in his suitcase in preparation for the long journey that would take him to safety, across the ocean. He planned to return it when he returned, but at the end of the war the Parnas was no longer there. He had been fiercely murdered on the eve of the liberation. Some elderly people who had taken refuge in his house had been killed with him, along with his Christian housekeepers who hadn't wanted to leave him in his moment of trouble (Arieti, 1979).

The Parnas suffered from severe agoraphobia. He was afraid of being attacked. He was afraid he'd be attacked and torn to shreds by wild animals. Living in the city, he had transferred his fears to cats and dogs. He used to walk with a stick which he used to tap the ground and was ridiculed by the children, who sometimes used to scare him. His condition was so severe that sometimes he wouldn't leave the house for weeks. Nevertheless, he was a man of the world, who had held an important position in the Municipal Council of his city and community, where he was admired and respected. He was an entrepreneur who had helped Jewish refugees who had arrived in Italy and, on Fridays, he would offer anyone who requested it, without religious distinction, a voucher for a meal in a restaurant in the city (Meghnagi, 2012, 2014b).

In an idealised representation transfigured by memory, the Parnas' condition was defined by Arieti (1979) as a paradigm of a reading of mental illness, complementing Freud's discoveries on the primary mechanisms of the unconscious with an approach that considered even the most complex and superior functions of the mind. Arieti saw the Parnas' illness as more than just a symptom of an unresolved conflict. It was also a symbol of higher functions, that could have been somehow prophetic. The Parnas was a bit like Isaiah, a bit like Tiresias. He had seen where evil could lead and this had made him ill. His irrational fears were a consequence of the refusal to embrace the idea that men can behave like wolves towards their neighbours (*homo homini lupus*, to quote Hobbes, 1640). And that is what was about to happen in the world. Defenceless prey to his torturers, the Parnas discovered the true meaning of his illness. His phobias were a way of disguising a greater fear: the violence unleashed against defenceless people. Discovering the meaning of his illness, as a "chosen" victim, he became witness to the evils of the world (Meghnagi, 2012, 2014).

The ghost of the Parnas, which oppressed Silvano Arieti for forty years (1979), eventually becoming the subject of a book, is a key element in the connection between Bonaventura's interrupted work and Arieti's subsequent work in America. The book on the Parnas, written shortly before his premature death from cancer, is his scientific testament, written "in blood", linking events from his past, with the memories and teachings received, to the fruits that subsequently germinated.

References

- ACCERBONI A.M. (2002). *Trieste nella psicoanalisi. Prigionieri in riva al mare*. Trieste: Lint.
- ACCERBONI A.M. (1988). Vittorio Benussi e Edoardo Weiss a confronto sull'inconscio. *Rivista di Psicoanalisi*, 4, 813-83
- ALBERTAZZI, L., CIMINO, G., & GORI SAVELLINI, S. (a cura di) (1999). *Francesco De Sarlo e il laboratorio fiorentino di psicologia*. Bari: Laterza.
- ALIOTTA A. (1905). *La misura in psicologia sperimentale*. Firenze: Galletti e Cocci.
- ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE (1925-39). *Sezione Personale, Liberi docenti, fascicolo Bonaventura Enzo. Facoltà di Lettere e Filosofia, Verbalì adunanze. 1925-1939*. Firenze: Biblioteca Umanistica dell'Università di Firenze.
- ARIETI J. (1998). *Ricordi del figlio di uno psichiatra*. In: Bruschi R. (a cura di). *Uno psichiatra tra due culture. Silvano Arieti 1914-1981. Il senso della psicosi (Atti del convegno tenuto a Pisa il 3-4 ottobre 1998)*. Pisa: Edizioni PLUS Università di Pisa, 2001, pp. 29-37 (trad. inglese: *Memories of the son of a psychiatrist. Journal of the American Academy of Psychoanalysis*, 1999, 27, 4: 541-550).
- ARIETI S. (1955). *Interpretation of Schizophrenia*. New York: Brunner (trad. it.: *Interpretazione della schizofrenia*. Milano: Feltrinelli, 1963); 2nd Edition: New York: Basic Books, 1974, two volumes (trad. it.: Milano: Feltrinelli, 1978, due volumi; nuova edizione ridotta e aggiornata, con una *Presentazione* di Pier Francesco Galli e a cura di Rossella Carnevali, Luca Giorgini, Alice Masillo & Daniela Polese: Roma: L'Asino d'Oro, 2014).
- ARIETI S. (1967). *The Intrapsychic Self*. New York: Basic Books (trad. it.: *Il Sé intrapsichico: affettività, cognizione e creatività nella salute e nella malattia mentale*. Torino: Boringhieri, 1969).
- ARIETI S. (1976). *Creativity: The Magic Synthesis*. New York: Basic Books (trad. it.: *Creatività. La sintesi magica*. Roma: Il Pensiero Scientifico, 1979).
- ARIETI S. (1979). *The Parnas: A Scene from the Holocaust*. New York: Basic Books (trad. it.: *Il Parnàs*. Milano: Mondadori, 1980).
- ARIETI S., editor (1959-66). *American Handbook of Psychiatry*. New York: Basic Books, 3 volumes (trad. it.: *Manuale di Psichiatria*. Torino: Boringhieri, 1969-70, 3 volumi).
- ARIETI S. & BEMPORAD J. (1978). *Severe and Mild Depression: The Psychotherapeutic Approach*. New York: Basic Books (trad. it.: *La depressione grave e lieve: l'orientamento psicoterapeutico*. Milano: Feltrinelli, 1981).
- ASSAGIOLI R. (1910). Le idee di Freud sulla sessualità. *La Voce*, II, 9: 262-263.
- ASSAGIOLI R. (1946). Lettera a Martin Buber, 19-6-1946. In: Giovetti, *cit.*, 1995, p. 61.
- ASSAGIOLI R. (1965). *Principi e metodi della Psicopsintesi Terapeutica*. Roma: Astrolabio, 1973.
- ASSAGIOLI R. (1966). *Psicopsintesi: per l'armonia della vita*. Firenze: Istituto di Psicopsintesi: Edizioni Mediterranee, 1971.
- ASSAGIOLI R. (1973). *L'atto di volontà*. Roma: Astrolabio, 1977.
- BANDETTINI De TURRIS G., a cura di (2006). *Esoterismo e fascismo. Storia, interpretazioni. Documenti*. Roma: Edizioni Mediterranee.
- BARGAL, D. (1998). Kurt Lewin and the first attempts to establish a Department of Psychology at the Hebrew University. *Minerva*, 36, 49-68.
- BEN ARI, R., & AMIR, Y. (1986). Psychology in a developing society: The case of Israel. *Annual Review of Psychology*.
- BERNFELD S. (1919-29 [1971]). *Antiautoritarismo e psicoanalisi nella scuola. Gli scritti fondamentali di un precursore della psicopedagogia contemporanea [1919-29]*. A cura di Lutz von Werder & Reinhart Wolff. Milano: Feltrinelli, 1971.
- BERNFELD, S. & Cassirer-Bernfeld S. (1944-1952 [1981]). *Bausteine der Freud-Biographik*. A cura di I. Gubrich Simitis. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981 (trad. it.: *Per una biografia di Freud*. Torino: Bollati Boringhieri, 1991).
- BENUSSI, V. *La suggestione e l'ipnosi come mezzi di analisi psichica reale*. Bologna: Zanicchi, 1925.
- BENUSSI, V. *Suggestione e psicoanalisi*. A cura di Silvia De Marchi. Messina: Principato, 1932
- BENUSSI, V. (2006). *Sperimentare l'inconscio. Scritti (1905-1927)*. A cura di Mauro Antonelli. Milano: Raffaello Cortina.
- BERTI, A. (1987). *Roberto Assagioli: profilo biografico degli anni di formazione*. Firenze: Istituto di Psicopsintesi.
- BOCCI, M. (2003). *Agostino Gemelli, rettore e francescano*. Brescia: Morcelliana.
- BOLLAS, C. (2015). La psicoanalisi nell'epoca dello smarrimento: sul ritorno dell'oppresso. *Rivista di Psicoanalisi*, 2, 411-434.
- BONAVENTURA, E. (1915). Ricerche sperimentali sulle illusioni dell'introspezione. *Psiche*, IV, 48-102, 138-186, 289-316 [*Revue Philosophique de la France et de l'Etranger*, 83, 1917, 190].
- BONAVENTURA, E. (1916). *Le qualità del mondo fisico. Studi di filosofia naturale*. Firenze: Galletti e Cocci.
- BONAVENTURA, E. (1927). *L'educazione della volontà*. Milano: Giacomo Agnelli.
- BONAVENTURA, E. (1928). I problemi attuali della psicologia del tempo. *Archivio Italiano di Psicologia*, 2: 78-102. Anche in: *La psicologia italiana. Fonti e documenti*, 1982, 2: 531-555.
- BONAVENTURA, E. (1929). *Il problema psicologico del tempo*. Milano: Istituto Editoriale Scientifico.
- BONAVENTURA, E. (1930). *Psicologia dell'età evolutiva. Infanzia e adolescenza*. Lanciano: G. Carabba (trad. spagnola: *Psicologia de la edad evolutiva de la infancia a la adolescencia*. Barcelona: Araluce, 1932).

- BONAVENTURA, E. (1934). Cattedra di psicologia. In: *Regia Università degli Studi di Firenze, Attività didattica e scientifica nel decennio 1924 (II E.F.)-1934 (XII E.F.)*. Firenze: Tipocalcografia Classica, 1934, pp. 139-144.
- BONAVENTURA, E. (1936). Educazione e psicoanalisi. *Vita Scolastica*, VII.
- BONAVENTURA, E. (1937). Risultati e tendenze attuali della psicologia del lattante. *La Nipiologia*, XIII.
- BONAVENTURA, E. (1938). *La psicoanalisi*. Milano: Mondadori. L'edizione del 1950 ha la prefazione di Alberto Marzi. L'edizione ebraica, tradotta da David Asheri Bonaventura è a cura di Haim Ormian: Jerusalem: The Hebrew University/Magnes Press, 1952. L'edizione del 2016 è a cura di David Meghnagi: Venezia: Marsilio, 2016.
- BONAVENTURA, E. (1944). The process of learning in the kindergarten years. *Hed-Hagan*, 9: 5-11 [in ebraico] (trad. it.: Il processo di apprendimento nell'età del giardino d'infanzia. *Età Evolutiva*, 1989, 9: 5-12).
- BONAVENTURA, E. (1947). *Instructions for Teachers and Instructions in Professional Guidance for Young People* [in ebraico]. Jerusalem: Center for Professional Guidance Levi D. Brandes (trad. it. a cura di O. Libermanome & S. Gori-Savellini: *Direttive per i maestri ed educatori all'orientamento professionale dei giovani*. Teorie & Modelli, 1987, 3: 37-59).
- BONAVENTURA, E. (1961). *Il problema psicologico dello spazio*. Firenze: Le Monnier.
- BONAVENTURA, E. (2016 [1938]). *La psicoanalisi*. Prefazione di D. Meghnagi (pp. VII-XXXI). Venezia Marsilio.
- BOZZI, P. (1986). Sugli ultimi trent'anni di psicologia scientifica italiana. *Psicoterapia e Scienze Umane*, XXX, 3: 60-61. Reprint: *Psicoterapia e Scienze Umane*, 2009, XLIII, 4: 533-544. DOI: 10.3280/PU2009-004005.
- BUBER, M. *Il principio dialogico*, tr. Paolo Facchi e Ursula Schnabel, Milano: Comunità, 1959. Nuova edizione: *Il principio dialogico e altri saggi*. A cura di Andrea Poma. Cinisello Balsamo: San Paolo, 1993.
- CASINI L. (1986). *Ricordi di un vecchio prete*. Firenze: Giuntina.
- CALABRESI, R. (1930). *La determinazione del presente psichico*. Firenze: Bemporad.
- CAVAROCCHI F. & MINERBI A. (1999). Politica razziale e persecuzione antiebraica nell'ateneo Fiorentino. In: Collotti E., a cura di, *Razza e fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (2 volumi)*. Roma: Carocci, vol. I, pp. 467-510.
- CHEMUNI J. (1987). Freud et les associations juives (contribution à l'étude de sa judéité). *Revue Française de Psychanalyse*, 4: 1207-1243.
- CIMINO, G., LOMBARDO, G.P. (2004). *Sante de Sanctis tra psicologia generale e psicologia applicata*. Milano: FrancoAngeli.
- CIVIDALLI, G. (2005). *Dal sogno alla realtà. Lettere ai figli combattenti, Israele 1947-1948*. A cura di Francesca Papafava. Firenze: Giuntina.
- COSMACINI, G. (1985). *Gemelli. Il Machiavelli di Dio*. Milano: Rizzoli.
- CORSA, R. (2013). *Edoardo Weiss a Trieste con Freud. Alle origini della psicoanalisi italiana*. Roma: Alpes.
- CORSA, R. (2015). Marco Levi Bianchini. Lo psichiatra temerario che fondò la Società Psicoanalitica Italiana. *Rivista di Psicoanalisi*, 3, 751-782 [The bold psychiatrist who founded the Italian Psychoanalytic Society. *The Italian Psychoanalytic Annual*, 2016, 10, 153-181].
- DAVID, M. (1966). *La psicoanalisi nella cultura italiana*. Terza edizione. Torino: Bollati Boringhieri, 1990.
- DE FELICE, R. (1977). *Storia degli ebrei sotto il fascismo*. Milano: Mondadori.
- DE SARLO, F. (1928). *Esame di coscienza: quarant'anni dopo la laurea, 1887-1927*. Firenze:
- DI MEO, A. (a cura di). (1994). *Cultura ebraica e cultura scientifica in Italia* (Atti del Convegno internazionale "Ebraismo e scienza in Italia". Roma, Fondazione Istituto Gramsci. In occasione della "Settimana di cultura ebraica", Roma, 4-13 novembre 1992. Coordinamento scientifico: A. Di Meo, G. Israel, & D. Meghnagi). Roma: Editori Riuniti, 1994.
- FERRARI, G.C. (1922). La psicologia della rivoluzione fascista. *Rivista di Psicologia*, 18: 145-160.
- FINZI, R., MAGRIS, C. & MICCOLI G. (a cura di) (2002). Il Friuli-Venezia Giulia. In: *Storia d'Italia: Le Regioni dall'Unità a oggi*. Torino: Einaudi, 2002, vol. 1.
- FINZI, R. *L'università italiana e le leggi antiebraiche*. Editori Riuniti: Roma 1997. Seconda edizione ampliata Editori Riuniti: Roma, 2003.
- FINZI R. 1938: l'espulsione dei docenti ebrei dalle Università. Il "caso Musatti" e la tragica stupidità delle "leggi razziali". In: Ventura (1996), cit., pp. 101-104.
- FLORIAN E., NICEFORO, A., PENDE N. (a cura di) (1943). *Dizionario di criminologia*. 2 volumi. Milano, Antonio Vallardi.
- FORTI, C. (1998). *Il caso Pardo Roques*. Torino: Einaudi.
- FOSCHI, R., GIANNONE, A. & GIULIANI, A. (2013). Italian psychology under protection. Agostino Gemelli between Catholicism and Fascism. *History of Psychology*, 16, 2: 130-144. DOI: 10.1037/a0029676.
- FREUD, S. (1903). *Il metodo psicoanalitico freudiano*. O.S.F., 4 [SIGMUND FREUD, *Il metodo psicoanalitico freudiano* – prima traduzione italiana a cura di Roberto Assagioli, *Psiche, Rivista di Studi Psicologici*, vol. 1, n. 2, 1912].
- FREUD, S. (1930). Lettera a Einstein, 26 febbraio 1930. In: P. Gay, 1988, p. 543.
- FREUD, S. (1922). Lettera a S. Ferenczi, 30 marzo 1922. In: P. Gay, 1988, p. 546.
- FREUD, S. (1924). *Autobiografia*. In: *OSF*, vol. IX.
- FREUD, S. (1925). "In occasione dell'inaugurazione dell'Università ebraica". *Opere*, 10: 175. Torino: Boringhieri, 1978.

- FREUD, S. (1925), *Prefazione a "Gioventù travciata" di August Aichorn*. In: OSF, vol. X, pp. 177-183.
- FREUD, S. (1930). Prefazione a "Elementi di psicoanalisi" di Edoardo Weiss. Opere, 11: 23. Torino: Boringhieri, 1979.
- FREUD, S. (1933). Lettera a Judah Magnes, 17 novembre. In: Rosenbaum, cit.
- FREUD, S. (1933). Lettera a Judah Magnes, 22 dicembre. In: Rosenbaum, cit.
- GALLI, P.F. (1984). La psicoanalisi in Italia. Conversazione con Pier Francesco Galli. Parte I: L'istituzione psicoanalitica (a cura di Carlo Viganò). *Freudiana*, 4: 109-116 (Parma: Pratiche Editrice). Anche col titolo: La psicoanalisi e l'istituzione psicoanalitica in Italia. In: *Psicoterapia e Scienze Umane*, 2009, XLIII, 1: 95-104. Edizione inglese su Internet: www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/galli84.htm. Edizione inglese: Psychoanalysis and Psychoanalytic Institution in Italy in the 1950s and 1960s. Carlo Viganò interviews Pier Francesco Galli. *Trauma and Memory*, 2015, 3, 2: 83-91. DOI: 10.12869/TM2015-204. Internet: www.eupsycho.com/index.php/TM/article/view/48/pdf
- GAY, P. (1988). *Freud: A Life for Our Time*. New York: Norton (trad. it.: *Freud: una vita per i nostri tempi*. Milano: Bompiani, 1988).
- GEMELLI, A. (1924a). In occasione del suicidio di E. Momigliano. *Vita e Pensiero*, 10: 506.
- GEMELLI, A. (1924b). In tema di ebrei e di... errori. *Vita e Pensiero*, 10: 753.
- GEMELLI, A. (1939). *Un grande chirurgo medievale: Guglielmo da Saliceto*. Discorso pronunciato da S.E.P. [Sua Eccellenza Padre] Agostino Gemelli, F.M. [Frate Minore], Presidente della Pontificia Accademica delle Scienze e Magnifico Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. In: Regia Università di Bologna, *Annuario dell'Anno Accademico 1938-1939*.
- GIOVETTI, P. (1995). *Roberto Assagioli. La vita e l'opera del fondatore della Psicosintesi*. Roma: Edizioni Mediterranee.
- GORI-SAVELLINI, S. (1987). Enzo Bonaventura dalla psicologia sperimentale alla psicologia pedagogica. *Bollettino di Psicologia Applicata*, 182/183: 37-50.
- GORI-SAVELLINI, S. (a cura di [1990a]). *Enzo Bonaventura (1891-1948). Una singolare vicenda culturale dalla psicologia alla psicoanalisi e alla psicologia applicata*. Atti del Convegno di Firenze. Firenze: Giunti.
- GORI-SAVELLINI, S. (1990b). Presentazione. In: Gori-Savellini, 1990a, p. 3.
- GORI-SAVELLINI, S. (1990c). Il problema degli inediti relativi a una vicenda culturale sempre significativa. In: Gori-Savellini, 1990a, p. 141-147.
- GRAMAGLIA G. & QUESITO, F. (2004). Il Comitato Segreto. *Psicoterapia e Scienze Umane*, XXXVIII, 1: 75-98.
- GUARNIERI, P. (2012). *Senza cattedra. L'Istituto di psicologia dell'Università di Firenze tra idealismo e fascismo*. Firenze: Firenze University Press.
- GUARNIERI, P. (2016). The Zionist Network and Enzo Bonaventura: From Florence to Jerusalem. In: *Italian Psychology and Jewish Emigration under Fascism: From Florence to Jerusalem* and New York. New York: Palgrave Macmillan, 2016, pp. 133-154.
- HARREL, M. "The Jewish Presence in Jerusalem through the Ages". In: Sinai and Oestericcher (eds). *Jerusalem*. John Day, 1974.
- HAUTMANN, G. (1990). L'incontro con la cultura italiana e l'autonomia scientifica e istituzionale della psicoanalisi. In: Gori-Savellini, 1990a, pp. 83-92.
- HOBBS, T. (1640). *Elementi di legge naturale e politica*. Firenze: La Nuova Italia, 1968.
- ISAREL, G. & NASTASI, P. (1998). *Scienza e razza nell'Italia fascista*. Bologna: Il Mulino.
- JONES, E. (1953-57). *The Life and Work of Sigmund Freud* (3 volumes). New York: Basic Books, 1953 (vol. I), 1955 (vol. II), 1957 (vol. III) (trad. it.: *Vita e opere di Freud*. Milano: Il Saggiatore, 1962).
- LAQUEUR, W. (1972). *A History of Zionism*. New York: Schocken Books (trad. francese: *Histoire du Sionisme*. Paris: Calmann-Levy, 1973).
- LAZZERONI, V. (1990). "Enzo Bonaventura e la psicologia del suo tempo". In: Gori-Savellini, 1990a, pp. 13-24.
- LAVAGETTO, M. (1974). *La gallina di Saba*. Torino: Einaudi.
- LEVI, P. (1963). *La tregua*. Torino: Einaudi.
- LUCCIO, R. (1990). Il tempo nei fenomeni psichici: Bonaventura e la fondazione della psicologia generale in Italia. In: Gori Savellini S. 1990a (a cura di). Cit. pp. 25-35.
- LUCCIO, R. (1994). La psicologia a Firenze: De Sarlo e Bonaventura. In: P. Legrenzi & R. Luccio. *Immagini della psicologia*. Bologna.
- ALGOM, D. e LUCCIO, R. (2011). A brief history of the evolution of Psychology in Israel: the role of Enzo Bonaventura. *Proceedings of the 27th Annual Meeting of the International Society for Psychophysics*, Herzliya, Israel, 24-27 October, 2011. Vol. 27 (2011).
- MAGRIS, C. (1997). *Microcosmi*. Milano: Garzanti.
- MECACCI, L. (2014). *La Ghirlanda fiorentina e la morte di Giovanni Gentile*. Milano: Adelphi.
- MEGHNAGI, D. (1975). *Il Kibbutz. Aspetti socio-psicologici*. Roma: Barulli.
- MEGHNAGI, D. (1980). *La sinistra in Israele. Storia, ideologia, prospettive*. Milano: Feltrinelli.
- MEGHNAGI, D. (1985). *Modelli freudiani della critica e teoria psicoanalitica*. Roma: Bulzoni.
- MEGHNAGI, D., a cura di (1987). *L'altra scena della psicoanalisi: tensioni ebraiche nell'opera di Sigmund Freud*. Roma: Carucci.

- MEGHNAGI, D., a cura di (1989a). *Un secolo di Freud*. Milano: Guerini.
- MEGHNAGI, D. (1989b). "Freud, il mito ebraico e l'Isola della rugiada divina". In: Novelletto, 1989, pp. 89-95. Anche in: *Rivista di Psicoanalisi*, 2010, 56: 728-733 (per un errore in entrambe le edizioni compare, come autore di questo saggio, il nome di Arnaldo Novelletto invece di quello di David Meghnagi; si veda la errata corrige a p. 5 del n. 1/2012 della *Rivista di Psicoanalisi*).
- MEGHNAGI, D. (1992). *Il padre e la legge. Freud e l'ebraismo*. Venezia: Marsilio (nuova ediz.: 2015).
- MEGHNAGI, D. (1994a). Il libro restituito. La vicenda del Parnàs di Pisa, nella ricostruzione di S. Arieti. In: A. Di Meo (a cura di). *Cultura ebraica e cultura scientifica in Italia*. Atti del convegno internazionale, «Ebrei e scienza in Italia», organizzato dalla Fondazione Istituto Gramsci, Roma, Palazzo Valentini, 5-6 novembre 1992. Coordinamento scientifico di G. Israel, D. Meghnagi, A. Di Meo. Roma: Editori Riuniti, 1994, pp. 53-58.
- MEGHNAGI, D. (2002). *Tra Vienna e Gerusalemme. Itinerari psicoanalitici*. Firenze: Libri Liberi.
- MEGHNAGI, D. (2003). *Interpretare Freud*. Venezia: Marsilio.
- MEGHNAGI, D. (2005). *Ricomporre l'infranto. L'esperienza dei sopravvissuti alla Shoah*. Venezia: Marsilio, 2010.
- MEGHNAGI, D. (2010a). Freud, il mito ebraico e l'Isola della rugiada divina. *Rivista di Psicoanalisi*, cit.
- MEGHNAGI, D. (2010b). *Le sfide di Israele. Lo Stato ponte tra Occidente e Oriente*. Venezia: Marsilio.
- MEGHNAGI, D. (2012). La malattia come premonizione. *Psicoterapia e Scienze Umane*, XLVI, 2: 209-224. DOI: 10.3280/PU2012-002003.
- MEGHNAGI, D. (2012). Le parole per dire. Trauma e scrittura nell'opera di Primo Levi. *Rivista Sperimentale di Freniatria*, CXXXVI, 2: 39-62. DOI: 10.3280/RSF2012-002003. English translation: The word to tell. Trauma and writing in Primo Levi's work. *Trauma and Memory*, 2014, 2, 1: 3-1. DOI: 10.12869/TM2014-1-02.
- MEGHNAGI, D. (2014b). "Silvano Arieti's novel The Parnas: A Scene from the Holocaust". *International Journal of Psychoanalysis*, 95, 6: 1155-1181. DOI: 10.1111/1745-8315.12149
- MEGHNAGI, D. (2017). *La psicoanalisi di Enzo Bonaventura. Attualità di un pensiero, storia di una rimozione*. *Psicoterapia e Scienze Umane*, 2017, 51 (2): 247-266. DOI: 10.3280/PU2017-002004.
- MEGHNAGI, M. (1989). "Levi Bianchini". In: Novelletto, 1989, pp. 97-101. Anche in: *Rivista di Psicoanalisi*, 2010, 3: 735-751 (la parte relativa a Levi Bianchini, scritta da Meriem Meghnagi, appare erroneamente firmata da Arnaldo Novelletto).
- MINERBI, S. (1978). *Raffaele Cantoni, un ebreo anticonformista*. Roma: Carucci.
- MORINO-ABBELE, F. (1990). Enzo Bonaventura: un Maestro. In: GORI-SAVELLINI, cit., 1990a, pp. 11-12.
- MUCCIARELLI, G. (1984). *La psicologia in Italia. Fonti e documenti*. Vol. 2: *La crisi (1918-1945)*. Bologna: Pitagora.
- MUSATTI, C. (1931). *Elementi di Psicologia della Testimonianza*. Padova: CEDAM (Padova: Liviana, 1989; Milano: Rizzoli, 1991).
- MUSATTI C. (1943). "Psicologia", "Psicoanalisi", "L'ipnosi e la suggestione", "Omossessualità", "Sessualità". In: Florian E., Niceforo A, Pende N., cit.
- MUSATTI, C. (1961). Necrologio. Marco Levi Bianchini. *Rivista di Psicoanalisi*, 1, 3-5.
- MUSATTI, C. (1982). *Mia sorella gemella la psicoanalisi*. Roma: E. Riuniti.
- MUSATTI, C. (1988). *Psicoanalisti e pazienti a teatro, a teatro*, Mondadori, Milano.
- NOVELLETTO, A., a cura di (1989). *L'Italia nella psicoanalisi*. Catalogo della Mostra in occasione del 36° Congresso dell'*International Psychoanalytic Association (IPA)*, Roma, 30 luglio-4 agosto 1989. Roma: Enciclopedia Treccani, 1989 (2a ediz.: 1990). Vedi Meghnagi, 1989.
- REICHMANN, R. (1996-2000). *Vita e opere di Cesare Musatti* (3 volumi). Milano: ARPA.
- PAOLI, M. (1983). *Ricordo di Alberto Marzi (1907-1983)*. Miscellanea storica della Valdelsa, 2/3: 286-287.
- PERROTTI, N. (1949). Trattato di psicoanalisi di Cesare Musatti (G. Einaudi Ed. Torino 1949). *Psiche*, 8-9-10, 448-450.
- POGGI, S. (1985). Firenze, Trieste e gli studi di psicologia in Italia. In: *Intellettuali di frontiera*. Firenze.
- RODERIK, CH. (1982). *Brentano and Meinong Studies*. Amsterdam: Rodopi.
- ROLNIK, E. J. (2007). *Freud in Zion. Psychoanalysis and the making of Modern Jewish identity*. London: Karnac, 2012. (Hebrew edition 2007, Tel Aviv: Am Oved).
- ROSSI, M. (2006) Roberto Assagioli. Dalla Teosofia alla Psicosintesi. In: De Turris, 2006, pp. 63-65.
- ROSSI, M. (2006). La Teosofia di fronte al fascismo. In: De Turris, 2006, pp. 53-62.
- ROSENBAUM, M. (1954). Freud-Eitongon-Magnes correspondence: Psychoanalysis at the Hebrew University. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 2, 311-317.
- SALA, T. (2002). La seconda guerra mondiale. In: Finzi, Magris & Miccoli. Storia d'Italia. Il Friuli Venezia Giulia. Torino: Einaudi, 2002, p. 532.
- DE SANCTIS, (1899). *I sogni. Studi clinici e psicologici di un alienista*. Torino: Bocca.
- SEGRE, V.D. (2008). *Le metamorfosi di Israele*. Torino: UTET (1a ediz.: 2006).
- SERVADIO, E. (1971). Funzione dei conflitti pre-edipici. *Rivista di Psicoanalisi*, 1, 14-59.
- SERVADIO, E. (1976). Il movimento psicoanalitico in Italia. *Rivista di Psicoanalisi*, 22, 2: 163-168.
- SINATRA, M. (1999). *L'aurora della psicotecnica*. Bari: Laterza.
- SINATRA M. (2003). A. Marzi e la fondazione del laboratorio di psicologia dell'Università di Bari. In: Di Giandomenico M., a cura di, *Laboratori di psicologia tra passato e futuro*. Lecce: Pensa Multimedia, 2003, pp. 225-260.

- SINATRA, M., a cura di (1997). *L'uomo giusto al posto giusto. A. Marzi e la fondazione dell'Istituto di Psicologia dell'Università di Bari (1949-1955)*. Bari: Laterza.
- TASSINARI, L. (1990). Il significato di un incontro. In: Gori-Savellini, 1990a, p. 7.
- SVEVO, I. (1923). *La coscienza di Zeno*. Bologna: Cappelli.
- TSUR, J. (1968). *Sunrise in Zion*. London: Allen & Unwin.
- VENTURA, A., a cura di (1996). *L'Università dalle leggi razziali alla Resistenza. Giornata dell'Università italiana nel 50° anniversario della Liberazione (Padova 29 maggio 1995)*. Padova: Cluep.
- VOGHERA, G. (1980). *Gli anni della psicoanalisi*. Pordenone: Studio Tesi.
- WEISS, E. (1931). *Elementi di psicoanalisi*. Milano: Hoepli.
- WEISS, E. (1926). Relazione assemblea S.P.I. In: Atti Ufficiali della Società Psicoanalitica Italiana. Teramo, 25 novembre 1926. *Archivio Generale di Neurologia Psichiatria e Psicoanalisi*, VIII, 152-167.
- WEISS, E. (1989). Lettera inedita a E. Bonaventura. *Rivista di Psicoanalisi*, 35 (2), 353-359.
- WEISS, E. (1939). La Psicoanalisi: By Enzo Bonaventura. *Int. J. Psycho-Anal.*, 20, 90-93.
- WEIZMANN CH. (1920). "Lettera a Ernest Jones, 7 dicembre 1920". In: Jones, 1953-57, Vol. III, p. 46.
- WINNICOTT, D.W. (1951). "Transitional objects and transitional phenomena: A study of the first not-me possession." *International Journal of Psychoanalysis*, 1953, 34, 2: 89-97. Anche in: *Collected Papers. Through Pediatrics to Psychoanalysis*. New York: Basic Books, 1958, pp. 229-242 (trad. it.: "Oggetti transizionali e fenomeni transizionali". In: *Dalla pediatria alla psicoanalisi. Scritti scelti*. Firenze: Martinelli, 1975, cap. XVIII, pp. 275-290. Anche in: *Playing and Reality*. London: Tavistock, 1971; trad. it.: *Gioco e realtà*. Roma: Armando, 1974, cap. 1, pp. 23-60).
- YOUNG-BRUEHL, E. (1988). *Anna Freud. A biography*. New York: Summit Books.

Internet

- ADAMO S. (2010). Emilio Servadio. In: Archivio Storico della Psicologia Italiana (ASPI), 16-22010. Internet: www.aspi.unimib.it/collections/entity/detail/140.
- ANSTASIA S. (2013). Maestri della psicoanalisi: Musatti Cesare. Internet: www.spiweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3987:musatticesare&catid=552&Itemid=753.
- BARBETTA P. (2017). Enzo Bonaventura e la psicoanalisi. *Doppiozero*, 27 marzo 2017. Internet: www.doppiozero.com/materiali/enzo-bonaventura-e-la-psicoanalisi.
- CALABRESI, R. (1930). *La determinazione del presente* psichico. Firenze: Bemporad & Figlio, 1930.
- FIORANI, M. (2015). "Mario Ponso". Internet: Dizionario Biografico degli Italiani. Enciclopedia Treccani. Vol. 84, 2015. www.treccani.it/enciclopedia/mario-ponzo_%28Dizionario-Biografico%29/
- FINZI, R. (2006). Tre scritti postbellici sugli ebrei di Benedetto Croce, Cesare Merzagora, Adolfo Omodeo. *Studi Storici*, 1: 81-110. Internet: www.agrsci.unibo.it/deiagra/Finzi/finzi/Tre.pdf
- FOA, A. (2011). "Le leggi razziste". Internet: [www.treccani.it/enciclopedia/le-leggirazziste_\(Cristiani-d'Italia\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/le-leggirazziste_(Cristiani-d'Italia)).
- GUARNIERI, P. (1991). Francesco De Sarlo. Internet: [www.treccani.it/enciclopedia/francesco-desarlo_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-desarlo_(Dizionario-Biografico))
- GUARNIERI, P. (2015). Dall'estromissione di De Sarlo all'espulsione di Bonaventura (1923-1938). In: *Archivio Storico della Psicologia Italiana (ASPI)*, 30-12-2015. Internet: www.aspi.unimib.it/collections/collection/detail/66. *La Voce*. Numeri indicizzati: <https://www.vieusseux.it/coppermine/index.php?cat=2>
- LEVIS SULLAM, S. (2011). Per una storia dell'antisemitismo cattolico in Italia. Internet: [www.treccani.it/enciclopedia/per-una-storia-dell-antisemitismo-cattolico-in-italia_\(Cristiani-d'Italia\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/per-una-storia-dell-antisemitismo-cattolico-in-italia_(Cristiani-d'Italia)).
- MANOTTA, M. & ZOCCHI, P. (2009). Alberto Marzi. In: *Archivio storico della psicologia italiana (ASPI)*, 16-12-2009. Internet: www.aspi.unimib.it/collections/entity/detail/106.
- MANOTTA, M. (2009). Cesare Luigi Musatti. In: *Archivio storico della psicologia italiana (ASPI)*, 14-9-2009. Internet: www.aspi.unimib.it/collections/entity/detail/29
- MASSACRO DEL CONVOGLIO MEDICO DELL'HADASSAH. Internet: https://it.wikipedia.org/wiki/Massacro_del_convoglio_medico_di_Hadassah .
- MEGHNAGI, D. (2010c). The Memory of the Trauma of the Shoah in the Building of a European Identity. *International Journal of Psychoanalysis and Education – IJPE*. ISSN 2035-4630. Vol. I n° 2 , pp. 176-193. www.psychedu.org/index.php/IJPE/article/view/91
- MEGHNAGI, D. (2010d). "Il Testamento spirituale di Freud: I Tre saggi su L'Uomo Mosè e la religione monoteistica. *International Journal of Psychoanalysis and Education – IJPE*. Vol. II, n° 2 (5), Dicembre 2010, pp. 143-162. ISSN 2035-4630. www.psychedu.org/index.php/IJPE/article/view/122
- MEGHNAGI, D. (2014a). The word to tell. Trauma and writing in Primo Levi's work. Trauma and Memory (European Review of Psychoanalysis and Social Science). Vo. 2, n° 1 (2014), pp. 3-18. www.eupsycho.com/index.php/TM/article/view/19
- REICHMANN, R. (2012). "Cesare Musatti". Internet: [www.treccani.it/enciclopedia/cesaremusatti_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/cesaremusatti_(Dizionario-Biografico)).

**“Because of the Jewish race”:
The application of the 1938 anti-Semitic racist legislation
at the University of Rome.**

*Tommaso Dell’Era**

Abstract. Eighty years after the anti-Semitic racist legislation promulgated by Italian Fascism, this note presents the list of the people affected by the racist measures of 1938 at the University of Rome. As a result of many years of research in public and private archives and into University archival funds, hitherto unpublished names and categories are also included. Except from the students, this list currently represents the most precise picture of the expulsions at the University of Rome at official levels and reports the cases of – hitherto unreported – people who did not form part of official academic rolls. In addition to that, for the first time the list of people affected by the application of the anti-Semitic racist laws on an individual or family level because of the racial status of a parent or spouse is also reported here. This note ends with the brief profiles, for the most part unpublished, of the two people who were subsequently to be killed at Auschwitz, Armando Rignani and Otto Rosenthal.

Keywords: Italian anti-Semitic racist legislation of 1938; University of Rome La Sapienza; Armando Rignani; Otto Rosenthal; Expulsions; Racial status.

Eighty years on from the anti-Semitic racist legislation promulgated by Italian Fascism, this note presents, as a preview of a future, more in-depth work prepared for the international convention “The 1938 racial laws and Italian universities” (Rome, 3-5 December 2018), the list of the people affected by the racist measures of 1938 at the University of Rome.

The historiography on the specific subject of anti-Jewish persecution in Italian universities, which began with the pioneering work by Roberto Finzi published in 1987, has gradually become more complete – updating the list of expulsions – including those at the University in the Italian capital (the most complete list thus far is that by Angelo Ventura). In addition, there have been numerous papers on individual academics, on scientific disciplines and also on different faculties at the University of Rome which were hit by Italian Fascism’s anti-Semitic racist persecution.¹ Nevertheless, even today there has still not been an overall monographic study of the application of the legislation and on racial policies put in place at Rome University. The list presented below, which is the result of many years of research in public and private archives and into University archival funds, includes hitherto unpublished names and categories. The final aim is to provide as complete an evaluation as possible, as far as sources and the nature of certain not completely identifiable circumstances may allow. As will be clear also in subsequent work, this list currently represents the most precise picture of the expulsions at the University of Rome, at least at official levels (that is to say, the occurrences registered officially in University records). Furthermore, the list reports the cases of – hitherto unreported – people who did not form part of official academic rolls. For the moment we have decided not to include the names of students at the University – male and female, Italians

* Tommaso Dell’Era, Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria in Gradi, 4, 01100 Viterbo, Italy, e-mail <tommaso.dellera@unitus.it>.

¹ Given the nature of this note, detailed bibliographic indications have not been included. Rather, the authors have simply been cited. For the circumstances mentioned in this paper we refer you to the noted works by Finzi, Israel and Nastasi, Ventura, Meghnagi and Guarnieri, and others. As an example of the study of a faculty, see the work by Massimo Franceschi on Law in 2014, with some omissions, however, in the documentation and some reservations on the methodology and certain aspects of interpretation. At La Sapienza University of Rome there is currently no commemorative plaque in memory of people expelled because of the 1938 racist and anti-Semitic legislation.

and foreigners – who were categorized as belonging to the Jewish race. This in part because of the renowned work, at local and national level, by Signori and Brizzi, which means that the case of student expulsions has in part already been investigated (and continues to be studied) and also because the Archive of students at the University is currently being reorganized and is therefore not open to researchers.

The names comprised in this list may be sub-divided into three general categories. First of all, all those who were expelled and those who were simply sent away from the University of Rome: the former, with either full-time or temporary contracts, were officially registered with the University (regardless of the fact if they had been nominated by the Ministry of Education or the Rector). The latter belong to all those cases which are by no means easy to identify because they did not feature on official academic rolls and were not always registered in official files, although frequently they were reported and denounced to University authorities (e.g. some Italian and foreign doctors working in the University hospitals — the so called *medici interni alle Cliniche* — or people attending the University for a variety of reasons).² Consequently, the number of these second cases, which frequently emerge from other available sources, with time is likely to increase with new names. This group also includes, only initially for the period of their expulsion, those people who were first expelled and then later reinstated because of the situation which arose between September and November of 1938 and also because of the specific conditions applied under the anti-Semitic racist legislation of fascism.³ Once it had been established that these people belonged to the Aryan race, they should be counted as members of the third group, as they were all children of a parent considered to be of the Jewish race (in two cases the father in another two the mother).

The second general group includes those who were subject to measures of exclusion, but who were not expelled because they were already outside the University for other reasons (substantially because they had exceeded the age limit). This group includes two emeritus professors and an honorary professor. Under the provisions of the laws, their academic titles were not removed, but they were totally excluded from any participation in academic life. Furthermore, unlike the honorary professor (but only for two academic years), the emeritus professors were removed from the University Yearbook. This group also includes those academics who had already exceeded the age limit without obtaining emeritus status but who continued to collaborate on University work, for example teaching courses from which they were excluded. It is the case, thus far the only found, of Guido Castelnuovo. In the academic classification he has to be placed among the adjunct professors, although he was already drawing a retirement pension. Castelnuovo should be included in this group for another reason. He had offered to make a substantial donation for the establishment of a scholarship in his name. Although initially accepted by the University, following the promulgation of the Racial Laws the proposal was refused by order of the Ministry of National Education headed by Giuseppe Bottai. Similar cases occurred with the cancellation of other scholarships or prizes named after people considered to be of the Jewish race. Two other Full Professors (Giorgio Samuele Levi della Vida e Vito Volterra) could also be included in this group. They were thrown out of the University because they refused to take part in the oath of allegiance imposed by the fascist regime in 1931 and in 1938 they fell victim to the anti-Semitic measures as they were Italian citizens who had been declared members of the Jewish race. However, their refusal to take the oath in 1931 meant they already could have no official links with the University of Rome and for this reason they should not be included in the overall count.⁴ No instances, however, have so far been found of any academics resigning after

² These doctors were not employed by the University, but to enter and work within the clinics and other institutions they needed the consent or the authorization of the corresponding director.

³ One of them, Mario Salvadori, was already in the United States for work. As he decided to stay there, he was considered to have resigned. Listed separately are those who were erroneously considered to be of the Jewish race because of error in compiling personal files during the census on race. When such errors were discovered, they were promptly corrected before any expulsion order could be issued.

⁴ As may be seen from the list, however, some of their relatives were hit – directly or indirectly - by the measures introduced at the University of Rome: Enrico Volterra, the son of Vito, directly, as he was expelled because he was deemed to be a member of the Jewish race. Giorgina Levi della Vida, the daughter of Giorgio Samuele, indirectly because

the promulgation of the Racial laws,⁵ although numerous cases have been found of professors without tenure and of students (undergraduates and post-graduates) who were forced to abandon their academic career and leave Rome or even Italy (e.g. Franco Modigliani and Salvatore Luria). Of course, apart from those cases where academics were reinstated and regardless of the official title of the expulsion measures – expulsion, exclusion, removal – the end result was the same: they were all thrown out of the University of Rome.

The third general group comprises all those at all levels and qualifications who were working at the University and were affected by the anti-Semitic racist measures at a personal or family level because: 1. they were born from a mixed marriage and therefore the children of a parent considered as of the Jewish race (without being included according to the terms of the legislation in the definition of a Jew and therefore considered as an Aryan); or because: 2. they were married with a spouse considered to be of the Jewish race (regardless of the fact that, according to the measures, the parent or the spouse was baptized).⁶ For these reasons, the people were registered in the system in order to determine, after statements and a series of checks, in which racial category they and their children would be placed. Due to the fact that these procedures then established that under the laws they were Aryans, no measures were taken against them. Quite naturally their reactions to this situation were decidedly mixed (including the request to change their surname to that of the non-Jewish parent, namely the mother). Some of these cases are extremely well-known, others less well-known or previously unknown until today. Of such circumstances the historiography on fascist racism and Italian universities has been relatively uninterested, if not for the most famous cases. This new information is therefore significant in the context of the evaluation of the reaction by non-Jewish Italians to fascist racism and in the deconstruction of the myth of the “good Italian”

It is superfluous to add that, given the racist nature of the legislation, many of the people who were affected in different ways by the anti-Semitic racist measures were either in no way Jewish from a religious or cultural point of view or, if they were born into a family which held to Jewish faith and traditions, they no longer identified themselves with such faith and traditions or had even been baptized at birth, perhaps even by parents who had already converted to Christianity, or had themselves decided to convert later and however before October 1938.

The list follows the original classification that was made at the time with few variations or additions. It is subdivided into academic categories according to contemporary denominations (which did not include, unless accidentally, differentiation by gender); within such categories it is in alphabetical order. Of course, as is the case in other universities, some names could be assigned to numerous different categories, but here they are organized in that which would seem to be the principal category from the point of view of the high academic authorities responsible for the application of the legislation in defence of the race (in some cases for questions of uniformity, at odds with the original lists). Furthermore, there are some cases of people who were expelled from the University of Rome and at the same time lost their position at another university or vice-versa (although in this case their names are usually not included in the lists of expulsions from the University of Rome).⁷ For each name the academic level or the specific job at the University at the

of the accusation against her husband Vittorio Amadasi of having married a Jew, whereas Giorgina, the daughter of a mixed marriage and a baptised catholic, was considered an Aryan.

⁵ Of course, this is not the case of Salvadori cited in note 3. He was *considered* to have resigned because although he had been reinstated, he chose to remain abroad.

⁶ Also those who had been expelled, or who belonged to the second group underwent checks on the racial status of spouses and parents and had their personal files updated, according to the provisions of the census on race. There appears to be only one case, that of Vittorio Addone, who was deemed to have both a mother and a wife who were considered to be of the Jewish race. Here, therefore, he is included in both categories, but is obviously counted only once for the overall figures. Resulting from the census there naturally also emerged cases, indicated here, of declarations of mixed parents and spouses (or, as they were defined, of mixed race) who, it would appear, according to the provisions of the law, were defined as Aryans. The analysis of such cases will be made in a different paper.

⁷ See a subsequent publication for the analysis and the profiles, with specification of missing information, of those people who were persecuted and of their fate after 1938, including the requests for '*discriminazione*' [discrimination] and the cases of emigration (some already known), as well as the profiles of their persecutors and the examination of the various phases of the application of the anti-Semitic legislation, together with the replacement of the expelled people and

moment of expulsion or the application of the legislation are indicated. Research is ongoing into those cases where essential information is incomplete (in the case of a changed surname that used is the recognized surname in 1938 with the new name in brackets). The only exceptions are the brief profiles, (for the most part unpublished), of the two people who were subsequently to be killed at Auschwitz (Otto Rosenthal, a member of the academic staff and Armando Rignani, part of the University administration), together with information about a suicide which took place elsewhere and which is still under verification.

As far as the overall figures are concerned, according to current research, the total number of people subject to measures of expulsion, cancellation or other deprivations of rights is 74, of whom 11 were women and 63 men. To these numbers should be added, although only initially and separately, those people who were expelled for a brief period and then reinstated (4 people), to be counted, as said above, in the group of University staff with a parent considered to be of the Jewish race. Also in the overall count by the University administration were names of people who had transferred to other Italian universities before the academic year 1938-1939 (as said above, these people have not been included in the figures for Rome). The 14 academic and administrative categories involved, with the corresponding figures for each category, were as follows: *professori ordinari* 8, *professori emeriti e onorari* 3, *professori incaricati* 1, *liberi docenti* 28, *assistenti e aiuti di ruolo* 7, *assistenti incaricati* 1, *assistenti straordinari* 2, *assistenti e aiuti volontari* 13, *lettori* 2, *personale tecnico di ruolo* 1, *personale subalterno di ruolo - custodi* 1, *personale infermiere* 3, *prestatrici d'opera* 2, *medici interni alle Cliniche* 2. Of these categories, women, already numerically inferior, also held subordinate positions in the academic hierarchy: 1 *libera docente* (at the Faculty of Mathematical, Physical and Natural Sciences or 2 if Mortara is taken into consideration from this point of view), 1 *assistente di ruolo* (precisely Mortara, at the Faculty of Mathematical, Physical and Natural Sciences), 1 *assistente straordinaria* (Arts and Philosophy), 2 *assistenti volontarie* (Medicine and Surgery), 1 *tecnica di ruolo* (Mathematical, Physical and Natural Sciences), 2 *prestatrici d'opera* (Medicine and Surgery and Mathematical, Physical and Natural Sciences, at the Mathematical library), 1 *medico interno* (Medicine and Surgery), 2 *infermiere* of whom one was a Matron (Medicine and Surgery). Those who were first expelled and later reinstated were all men: 1 *professore incaricato*, 1 *libero docente*, 1 *prestatore d'opera* acting *assistente straordinario* and 1 acting *assistente straordinario*. As for the number of expulsions by faculty, the situation for the 13 faculties was as follows: 33 from Medicine and Surgery, 12 from Mathematical, Physical and Natural Sciences, 9 from Law, 8 from Arts and Philosophy, 5 from Engineering, 3 from Political Sciences, 2 from Economics and Business, 2 from Education (no expulsions from Mining Engineering or Aeronautical Engineering, Pharmacy or Architecture, Statistical, demographic and actuarial sciences).⁸ As may be seen from these figures, the staff category most badly affected was that of *liberi docenti*, while the worst-hit faculty was that of Medicine and Surgery.

Finally, the total number of people affected by the application of the anti-Semitic racist laws on an individual or family level because of the racial status of a parent or spouse was 35 (20 for a parent or grandfather, 16 for a spouse, one for both). In the end, the racist measures put in place at the University of Rome affected, albeit in substantially different ways given the differing situations of those who were expelled, sent away, excluded and the group of staff with a parent or spouse considered to be of the Jewish race, a total of 109 people. This is the highest figure, both in overall terms and as a percentage, among all Italian universities, as after all is to be expected given the size and the role of the University of Rome.⁹

the development of racial policies at the University of Rome and also the difficult and never fully completed procedures for reinstatement after the war.

⁸ This calculation is valid if the expelled people are taken into consideration, as should be the case, for the faculty to which they officially belonged and not the faculty in which they carried out their teaching (or other) duties. A qualitative analysis, which partly has already been carried out through the historiography of the most well-known individual cases and sectors, will be undertaken in a different paper.

⁹ It should be remembered that of the ten scientists who signed the so-called "*Manifesto of the Racial Scientists*" in July 1938 seven were members of the academic staff at the University of Rome.

A. PERSONE ESPULSE, ALLONTANATE ED ESCLUSE DALL'UNIVERSITA' DI ROMA PERCHE' CONSIDERATE DI RAZZA EBRAICA

1. PROFESSORI ORDINARI

1. Almagià Roberto ordinario di Geografia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
2. Arias Gino ordinario di Economia politica corporativa presso la Facoltà di Giurisprudenza
3. Bachi Riccardo Beniamino ordinario di Economia politica corporativa presso la Facoltà di Economia e Commercio
4. Cassuto Umberto ordinario di Ebraico e lingue semitiche comparate presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
5. Della Seta Alessandro ordinario di Etruscologia e archeologia italica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
6. Del Vecchio Giorgio ordinario di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza e preside della Facoltà stessa
7. Enriques Federigo ordinario di Geometria superiore presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
8. Levi Civita Tullio ordinario di Meccanica razionale con elementi di Statica grafica presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

2. PROFESSORI EMERITI E ONORARI

1. Almansi Emilio onorario (già ordinario di Meccanica razionale presso la Facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e Naturali)
2. Coen Cagli Enrico emerito (già ordinario di Costruzioni marittime e navigazione interna presso la Facoltà di Ingegneria)
3. Vivante Cesare emerito (già ordinario di Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza)

3. PROFESSORI INCARICATI

1. Castelnuovo Guido incaricato dell'insegnamento (corso libero) di Calcolo delle probabilità presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (collocato a riposo nel 1935, già ordinario di Geometria analitica e proiettiva presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali)

4. LIBERI DOCENTI

1. Almagià Marco libero docente in Patologia generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
2. Artom di Sant'Agnesse Valerio libero docente in Clinica ostetrico-ginecologica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; docente di Patologia dei genitali femminili nella Scuola di Perfezionamento in Ostetricia e Ginecologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
3. Cassuto Augusto libero docente in Clinica delle malattie delle vie urinarie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; docente di Urologia applicata alla venereologia nella Scuola di Perfezionamento in Dermosifilopatia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; di Urologia nel campo ostetrico e ginecologico nella Scuola di Perfezionamento in Ostetricia e Ginecologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
4. Coen Cagli Guglielmo libero docente in Odontoiatria e protesi dentaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
5. Della Seta Ugo libero docente in Storia della filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
6. Ghiron Mario libero docente in Diritto industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza; incaricato dell'insegnamento di Diritto industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza; docente di Esercitazioni di diritto industriale presso l'Istituto di esercitazioni giuridiche (Seminario) della Facoltà di Giurisprudenza
7. Frank Casimiro libero docente in Neuropatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia

8. Freund Emanuele libero docente in Clinica dermosifilopatica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
9. Levi della Vida Mario libero docente in Batteriologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; incaricato dell'insegnamento di Igiene applicata all'ingegneria presso la Facoltà di Ingegneria.
10. Levi Deveali Mario libero docente in Legislazione del lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche
11. Levi Malvano Mario libero docente in Chimica generale presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
12. Liuzzi Fernando libero docente in Storia della musica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia; incaricato dell'insegnamento di Storia della musica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia; incaricato della Direzione dell'Istituto di Storia della Musica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
13. Lumbroso Ugo libero docente di Oftalmologia e clinica oculistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
14. Lusena Marcello libero docente in Patologia speciale medica dimostrativa presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
15. Luzzatti Marco Tullio libero docente in Clinica pediatrica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
16. Mendes Guido libero docente in Patologia speciale medica dimostrativa presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; docente di Tecnica sanatoriale nella Scuola di Perfezionamento in Clinica della Tuberculosis e delle Malattie delle Vie Respiratorie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
17. Modena Gustavo libero docente in Clinica delle malattie nervose e mentali presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
18. Neppi Modona Aldo libero docente in Antichità classiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
19. Ortona Cesare libero docente in Patologia speciale medica dimostrativa presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia¹⁰
20. Pekelis Alessandro libero docente in Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza
21. Pergola Mazzini libero docente in Batteriologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
22. Pergola Ubaldo libero docente in Diritto e procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
23. Piazza Maria libera docente in Mineralogia presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
24. Pollitzer Renato libero docente in Clinica pediatrica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
25. Sereni Samuele libero docente in Istologia e tecnica microscopica presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
26. Somogyi Stefano libero docente in Demografia presso la Facoltà di Giurisprudenza
27. Tagliacozzo Carlo libero docente in Meccanica applicata alle costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria
28. Tesoro Giorgio libero docente in Diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza

5. ASSISTENTI E AIUTI DI RUOLO

1. Calò Aldo assistente di ruolo nell'Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
2. Ghiron Mario aiuto di ruolo nell'Istituto di Clinica delle Malattie Tropicali e Sub-Tropicali della Facoltà di Medicina e Chirurgia
3. Ghiron Vittorio aiuto di ruolo nell'Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica della Facoltà di Medicina e Chirurgia; docente di Chirurgia d'urgenza nella Scuola di Perfezionamento in Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
4. Melli Alfredo assistente di ruolo di Costruzioni marittime e navigazione interna presso l'Istituto di Idraulica della Facoltà di Ingegneria; incaricato dell'insegnamento di Costruzioni marittime e navigazione interna presso la Facoltà di Ingegneria

¹⁰ Secondo alcune fonti si suicidò a Tunisi nel 1942.

5. Momigliano Emanuele assistente di ruolo nell'Istituto di Clinica Ostetrico-Ginecologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia; docente di Radioterapia nel campo ostetrico e ginecologico nella Scuola di Perfezionamento in Ostetricia e Ginecologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
6. Mortara Nella assistente di ruolo nell'Istituto Fisico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
7. Volterra Enrico assistente di ruolo di Meccanica razionale presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; incaricato dell'insegnamento di Scienza delle costruzioni presso la Facoltà di Architettura

6. ASSISTENTI INCARICATI

1. Fano Giuseppe Giorgio prestatore d'opera con funzioni di assistente incaricato in aumento d'organico di Pedagogia presso la Facoltà di Magistero

7. ASSISTENTI STRAORDINARI

1. Franchetti Paola in servizio con le funzioni di assistente straordinaria in aumento d'organico presso l'Istituto di Studi Storico-Religiosi della Facoltà di Lettere e Filosofia
2. Tagliacozzo Giorgio in servizio con le funzioni di assistente straordinario in aumento d'organico di Economia politica e corporativa presso l'Istituto di Scienze Economiche della Facoltà di Economia e commercio

8. ASSISTENTI E AIUTI VOLONTARI

1. Alhaique Claudio assistente volontario di Diritto corporativo presso la Facoltà di Scienze Politiche
2. Ascarelli Attilio aiuto volontario presso l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni Sociali della Facoltà di Medicina e Chirurgia; docente di Medicina legale generale nella Scuola di Perfezionamento in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; di Ostetricia medico-legale e sociale nella Scuola di Perfezionamento in Ostetricia e Ginecologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; come annesso al gruppo biologico dell'insegnamento annuale speciale di Medicina legale applicata al diritto penale nella Scuola di Perfezionamento in Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
3. Ascoli Enrico assistente volontario di Costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Istituto di Costruzioni Stradali della Facoltà di Ingegneria
4. Calabresi Renata assistente volontaria presso l'Istituto di Psicologia Sperimentale della Facoltà di Medicina e Chirurgia
5. Colombo Corrado assistente volontario di Costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Istituto di Costruzioni Stradali della Facoltà di Ingegneria
6. Di Nepi Alberto assistente volontario presso l'Istituto di Clinica Ortopedica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
7. Fano Ugo assistente volontario di Fisica teorica presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; incaricato dell'insegnamento di Fisica presso la Facoltà di Architettura
8. Fiorentini Augusto aiuto volontario presso l'Istituto di Clinica Pediatrica della Facoltà di Medicina e Chirurgia; docente di Semeiotica e tecnica pediatrica nella Scuola di Perfezionamento in Pediatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
9. Lolli Giorgio assistente volontario presso l'Istituto di Fisiologia Umana della Facoltà di Medicina e Chirurgia
10. Mendes Maurizio assistente volontario presso l'Istituto di Tisiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
11. Minz Salomon assistente volontario presso l'Istituto di Fisiologia Umana della Facoltà di Medicina e Chirurgia
12. Rossi Maria assistente volontaria presso l'Istituto di Clinica delle Malattie Nervose e Mentali della Facoltà di Medicina e Chirurgia
13. Wollemborg Leone assistente volontario di Storia Moderna presso la Facoltà di Scienze Politiche

9. LETTORI

1. Rosenthal Otto prestatore d'opera con funzioni di lettore di Lingua tedesca presso la cattedra di Lingua e letteratura tedesca della Facoltà di Magistero
2. Simon Michel lettore di Lingua francese presso la cattedra di Lingua e letteratura francese della Facoltà di Lettere e Filosofia

10. PERSONALE TECNICO DI RUOLO

1. Ajò Nella tecnica di ruolo presso l'Istituto Chimico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

11. PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO - CUSTODI

1. Rignani Armando subalterno di ruolo con funzioni di applicato presso la segreteria della Facoltà di Giurisprudenza, in servizio presso il Rettorato dell'Università

12. PERSONALE INFERMIERE

1. Di Consiglio Umberto infermiere portantino avventizio presso l'Istituto di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica, addetto presso l'Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
2. Nunberg Gordin Sofia infermiera capo sala di ruolo presso l'Istituto di Clinica Oculistica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
3. Steinberg Liselotte infermiera giornaliera addetta al Laboratorio presso l'Istituto di Clinica Pediatrica della Facoltà di Medicina e Chirurgia

13. PRESTATRICI D'OPERA

1. Carsten Marie Emilie prestatrice d'opera con funzioni tecniche presso l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni Sociali della Facoltà di Medicina e Chirurgia
2. Castelnuovo Emma prestatrice d'opera addetta alla Biblioteca dell'Istituto di Matematica della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

14. MEDICI INTERNI ALLE CLINICHE

1. Levi Mario medico interno all'Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
2. Teutsche Greta medico interno all'Istituto di Clinica Oculistica della Facoltà di Medicina e Chirurgia

B. PERSONE COINVOLTE NEI PROVVEDIMENTI RAZZISTI ANTISEMITI

1. PERSONE NATE DA UN GENITORE CONSIDERATO DI RAZZA EBRAICA¹¹

Padre

1. Donati Antigono libero docente in Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza; incaricato di Diritto delle assicurazioni libere e sociali (parte generale) presso la Facoltà di Scienze Statistiche, demografiche e attuariali; docente di Diritto delle Assicurazioni presso la Scuola di Perfezionamento in Medicina Legale e delle Assicurazioni della Facoltà di Medicina e Chirurgia; espulso e poi reintegrato

¹¹ O, come nel caso di De Tivoli qui indicato, da un genitore battezzato a sua volta figlio di un genitore considerato di razza ebraica (quindi discendenti da un nonno considerato di razza ebraica); o, come nel caso di Corbò qui pure segnalato, da un genitore considerato di razza ebraica e dall'altro battezzato e figlio a sua volta di un genitore considerato di razza ebraica (quindi discendenti anche da una nonna considerata di razza ebraica).

2. Guastalla Mario (Enrico) in servizio con le funzioni di assistente straordinario in aumento d'organico di Tecnica ed economia dei trasporti presso l'Istituto dei Trasporti della Facoltà di Ingegneria; espulso e poi reintegrato
3. Levi Lionello assistente volontario di Diritto corporativo presso l'Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza
4. Levi Livio assistente volontario di Storia del diritto romano presso l'Istituto di Diritto Romano, Diritti dell'Oriente Mediterraneo e di Storia del Diritto, Sezione di Storia del diritto, della Facoltà di Giurisprudenza
5. Luzzatto (Valentini) Elena assistente volontaria di Elementi di disegno di macchine (corsi per i chimici) presso l'Istituto di Disegno della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
6. Luzzatto Fegiz Giusto aiuto volontario presso l'Istituto di Tisiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, docente di Esercitazioni pratiche di semeiotica nella Scuola di Perfezionamento in Clinica della Tubercolosi e delle Malattie delle Vie Respiratorie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
7. Morpurgo (Ballio) Vittorio incaricato dell'insegnamento di Architettura degli interni, arredamento e decorazione presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Roma; straordinario di Architettura degli interni, arredamento e decorazione presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino

Nonno

1. De Tivoli Aroldo incaricato di Fisica sperimentale (I) presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; docente di Nozioni di elettricità con speciale riguardo alla fisica dei raggi X e delle sostanze radioattive nella Scuola di Perfezionamento in Radiologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia

Madre

1. Addone Vittorio assistente volontario di Costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Istituto di Costruzioni Stradali della Facoltà di Ingegneria
2. Bosellini Pier Ludovico professore ordinario di Clinica Dermosifilopatica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
3. Ciriello Carlo assistente volontario di Elettrotecnica generale presso l'Istituto di Elettrotecnica della Facoltà di Ingegneria
4. Corbò Ettore ragioniere avventizio in servizio presso le segreterie delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero
5. Di Vestea Donato aiuto di ruolo nell'Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica della Facoltà di Medicina e Chirurgia; docente di Patologia, semeiotica e tecnica operatoria dell'orecchio e di Anatomia e istologia patologica in rapporto alla specialità nella Scuola di Perfezionamento in Otorinolaringoiatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
6. Fabretti Giovanni assistente incaricato di Costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Istituto di Costruzioni Stradali della Facoltà di Ingegneria; docente di Prove sui materiali stradali nella Scuola di Perfezionamento in Ingegneria Stradale presso la Facoltà di Ingegneria
7. Gentiloni Silveri Domenico in servizio con le funzioni di assistente straordinario di Costruzioni in legno, ferro e cemento armato presso l'Istituto di Scienza delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria
8. Jemolo Arturo Carlo professore ordinario di Diritto Ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza
9. Marconi Plinio prestatore d'opera con funzioni di assistente straordinario (esercitazioni) di Applicazioni urbanistiche presso la Scuola di Perfezionamento in Urbanistica della Facoltà di Architettura
10. Penso Giuseppe libero docente in Parassitologia medica e in Patologia e igiene coloniale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; espulso e poi reintegrato

11. Pirani Elio assistente volontario presso l'Istituto di Scienza delle Costruzioni-Laboratorio sperimentale della Facoltà di Ingegneria
12. Salvadori Mario prestatore d'opera con funzioni di assistente straordinario (esercitazioni) di Scienza delle costruzioni presso la Facoltà di Architettura; espulso e poi reintegrato

2. PERSONE CON UN CONIUGE CONSIDERATO DI RAZZA EBRAICA¹²

Moglie

1. Addone Vittorio assistente volontario di Costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Istituto di Costruzioni Stradali della Facoltà di Ingegneria
2. Amadasi Vittorio prestatore d'opera con le funzioni di assistente straordinario presso l'Istituto di Studi Orientali della Facoltà di Lettere e Filosofia
3. Baglioni Astorre assistente di ruolo presso l'Istituto di Chimica biologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
4. Carlinfanti Emilio libero docente in Chimica Bromatologica e in Chimica Farmaceutica presso la Facoltà di Farmacia
5. Cassinis Ugo libero docente in Fisiologia umana applicata all'educazione fisica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
6. Dalla Vedova Riccardo ordinario di Clinica ortopedica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
7. Fermi Enrico ordinario di Fisica teorica presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
8. Ferro Luzzi Giovanni libero docente in Patologia speciale medica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
9. Magrassi Flaviano assistente di ruolo presso l'Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
10. Meineri Pier Angelo libero docente in Clinica dermosifilopatica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
11. Milani Giovan Battista professore ordinario di Architettura Tecnica presso la Facoltà di Ingegneria
12. Pilotti Giovanni libero docente in Clinica neuropatologica
13. Tartarini Walter assistente di ruolo di Tecnica ed economia dei trasporti presso l'Istituto dei Trasporti della Facoltà di Ingegneria; incaricato di Topografia e costruzioni stradali presso la Facoltà di Architettura
14. Veronese Giacomo libero docente in Politica commerciale presso la Facoltà di Economia e Commercio

Marito

1. Ragazzoni Levi Giulia infermiera portantina avventizia presso l'Istituto di Clinica Ortopedica della Facoltà di Medicina e Chirurgia
2. Santamaria Formiggini Emilia libero docente in Pedagogia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia

¹² O, come nei casi di Amadasi (più tardi denunciato, ma non schedato), Magrassi e Tartarini qui indicati, con la coniuge figlia di matrimonio misto e a quanto risulta ritenuta ariana. Nel noto caso di Emilia Santamaria, il coniuge Angelo Fortunato Formiggini fu da lei definito di famiglia in parte cattolica in parte ebraica e venne qualificato come di razza mista (il che avrebbe preluso a una verifica che per il suicidio probabilmente non vi fu). Per altri casi, come in quello di Ragazzoni, l'appartenenza razziale del coniuge venne determinata anche se defunto.

ERRORI MATERIALI NELLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDE PERSONALE DI CENSIMENTO SULLA RAZZA

1. Buccelli Alessandro, aiuto volontario presso l'Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica; docente di Esercitazioni cliniche presso la Scuola di Perfezionamento in Otorinolaringoiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia
2. Santoro Angelo libero docente in Radiologia medica
3. Sorrentini Emilia libero docente in Medicina sociale e in Medicina del lavoro

Rignani Armando (1895-1944)¹³

di Israele Aron Cesare ed Eugenia Piperno, nato a Roma il 22 maggio 1895, ucciso ad Auschwitz nel 1944. Sposato con Ernesta Tedeschi (nata a Roma, di Zabulon e Perla Emma Funaro) l'11 marzo 1934 a Roma (matrimonio religioso con effetti civili come da certificato del Rabbino Capo della Comunità Israelitica di Roma Angelo Sacerdoti). Dal 1910-1911 al 1912-1913 frequentò la Scuola tecnica serale per poi passare al II° corso normale della Scuola preparatoria per agenti ferroviari a Roma (Piazza della Maddalena), frequentata per tutto il 1913-1914 «con diligenza» e «serbando sempre lodevole condotta» (dal certificato del Direttore Reggente della Scuola Augusto Gaudeni del 9 novembre 1914).

Chiamato alle armi, fu arruolato come soldato il 14 gennaio 1915 nel 90° Reggimento di Fanteria; trasferito il 28 gennaio 1916 al 60° Reggimento, partecipò alle campagne di guerra 1916-1917-1918 (dalla copia del foglio di congedo illimitato per smobilitazione: «Durante la sua permanenza alle armi ha servito con fedeltà ed onore e ha sostenuto buona condotta»); nel gennaio 1919 fu trasferito al 21° Fanteria e infine al Reparto Autonomo G. Mameli il 1° maggio 1919, per essere congedato definitivamente per smobilitazione il 4 novembre 1919. In data 7 aprile 1925 gli fu concessa la Croce al merito di guerra.

Il 27 giugno 1922, dopo aver frequentato come alunno la terza classe nel 1921-1922, si diplomò alla Scuola preparatoria per Agenti Ferroviari di Roma con la votazione di 73/100; diploma riconosciuto nel febbraio 1937 equipollente al diploma di licenza di ex-regia scuola tecnica o ex-regia scuola complementare e all'allora diploma rilasciato dalla Regia Scuola secondaria di Avviamento professionale. Il 14 settembre 1924, in qualità di ex combattente, disoccupato e con i genitori anziani a carico, presentò al rettore della R. Università di Roma domanda «di essere occupato in un modo qualsiasi, anche temporaneamente, presso codesta R. Università, preferibilmente quale scrivano», allegando i prescritti documenti tra i quali la tessera di combattente. Il 23 settembre 1924 la sua richiesta fu sostenuta dal Comitato Nazionale dell'Associazione Nazionale Combattenti, da cui fu scritto al rettore ricordando la domanda di assunzione di Rignani «quale impiegato - preferibilmente scritturale», le ottime informazioni pervenute sul suo conto («tra queste quelle del Prof. Cascianelli»), i suoi precedenti militari e chiedendo infine di favorire «nei limiti del possibile il richiedente». Il rettore (allora Francesco Severi) rispose il 3 ottobre 1924 assicurando che nel caso «si presentasse la necessità di dover assumere personale avventizio nella Segreteria di questa Università» avrebbe tenuto conto «della viva raccomandazione di codesta Associazione per l'ex combattente Rignani Armando».

Assunto all'Università di Roma dal 21 novembre 1924 come avventizio con funzioni di applicato di segreteria fino al dicembre 1925 prestò servizio presso la Segreteria della Facoltà di Lettere, passando poi dal dicembre 1925 al marzo 1932 presso la Segreteria della Facoltà di Giurisprudenza. Iscritto al *Partito Nazionale Fascista* (PNF) dal 2 aprile 1926, prestò il prescritto giuramento il 2 aprile 1927. In seguito alla delibera del Consiglio d'Amministrazione del 10 marzo 1932, non potendo passare ai ruoli del personale amministrativo per le allora vigenti disposizioni di legge, con Decreto

¹³ Fonte, dove non diversamente indicato, Archivio Storico Università di Roma Sapienza (ASURS), Archivio Generale, Serie fascicoli personale docente, n. 1756 AS260 *Rignani Armando*. Colgo l'occasione per ringraziare Carla Onesti e Maria Pia Bumbaca.

Rettorale del 16 marzo 1932 su proposta del Direttore della Segreteria fu nominato effettivo nel ruolo dei subalterni a decorrere dal 1 marzo 1932 (fino al 31 ottobre 1932 con tacita conferma di anno in anno fino a contraria disposizione) con trasferimento nella stessa data presso la Biblioteca Giuridica con funzioni di distributore. Nella lettera del 16 marzo 1932 al Direttore della Biblioteca Giuridica Augusto Boselli il rettore De Francisci specificava che l'incarico di Rignani era «di provvedere eventualmente alle funzioni di distributore» e che la sua retribuzione mensile sarebbe stata a carico della Biblioteca per il periodo 1 marzo 1932-28 febbraio 1933 per la differenza tra lo stipendio di subalterno di prima nomina e quello di applicato avventizio (come si ricordava anche nella comunicazione del 21 marzo 1932 e nel decreto di nomina, venendo così egli a riscuotere lo stesso stipendio fino ad allora percepito). Successivamente prestò servizio presso il Rettorato come custode.

Membro della M.V.S.N. alle dipendenze del Comando 8° Legione M.D.C.A.T., nel giugno 1938 fu esonerato dalla mobilitazione per esercitazioni alla scuola di tiro ad Anzio per l'enorme lavoro richiesto dalla preparazione dei documenti per gli esami universitari e per la necessità di prepararsi per tutto il mese di luglio per un concorso interno all'Università di Roma (dalla comunicazione di precetto del console comandante la Legione Carlo Gagliardi e minuta del rettore del 22 giugno 1938).

Perché considerato appartenente alla razza ebraica, fu dispensato dal servizio di subalterno ff. applicato a decorrere dal 14 dicembre 1938 per i provvedimenti legislativi in difesa della razza - R.D.L. 15 novembre 1938-XVII, n. 1779 sulla difesa della razza nelle Scuole del Regno (dal decreto rettorale del 22 dicembre 1938 a firma Giuseppe Cardinali, trasmesso a Rignani - già avvertito con lettera ai primi del mese - dal direttore amministrativo Spano il 28 dicembre 1938). Dal certificato rettorale del rettore Pietro De Francisci del 15 dicembre 1938, compilato su sua richiesta del 1 dicembre (scritta probabilmente dopo aver ricevuto la notizia della sua dispensa a decorrere dal 14 dicembre), Rignani risultava aver dimostrato, «nell'esplicamento delle sue mansioni, buona volontà, zelo e profondo senso di attaccamento al lavoro» (il certificato fu nuovamente rilasciato in carta libera per uso lavoro il 16 ottobre 1942).

Il 19 dicembre 1938 Rignani scrisse al rettore De Francisci ricordando che «alle dipendenze di codesta R. Università da quattordici anni, viene ad essere dispensato dal servizio di applicato in base ai provvedimenti adottati per i dipendenti di razza ebraica. Nei primi del corrente mese venne avvertito con lettera, che in data 14 corr. doveva abbandonare il suo impiego. Il sottoscritto si permette far presente alla M. V. che il provvedimento repentino, preso a suo carico, lascia improvvisamente la sua famiglia senza risorse per tirare innanzi la vita, non potendo il medesimo procurarsi il pane quotidiano dall'ultimo stipendio fino al giorno in cui verrà stabilita la sua liquidazione e, pertanto egli prega l'E.V., di far provvedere a che detto stipendio gli venga corrisposto per tutto il corrente mese, e, per quelli successivi di gennaio e febbraio 1939, come hanno fatto tutti gli altri Enti per i propri dipendenti, fra i quali anche il "Credito Italiano", che corrispose al cognato del sottoscritto Rag. Settimio Tedeschi gli stipendi fino a tutto il febbraio 1939». La risposta del Rettore, datata 27 dicembre 1938, comunicò l'impossibilità di accogliere la «richiesta di conservare lo stipendio per un periodo di tre mesi in seguito al Vostro esonero dal servizio per motivi razziali, perché l'esonero stesso non è stato disposto dal R. D. L. 17-11-1938 - XVII, n. 1728 che prevede appunto un periodo di tre mesi per disporre l'allontanamento dal servizio del personale di razza ebraica, ma dal R.D.L. 15-11-1938-XVII, n. 1779, riguardante il personale in servizio nelle Scuole, il quale deve essere esonerato dalla data di entrata in vigore del R. D. L. stesso e cioè dal 14-12-1938-XVII». La liquidazione per il servizio prestato dal 21 novembre 1924 al 28 febbraio 1932 (data dopo la quale Rignani fu assunto in ruolo godendo dal 1 marzo del trattamento di quiescenza) fu deliberata dal Consiglio D'Amministrazione del 17 dicembre 1938, rilasciata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni all'Università di Roma il 4 gennaio 1939, concessa con decreto rettorale 13 febbraio 1939 e ritirata da Rignani il 27 febbraio 1939.

Arrestato a Roma il 3 maggio 1944, detenuto a Roma, passò al campo di Fossoli da cui fu deportato con il convoglio n. 13 del 26 giugno 1944 al campo di sterminio di Auschwitz, dove giunse il 30 giugno e dove fu assassinato (FONTE <http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-6509/rignani-armando.html?persone=%22Rignani%2C+Armando%22>).

Rosenthal Otto (1890-1944)¹⁴

di Ernst e Lina Lichtwitz, nato a Vienna il 7 ottobre 1890, ucciso ad Auschwitz nel 1944. Cittadino italiano. Laureato in Scienze giuridiche ed economiche, con abilitazione all'insegnamento della lingua e letteratura tedesca. Assistente nel R. Istituto Superiore di Scienze Economiche di Venezia; insegnò alla Scuola di Giornalismo (Sindacato della Stampa Fascista) e fu docente di lingua tedesca all'Istituto tecnico commerciale e per geometri Leonardo Da Vinci di Roma. Iscritto al *Partito Nazionale Fascista* (PNF) dal luglio 1933. Assunto come prestatore d'opera con funzioni di lettore di Lingua tedesca presso la cattedra di Lingua e letteratura tedesca nella Facoltà di Magistero dal 16 dicembre 1936 al 28 ottobre 1938 (rettorale del 2 luglio 1937). Oltre all'italiano, conosceva altre cinque lingue (tedesco, inglese, francese, spagnolo, olandese). Confermato per il 1938-1939 nella seduta della Facoltà di Magistero del 12 luglio 1938, cessò dal servizio in seguito ai provvedimenti legislativi in difesa della razza il 29 ottobre 1938.

In seguito all'arresto, fu detenuto nel carcere di Milano, da dove con il convoglio n. 6 del 30 gennaio 1944 fu deportato al campo di sterminio di Auschwitz, giungendovi il 6 febbraio e lì assassinato (Fonte: <http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-6569/rosenthal-otto.html>).

¹⁴ Fonte, dove non diversamente indicato, ASURS, Serie fascicoli personali, AS1711 *Rosenthal Otto*.

**The application of the racist laws in Lybia of November 17, 1938, no. 1728,
and of October 9, 1942, no. 1420**

***L'applicazione delle leggi razziste in Libia del 17 novembre 1938 n. 1728
e del 9 ottobre 1942 n. 1420***

*Giordana Terracina**

Abstract. The article aims to present - through the analysis of documents belonging to the Historical Office of General Staff of Italian Army - the promulgation and consequent effects of the racist laws of 1938 in Libya, highlighting their specificity and differences compared to the impact they had in Italy. The aim is to make understandable the intimate limits of applicability of the laws themselves, due to the procedural defects that were fundamental for concrete execution of the legislative provisions. This shows once again the typical contradictions of the fascist regime and its anti-Semitic policy, so obsessively pursued even in territories outside Italy, where it found different ways and spaces of application, even if similar in the final aspects. At this point, the question arises whether it is possible to speak of anti-Semitism in Libya from a period prior to 1938, albeit in a not yet state form but certainly structured. The work then continues - in the next paragraph - with the deepening of 1942 law articles, called "Statuto razziale degli ebrei libici". Here we will address the final theme that allows us to analyze and understand the "Jewish problem" in its entirety, as happened in Italy.

Keywords: Racist laws; Libya; Fascist regime; Anti-Semitic policy.

Riassunto. L'articolo si propone di presentare mediante l'analisi di documenti dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, la pubblicazione e i conseguenti effetti della legge razzista del 1938 in Libia, mettendone in risalto le peculiarità rispetto a quanto avvenne in Italia. Il fine è quello di permettere la comprensione dei limiti iniziali alla sua applicabilità, dovuti a vizi di procedura che mostrarono la loro essenzialità ai fini della concreta esecuzione del provvedimento stesso. Ciò dimostra ancora una volta, le contraddizioni proprie del regime fascista e della sua politica antisemita, così intimamente ricercata anche nei territori fuori dall'Italia, dove ha trovato però modi e spazi di esplicitarsi differenti, anche se uguali negli aspetti finali. A questo punto, si pone la domanda se sia possibile parlare di antisemitismo in Libia già da un periodo antecedente al 1938, seppur in forme non ancora statuali ma sicuramente strutturate. Il lavoro prosegue poi, nel paragrafo successivo, con l'approfondimento degli articoli della legge del 1942, proclamata statuto razziale degli ebrei libici, affrontando la questione conclusiva di come, partendo dalla legge del 1938, si sia arrivati alla necessaria emanazione della seguente legge per poter affrontare il "problema ebraico" nella sua interezza, come avvenne in Italia.

Parole chiave: Leggi razziste; Libia; Regime fascista; Politica antisemita.

1. Le leggi razziste del 1938 e la loro applicazione in Libia

L'articolo si propone di presentare nel primo paragrafo, mediante l'analisi di documenti dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, la pubblicazione e i conseguenti effetti della legge razzista del 1938 in Libia, mettendone in risalto le peculiarità rispetto a quanto avvenne in Italia. Il fine è quello di permettere la comprensione dei limiti iniziali alla sua applicabilità, dovuti a vizi di procedura che mostrarono la loro essenzialità ai fini della concreta esecuzione del provvedimento stesso. Ciò dimostra ancora una volta, le contraddizioni proprie del regime fascista e della sua politica antisemita, così intimamente ricercata anche nei territori fuori dall'Italia, dove ha trovato però modi e spazi di esplicitarsi differenti, anche se uguali negli aspetti finali. A questo punto, si pone la domanda se sia possibile parlare di antisemitismo in Libia già da un periodo antecedente al 1938,

* Giordana Terracina, historian. Piazza Bainsizza 3, 00195 Rome, Italy, E-Mail <gsaralvo@gmail.com>.

seppur in forme non ancora statuali ma sicuramente strutturate. Il lavoro prosegue poi, nel paragrafo successivo, con l'approfondimento degli articoli della legge del 1942, proclamata statuto razziale degli ebrei libici, affrontando la questione conclusiva di come, partendo dalla legge del 1938, si sia arrivati alla necessaria emanazione della seguente legge per poter affrontare il "problema ebraico" nella sua interezza, come avvenne in Italia.

L'inizio della guerra in Libia ebbe tra le varie conseguenze, un risvegliarsi dell'antisemitismo proprio degli ambienti nazionalisti (Collotti, 2018, cap I p. 18). Francesco Coppola, noto pubblicitista vicino a queste posizioni, nel novembre del 1916 scrisse due articoli sull'"Idea nazionale", in cui accusò gli ebrei di spirito antinazionale e mise in risalto "la bancocrazia internazionale ebraica", riportando in auge i temi dell'antisemitismo tradizionale. La presunta campagna ebraica antitaliana, secondo la propaganda, era promossa ed organizzata dall'alta finanza israelita. Gli ebrei, ancora una volta, venivano identificati nello spirito cosmopolita, liberale e democratico, facenti parte della vecchia classe borghese, comunisti e massoni. Erano capitalisti, ma anche capi del socialismo marxista, diretti mediante una cospirazione ebraica mondiale a distruggere i valori tradizionali, così come scritto nei "Protocolli dei savi anziani di Sion" che dopo il 1920 hanno visto la loro diffusione anche in Italia (Capelli e Brogini, 2003, p. 155).

Anche R. De Blasio il 4 gennaio del 1927 proseguì nella linea antiebraica sulle pagine de "L'Impero" (Toscano, 2003, cap. 7 p. 155), affermando che rispetto agli ebrei della Libia, l'antisemitismo era giustificato per il loro dominio economico e commerciale. Il fatto di aver mantenuto una loro autonomia, anche dopo la conquista italiana e di non essersi assimilati nei loro costumi e riti, li faceva apparire come indifferenti rispetto alla vita nazionale italiana fino al punto di non poter rinunciare al riposo del sabato o all'accettazione dell'effettuarsi di matrimoni misti. La loro voluta separatezza era considerata come di contrasto all'interesse della Nazione, a cui gli individui erano totalmente subordinati, privi di diritti propri originari, a cui spettavano esclusivamente quelli che concedeva loro lo Stato diventando così il fine. Nel suo articolo intitolato "Gli ebrei tripolini e i loro doveri di collaborazione" il giornalista, così definisce la questione ebraica come "*una delle più gravi e difficili questioni della Tripolitania*". La domanda di fondo che pose ai lettori, riguardò il perché gli ebrei non avessero abbandonato i loro costumi tradizionali per vestirsi "*come si vestono tutti gli uomini civili, abbandonando certi rigorismi di religiosa intransigenza anche verso i matrimoni con cattolici italiani e certe ostentate chiusure di negozi nei giorni della settimana che nessun ebreo in nessuna parte del mondo attua*". Riportò, di seguito, il racconto della venuta in Libia del Direttore del Giornale Israel, definito come italiano e fascista, intento ad aprire un'inchiesta su quanto stava avvenendo nella comunità per poi riferirne in Italia. La convinzione era quella di poter intervenire per placare gli animi e ritrovare un'armonia sulla base di un'apertura verso gli ammodernamenti voluti dal fascismo. La stessa colonia, che era stata fino all'arrivo italiano, "*prestata allo sfruttamento economico e capitalistico degli ebrei*", ora come scrisse De Blasio era diretta ad un'economia essenzialmente italiana, guidata da capitalisti capaci sottratti o emancipati "*dallo strozzinaggio delle banche ebraiche*". L'articolo, infine, si concluse con l'augurio che tutto ciò si avverasse "*non per il gusto d'una ripicca religiosa o di razza (che noi fascisti siamo tollerantissimi per tutte le razze e le religioni, purchè però esse non operino in contrasto al nostro sentimento di nazionalità o contro l'interesse della stessa Nazione), ma soprattutto perché ritengo che una Colonia di assoluto ed incontrastato dominio italiano, non debba né possa essere sfruttamento economico di un nucleo di individui che nell'apparenza e nell'essenza si affermano gli unici superstiti in terra nostra, d'un popolo ormai disperso per il mondo*". E' riportata in maniera preponderante l'idea che chi vive in una colonia italiana debba operare e vivere da italiano.

La cornice politica di questi temi, anche se così pregnanti di antisemitismo, pur descrivendo un momento ancora di confusione e di indecisa linea per quanto riguarda soprattutto la politica delle alleanze italiane, non permette a mio avviso di rispondere in modo affermativo alla domanda rivolta sopra. Si trattò sì di un antisemitismo politico, come si vedrà anche nel proseguo del paragrafo, strutturato legislativamente ma non al punto di poterlo considerare espressione dello Stato che era

ancora in piena evoluzione verso posizioni totalitarie non pienamente raggiunte. Un ulteriore balzo in avanti su questa linea rappresentò la guerra in Africa Orientale, la proclamazione dell'Impero nel 1936 e le rivolte arabe nella Palestina Mandataria in quegli stessi anni.

Questa pubblicistica anticipa ed introduce il saggio successivo "Ebrei in un paese arabo" di Renzo De Felice (De Felice, 1978, cap. V/VI), dove, nei capitoli V e VI ricostruisce la situazione degli ebrei negli anni dell'avvento del fascismo e della sua influenza sul territorio della Libia, alla luce di un antisemitismo già radicato.

Dalla lettura del saggio appare come la crisi nei rapporti tra le autorità italiane e gli ebrei libici iniziò sotto il governatorato di Badoglio (1929-1933) a causa del sorgere della questione del sabato nelle scuole pubbliche. Sotto la dominazione turca gli studenti ebrei erano stati autorizzati a non frequentare gli istituti in questa giornata, in rispetto alle regole religiose ebraiche che vietano qualsiasi attività, che non fosse di carattere religioso e dunque anche la frequenza scolastica. Una delle conseguenze dell'occupazione italiana era stata l'introduzione della domenica come giornata di riposo e questo mal si conciliava con quanto stabilito dalle regole religiose ebraiche, in ossequio alla stipulazione del Concordato tra lo Stato e la Chiesa noto come Patti Lateranensi nel 1929 che riportò la confessione cattolica a religione di Stato. Si arrivò, così, a stabilire l'obbligo della frequenza anche nel giorno del sabato pena l'allontanamento dalla scuola, ponendo a base della decisione il fatto che in Italia gli ebrei andavano regolarmente a scuola in questa giornata. Inizialmente l'obbligo riguardò solo le scuole medie, rimanendo in vigore per quelle elementari le vecchie disposizioni. Nel 1933 con la ripresa degli scontri tra la popolazione araba e quella ebraica, la questione che tanto aveva infiammato la comunità passò in secondo piano. Questa data rappresenta, nella documentazione dell'Archivio Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, l'avvicinamento del regime fascista con il Gran Muftì di Gerusalemme Amin al-Husseini, rapporto che vedrà i suoi sviluppi negli aiuti economici e militari forniti dall'Italia al nazionalismo arabo durante le rivolte negli anni dal 1936 al 1939 nella Palestina Mandataria.

Nel 1934 con il rientro in Italia di Badoglio¹, gli ebrei sperarono in un cambiamento di politica, possibile con l'arrivo del nuovo Governatore Italo Balbo. De Felice sottolinea come la comunità nutrisse speranze positive nei confronti di questa nuova figura, che, però, non tardò a mostrare le sue vere intenzioni. L'intento di Balbo era quello di trasformare la Libia in un paese moderno, colmando il gap culturale ed economico rispetto all'Italia. In questa costruzione, anche gli ebrei rientravano nel progetto di ammodernamento, subendone tutti gli aspetti. Era necessario rafforzare le loro potenzialità, così vistose soprattutto in campo economico, andando a incidere nel settore dell'artigianato e del commercio. La sua esperienza, maturata nella comunità di Ferrara, gli faceva ben sperare nei risultati tuttavia si trovò, invece, a scontrarsi con una realtà assai diversa, che difficilmente si lasciò "sghettizzare e snahumizzare" (De Felice, 1978, p. 226). Sulla questione del sabato il Governatore decise di seguire la politica iniziata dal suo predecessore, promettendo, però, la costituzione di una sezione per gli studenti ebrei, senza orario di sabato. Il suo progetto richiese, inoltre, nel mese di novembre del 1935, l'emanazione di un nuovo provvedimento incentrato sulle problematiche legate al mondo del commercio, che comportò la chiusura, nella nuova parte di Tripoli, dei negozi nella giornata della domenica, già stabilita come festiva. Nel mese di novembre del 1936, ne seguì un altro a corollario del precedente, con cui venne stabilito "tutti indistintamente i negozi di vendita al pubblico che si trovano al di fuori delle mura della vecchia città di Tripoli...hanno l'obbligo di rimanere aperti per la vendita in tutti i giorni della settimana, esclusa la domenica". (De Felice, 1978, p. 234) In caso di violazione dell'obbligo era prevista la revoca della licenza di esercizio. Ciò provocò, da subito, la reazione della parte più tradizionalista della comunità ebraica libica, che non accettava questa nuova tendenza introdotta dal Governatore. La conclusione della guerra in Etiopia e

¹ Il Governatore Badoglio, pur avendo deciso il suo rientro in Italia, ordinò, prima di partire di applicare ancora il provvedimento sulle scuole per l'anno successivo anticipando, ogni decisione in merito, del suo successore.

l'arrivo del nuovo rabbino Aldo Lattes nel 1937 contribuirono a placare gli animi di chi non era intenzionato a perdere la propria identità².

Si arriva così al 1938 e all'emanazione della legge contenente i provvedimenti per la difesa della razza italiana. De Felice concentrando sempre la sua attenzione sulla figura di Balbo, sottolinea il pericolo economico che l'estensione alla Libia, dei suddetti provvedimenti, avrebbe comportato e si concentra poi sul rapporto conflittuale del Governatore con Mussolini. L'analisi che segue, vuole porre, a questo punto, in risalto un ulteriore aspetto della questione come accennato inizialmente nel paragrafo.

La Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1938 n.264, pubblicava il R.D.L. del 17 novembre 1938 n.1728 contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana, recependo le decisioni del Gran Consiglio che il 17 ottobre dichiarava: "Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale". La questione così posta, richiedeva un urgente esame sul se e sulla misura in cui lo stesso fosse applicabile nel territorio della Libia e dell'Impero in generale. Il fatto che il provvedimento, non fosse stato emanato anche su proposta del Ministro dell'Africa Italiana, lasciava aperta la problematica della sua applicabilità, disponendo anche per i domini africani³.

² ASMAE Affari politici 1931-1945, Palestina b.15, Telespresso del Consolato Generale d'Italia da Gerusalemme del 20 febbraio 1937 "Ordinanza del Governo Generale della Libia per il riposo settimanale"; Telegramma firmato da Ciano indirizzato al Regio Consolato Generale di Gerusalemme s.d. "Provvedimenti per il sabato ebraico a Tripoli"; Telespresso dell'Ambasciata d'Italia a Washington del 24 febbraio 1937 "Pretese persecuzioni contro ebrei a Tripoli"; Nota del Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme del 17 febbraio 1937 non firmata "Gli ebrei in Tripolitania". Il quotidiano ebraico indipendente "Il Haboker" di Tel Aviv del 12 febbraio, sotto il titolo "Il Cardinale Piacentini protesta contro la legge medievale in Tripolitania", riporta dal giornale francese "La Depeche" di Ginevra dettagliate descrizioni circa l'arresto e la lapidazione pubblica di novantadue commercianti ebrei, perché si sarebbero rifiutati di aprire i loro magazzini nel giorno del sabato. Secondo quanto aggiunto dal Cardinale gli ebrei, a seguito dell'accaduto, avrebbero deciso di emigrare dalla Tripolitania. Il 17 febbraio un altro quotidiano ebraico il "Davar" di Tel Aviv ritorna sulla notizia con il titolo "Per la difesa degli ebrei di Tripoli" pubblicando il resoconto di una riunione che si è svolta presso il Consiglio Nazionale di Tel Aviv con lo scopo di affrontare la questione. All'incontro, come riporta il giornale, erano presenti il Gran Rabbino Uziel, Ben Zevi, Emaleh Shloush, in rappresentanza della Comunità sefardita, Assa, Turgeman, Matalon e Haslayon. A seguito delle decisioni raggiunte, il Gran Rabbino di Tel Aviv si è recato a Gerusalemme per richiedere un incontro con il Console Mazzolini. Dopo aver ripetuto le dichiarazioni di simpatia e di lealismo verso l'Italia, il rabbino ha illustrato la necessità di trasmettere al Governo Generale della Libia la preghiera di permettere di esercitare la facoltà, a chi vuole, di osservare il precetto sabatico. Le Autorità israelitiche si impegnano da parte loro a non esercitare alcuna pressione verso coloro che ritengano, invece, di poter lavorare. La risposta del Console è stata di considerare il fatto che si tratta di una semplice ordinanza del Governo della Libia e che interessa soltanto la città nuova di Tripoli, nulla innovando gli usi osservati nella città vecchia. Da ciò risulta, secondo le osservazioni di Mazzolini, che non si tratta di un provvedimento contro gli ebrei, ma di una norma generale emanata per le esigenze di progresso del centro commerciale tripolino, considerando inoltre che l'Italia rappresenta l'ultimo paese che ancora liberamente accoglie gli ebrei. Il Ministro Ciano, in un telegramma diretto al Regio Consolato Generale di Gerusalemme, riporta le sue impressioni sugli avvenimenti, concentrando le responsabilità sulla durezza nella applicazione della legge, all'intervento non richiesto del Gran Rabbino di Gerusalemme che avrebbe incitato la popolazione a resistere. Infine l'Ambasciatore italiano a Washington Suvich, in un telespresso del 24 febbraio informa il Ministero degli Affari Esteri delle richieste di chiarimenti circa le pretese persecuzioni a danno degli ebrei di Tripoli, da parte dell'American Jewish Committee di New York e della Jewish Sabbath Alliance of America.

³ L'applicazione nelle colonie delle leggi era regolato dai principi secondo cui esse vi avevano vigore solo se appositamente estese e pubblicate. Per la Libia vale l'art. 10 della legge organica 26 giugno 1927 n. 1013 modificato con il R. decreto legge 8 aprile 1929 n. 1201. All'emanazione e all'estensione delle norme aventi forza di legge si provvedeva con Regio Decreto previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le Colonie sentito il Consiglio Superiore Coloniale.

La complessità del provvedimento e i diversi principi che regolavano l'applicazione delle leggi in Libia, richiedevano una trattazione a parte della questione. In concreto si ebbe come conseguenza, che le norme relative ai matrimoni, all'ufficio di tutore o curatore, all'eventuale privazione della patria potestà, alla perdita della cittadinanza italiana (art. 1 a 7, 10 lett. B, 11 e 23) in quanto costituivano modificazione al codice civile, avessero vigore ai sensi del 3 comma del R.D.L. 3 dicembre 1934 n.2012 convertito in legge l'11 aprile 1935 n.676 sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia. Quelle relative alla stabile dimora degli ebrei stranieri (art. 17, 22, 24 e 25) erano applicabili, come tutto il R.D.L. 12 settembre 1938 n.208 per espressa disposizione. Tutte le altre norme per essere applicabili, necessitavano per la loro estensione di appositi provvedimenti. Nei tempi dovuti per l'elaborazione di questi, venne disposto che le norme fossero applicabili in via di fatto.

Il 12 dicembre 1938, il Governatore Generale della Libia Italo Balbo, scrisse una nota al Ministero dell'Africa Italiana, Direzione Generale degli Affari Politici, in riferimento alle difficoltà sorte con il provvedimento del 17 novembre 1938 n.1728 per giungere di concerto ad una soluzione (De Felice, 1978, p. 262-265). Molte delle norme emanate si riferivano a tutti indistintamente gli appartenenti alla razza ebraica ed era quindi necessario determinare in quale misura i cittadini italiani libici dovessero essere considerati o meno compresi in tale dizione⁴. La prima questione posta, riguardava, in linea di diritto, l'integrale estensione dei provvedimenti razzisti agli ebrei nativi della Libia con

⁴ La condizione giuridica delle popolazioni abitanti del territorio della Libia, di cui è importante sottolinearne la composizione eterogenea e l'organizzazione politico sociale, differisce profondamente da quella presente in Italia. Dal punto di vista giuridico, la popolazione coloniale, si presentava formata da cittadini, stranieri e da cittadini o sudditi coloniali che ne costituivano l'elemento caratteristico. La differenza principale, era che mentre i cittadini metropolitani erano membri di una collettività che era elemento costitutivo dello Stato, i cittadini o sudditi coloniali invece, erano membri di una collettività che era soltanto elemento costitutivo delle colonie alla quale appartenevano e non dunque dello Stato in generale. Questi ultimi, però, nello stesso momento godevano di un trattamento diverso rispetto agli stranieri, intesi come sudditi temporanei quando si trovavano nello Stato in causa. Ciò che rilevava era quindi, la natura del rapporto di soggezione tra lo Stato e i sudditi e la durata dello stesso. Si poteva dunque affermare, che il cittadino aveva verso lo Stato di appartenenza un rapporto di pertinenza mentre il suddito lo aveva di dipendenza. Il cittadino metropolitano era suddito dello Stato e la sua qualità si rivelava soprattutto nei rapporti internazionali. A seconda poi, se lo si considerava dal diritto internazionale o da quello interno, lo stesso individuo era suddito e cittadino dello stesso Stato. Ancora la cittadinanza costituiva l'appartenenza del soggetto di diritto ad un determinato Stato influenzando sulla capacità giuridica delle persone. Comunque sia gli abitanti del regno che quelli delle colonie erano tutti sudditi italiani in quanto erano tutti soggetti allo stesso Stato e alle sue leggi. Altra distinzione era quella tra cittadini e sudditi in senso stretto. Nelle metropoli quindi si avevano cittadini per il diritto interno e sudditi per quello internazionale comportando il fatto che cittadinanza e sudditanza erano due facce della stessa condizione.

Diverso discorso valeva per le colonie dove, i cittadini coloniali non erano contemporaneamente sudditi coloniali in quanto i due termini avevano una connotazione diversa. Questo è uno degli aspetti che non permise di legare in un unicum la questione delle colonie e quella della Libia. Il suddito coloniale non poteva essere al tempo stesso cittadino coloniale. Ciò che aveva guidato il legislatore in questo processo era stato un criterio di opportunità politica, dettato dal diverso livello giuridico delle popolazioni considerate più o meno arretrate. Il diritto attribuiva, su questa base, la qualifica di sudditi agli eritrei e ai somali considerandoli meno evoluti e quella di cittadini ai tripolitani, ai cirenaici e agli egei considerati più vicini alla civiltà europea. In particolare la cittadinanza italo libica costituiva un'eccezione alla regola, in quanto i tripolitani e i cirenaici godevano dello stesso trattamento. Inoltre, i cittadini metropolitani erano membri della collettività costitutiva dello Stato e i sudditi e cittadini coloniali non erano elementi costitutivi dello Stato ma solo membri della collettività coloniale. La distinzione si basava sul fatto, che avendo una civiltà più arretrata e un diritto primitivo, non poteva godere di uno stato giuridico non conforme alle loro necessità. Così, agli indigeni di civiltà inferiore non poteva competere la qualifica e la qualità di cittadini che era riservata ai metropolitani ma solo quella di sudditi. Anche se si voleva riconoscere loro dei diritti accrescibili con l'aumentare del grado di civiltà, non si poteva giungere a riconoscergli i requisiti necessari a rivestire la qualità di cittadino sia pure *minor juris*. La condizione di cittadino oltre al valore morale, comportava anche l'acquisto di diritti politici. Se si voleva modificare la cittadinanza, negando i diritti politici e esentando da alcuni obblighi, questa sarebbe stata trasformata in sudditanza. I sudditi o cittadini coloniali erano sottoposti al loro statuto personale, salvo che non avessero acquistato la cittadinanza metropolitana nel qual caso divenivano giuridicamente uguali agli altri metropolitani.

Rivista delle Colonie Italiane a cura del Ministero delle Colonie, Roma: Sindacato italiano arti grafiche 1927- 1934, *La condizione giuridica delle popolazioni nelle colonie italiane*, febbraio 1934 n.2.

cittadinanza italiana libica. In questo caso, non si prospettavano dubbi di sorta sulla loro estensione agli ebrei residenti nel territorio con piena cittadinanza metropolitana. Dubbi, invece, sorgevano per gli ebrei con cittadinanza italiana libica, in quanto come accennato sopra, il decreto non risultava redatto di concerto con il Ministero dell’Africa Italiana ed inoltre mancava ogni esplicito riferimento a questa categoria di libici. Inoltre, l’ordinamento organico vigente R.D.L. 3 dicembre 1934 n.2012, conferiva a tale categoria di ebrei (parificandoli ai musulmani italiani libici) alcuni diritti riguardanti soprattutto la proprietà immobiliare, che erano in contrasto con i divieti sanciti dai provvedimenti razzisti. La soluzione richiese un attento esame delle particolari condizioni d’ambiente esistenti in Libia.

Il Governatore, passò poi ad un’elencazione concreta delle varie ipotesi prospettabili, creando delle categorie discriminate. Iniziò analizzando la situazione degli ospedali dove, erano ricoverati numerosi degenti di “razza ebraica” e dove il servizio infermieristico era disimpegnato esclusivamente da donne ebrae così come quello delle cucine, che richiedeva la conoscenza delle particolari norme alimentari ebraiche. L’ospedale di Tripoli, per esempio, su 700 ammalati aveva in cura giornalmente una media di 100 donne e bambini ebrei ed altrettante musulmane, tutti serviti da personale ebraico, che secondo i nuovi dettami doveva essere licenziato. Non era sostituibile con altrettanto personale “ariano”, perché l’art. 12 del citato decreto, impediva agli “ariani” di servire persone di “razza ebraica” e non esistevano infermiere musulmane. Passò poi, alla categoria degli interpreti, dove risultava ugualmente difficile la sostituzione del personale, per mancanza di conoscenza da parte dei musulmani delle diverse lingue richieste per l’esplicazione del lavoro nell’amministrazione. Gli interpreti, come impiegati di ruolo, avevano la piena cittadinanza metropolitana. Per quanto riguardava la situazione dei Monopoli, si prospettavano gli stessi problemi di cui sopra. Il personale risultava essere in massima parte composto da donne ebrae, non sostituibili nell’immediato. Il Governatore chiuse la prima parte della nota, osservando, come la mancata estensione in tutto o in parte di tali provvedimenti agli ebrei con cittadinanza italiana libica, avrebbe portato all’eliminazione delle difficoltà sopra prospettate.

Altra questione, era quella che investiva gli ebrei con cittadinanza straniera ma originari della Libia, a cui in precedenza fu concessa la piena cittadinanza italiana. Questi non erano tenuti a lasciare il territorio perché vi si erano stabiliti dalla nascita o comunque prima del 1919. Persero però la cittadinanza italiana loro concessa, in forza dell’art. 23 del R.D.L. del 17 novembre 1938 n. 1728. Inoltre si trovarono a non poter riprendere la cittadinanza straniera a cui rinunciarono e a non poter rimanere degli apolidi, essendo escluso dall’art. 33 dell’ordinamento organico della Libia. Era necessario, stabilire ad ogni effetto, quale fosse il loro stato giuridico e si chiedeva al Governatore, se non fosse possibile conferirgli la semplice cittadinanza italiana libica. In riferimento all’applicazione del decreto agli ebrei stranieri, il 12 settembre già il Ministro degli Affari Esteri Galeazzo Ciano, scrisse ai Ministeri dell’Interno, di Grazie e Giustizia, dell’Africa Italiana, dell’Educazione Nazionale, degli Scambi e Valute e della Cultura Popolare per rispondere ai quesiti sollevati in proposito dalle rappresentanze diplomatiche e che si possono riassumere in più punti⁵. Questi riguardavano il transito degli ebrei stranieri per il territorio del Regno e delle Colonie; il loro soggiorno temporaneo a scopo turistico, di cura, di studio e di affari; la liquidazione delle loro attività e il trasporto della valuta nel caso in cui avessero dovuto lasciare il territorio; la loro condizione di apolidi a cui i paesi di origine li condannavano non consentendo il loro ritorno nel proprio territorio; la condizione delle loro famiglie in seguito alla revoca della cittadinanza italiana al capo famiglia, qualora la moglie e i figli avessero conservato la cittadinanza italiana; la situazione delle donne straniere ed ebrae sposate con cittadini italiani ed in ultimo il trattamento degli ebrei stranieri impiegati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari estere del Regno. Al fine di trovare una soluzione congiunta, il Ministro Ciano prospettò la possibilità di convocare una riunione

⁵ AUSSME H-11 b.5, risposta del Ministro degli Affari Esteri G. Ciano ai Ministeri dell’Interno, di Grazie e Giustizia, dell’Africa Italiana, dell’Educazione Nazionale, degli Scambi e Valute e della Cultura Popolare del 12 settembre 1938.

interministeriale, per il giorno 15 settembre presso la Direzione Generale degli Affari Generali presso il Ministero degli Affari Esteri.

Con una nota del 21 novembre il Sottosegretario di Stato Teruzzi⁶, riportò al Ministero degli Interni, il caso di un ebreo M. B., residente a Tripoli ed esercitante la patria potestà sopra i suoi due nipoti minorenni orfani, figli di una sorella che si sono stabiliti in Libia dopo il 1919 e provenienti dal Portogallo. Lo zio chiedeva pertanto al Governo Generale della Libia, di essere autorizzato a tenere con sé i nipoti in deroga al decreto di cui sopra, considerando anche la grave malattia di uno di loro. L'art. 4 del decreto, non lasciava spazio ad un'interpretazione favorevole in questo senso, che necessitava, come rileva lo stesso Teruzzi, di una lettura oltre al dettato della norma, ponendo come condizione la maggiore età dei ragazzi per lasciare il territorio. Intanto, nel mese di marzo 1939, il Ministero dell'Africa Italiana d'intesa con quello degli Affari Esteri, comunicò che il termine del 12 corrente previsto per l'allontanamento degli ebrei stranieri dal territorio della Libia di cui sopra, non era applicabile per quelli che risultavano aver presentato domanda alla Direzione Generale della Demografia e Razza per la discriminazione o comunque per ottenere l'autorizzazione a rimanere nel territorio. Si decise, pertanto, che il provvedimento rimanesse sospeso, fino a quando la Direzione Generale non avesse adottato o respinto, nei loro confronti, una determinazione specifica. In questa direzione, si mosse l'Ambasciata di Francia, che comunicò al Ministero dell'Africa Italiana, alcuni nominativi di ebrei stranieri che chiedevano di rimanere⁷. I loro nomi erano: B. C (Apollonia), B A. (Derna), B. N. (Bengasi), T. H. (Bengasi), A. F. (Bengasi), D. fu Kalifa (Bengasi), G. D. (Bengasi), G. D. (Bengasi), R. I. (Bengasi), R. G. (Bengasi), Z. H. (Bengasi), Z. I. (Bengasi), H. H. (Bengasi), H. I. (Derna), N. H. (Bengasi), H. G. (Bengasi), N. S. (Bengasi), B. I. (Bengasi), H. A. (Bengasi), L. S. (Bengasi) e Z. D. (Bengasi). In riferimento al nominativo di C. G., gli venne concessa l'autorizzazione a continuare a risiedere nella città di Bengasi, in quanto era lì presente dal 1917. Diversa la soluzione invece per D. G., che venne invitato a lasciare il territorio della Libia, entro il 12 marzo, in quanto il suo soggiorno risultava iniziato dopo il 1 gennaio 1919. Da notizie pervenute al Governo, lo stesso si diresse verso Tunisi.

Un caso particolare fu poi, rappresentato anche dagli ebrei turchi, sottostanti al decreto e quindi obbligati a lasciare il paese, in quanto stranieri. Il loro allontanamento venne però sospeso, a seguito di una comunicazione del Governo turco, con la quale era stato deciso l'allontanamento dalla Turchia di altrettanti ebrei italiani. La decisione ebbe lo scopo di permettere lo studio delle modalità necessarie per addivenire allo scambio di popolazioni, che per la sua complessità richiedeva un termine superiore al 12 marzo.

Nell'aprile successivo, in riferimento ai casi di cittadine straniere ebreo, coniugate con ebrei stranieri che risiedevano nel territorio da epoca anteriore al 1 gennaio 1919, che si erano trasferite in Libia invece dopo tale termine e che quindi, in base alle nuove disposizioni, avrebbero dovuto lasciare il paese, venne deciso, in omaggio ai principi dell'unità familiare, che dovessero seguire la sorte dei rispettivi mariti e dunque fossero autorizzate a rimanere in Libia. Il Ministero dell'Interno ebbe intanto permesso al Governo Generale della Libia di sospendere l'allontanamento delle suddette. E' possibile, in questa ipotesi, citare i casi di L. M. di Hilo, ebrea inglese, residente a Bengasi dal 1935, moglie di V. L., anch'egli ebreo inglese, ma nato a Bengasi e qui sempre residente; e di G. E. fu Isacco, ebrea francese, residente a Bengasi dal 1934 e moglie di G. R. fu Effraim, anch'egli ebreo francese, ma nato e sempre residente a Bengasi⁸. L'emergere di criticità nell'applicazione concreta del decreto, portò il Governatore Generale Balbo a ricercare un equilibrio tra le particolari condizioni d'ambiente di queste province con il desiderio del Ministero dell'Africa Italiana affinché venissero applicati i provvedimenti che si potessero considerare estensibili alla Libia. Per legittimare

⁶ AUSSME H-11 b.5, nota del Sottosegretario Teruzzi al Ministero degli Interni del 21 novembre 1938.

⁷ AUSSME H-11 b.5, comunicazione dell'Ambasciata di Francia di alcuni nominativi di ebrei stranieri che chiedevano di rimanere nel territorio della Libia al Ministero dell'Africa Italiana, s.d.

⁸ AUSSME H-11 b.5, comunicazione del Ministero dell'Interno al Governo Generale della Libia circa la sorte di alcune donne ebreo, s.d.

un'integrale applicazione delle leggi razziste, proseguì Balbo, il Governo necessitava dell'emanazione di un regolare provvedimento di estensione. A questa lettera rispose lo stesso Mussolini al Governatore, con un telegramma del 23 gennaio 1939⁹, in cui ribadì la necessità per gli ebrei con cittadinanza metropolitana di avere pari trattamento rispetto a quelli in Italia, per cui autorizzò egli stesso l'applicazione delle leggi razziste in questo senso, ricordando in conclusione "che gli ebrei sembrano ma non sono mai definitivamente morti". Per quanto riguardava, invece, gli ebrei libici, venne accettata la discriminazione proposta per le varie categorie. Così, in deroga all'art. 13 del R.D.L. 1938 n.1728, furono mantenute le cariche ebraiche e i ruoli locali di cittadini italiani di razza ebraica, metropolitani e libici, istituite dal Governo della Libia per il governo, l'amministrazione e l'istruzione delle collettività ebraiche, inclusa l'amministrazione della giustizia. Anche gli interpreti di razza ebraica, dispensati dal servizio, poterono essere riassunti in ruoli locali da istruirsi dal R. Governo della Libia. Previo benestare del Ministero dell'Africa Italiana, il Governatore poté autorizzare le Amministrazioni e gli Enti a mantenere in servizio l'attuale personale di razza ebraica e di cittadinanza italiana libica. Puntuale, arrivò anche la risposta circa il rinnovo per del passaporto per stabilirsi all'estero, che venne rifiutato sia per i cittadini metropolitani che per quelli libici.

Per quanto riguardava l'applicazione degli articoli relativi alla scuola, fu da segnalare anche in questa tematica, la presenza di criticità che ne resero difficoltoso il concreto svilupparsi. Dal Ministero dell'Africa Italiana, Ispettorato Scuole e Archeologia, in febbraio vennero posti dei quesiti alla Direzione degli Affari Politici per la concreta attuazione del decreto. Infatti fu deciso di mantenere le scuole elementari e i giardini d'infanzia per i cittadini libici ebrei, senza nulla dire, invece, rispetto ai cittadini italiani ebrei, così come era previsto nel Regno ai sensi dell'art. 1 R.D.L. 23 settembre 1938 n.1360 e dell'art. 5 R.D.L. 15 novembre 1938 n.1779. Si domandò inoltre, quale dovesse essere la situazione dei bambini ebrei figli di genitori che avessero conservato l'antica cittadinanza francese o inglese. L'ultimo quesito fu, infine, riferito all'istituzione delle scuole medie per i figli di cittadini di "razza ebraica" previste dall'art. 6 del R.D.L. 15 ottobre 1938 n.1779 per le quali fu concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami quando avessero ottenuto di far parte, in qualità di associate, dell'Ente Nazionale dell'insegnamento medio. Poiché tale Ente non estendeva la sua azione in Libia, sorse il problema se il beneficio di cui sopra, dovesse essere concesso dal Ministero qualora si verificassero le condizioni di cui trattava l'articolo in esame. Puntuale, arrivò la risposta dalla Direzione Generale, la cui opinione prevede l'opportunità di istituire scuole e giardini d'infanzia anche per i cittadini italiani ebrei. Fu prevista, invece, l'esclusione dalle scuole speciali esistenti per bambini italiani libici ebrei, per quelli figli di genitori che avessero conservato l'antica cittadinanza straniera e furono inoltre, allontanati dalle scuole per metropolitani ariani. Ciò aveva lo scopo di indurre i genitori ad acquistare la cittadinanza libica. In ultimo venne segnalato il fatto che fosse allo studio la convenienza di concertare, con il Ministero dell'Educazione Nazionale, un provvedimento che estendesse alla Libia l'azione dell'Ente Nazionale dell'insegnamento medio. Emblematica, in questo contesto, fu la storia della famiglia Paggi, arrivata in Libia nel finire del 1800 su chiamata della comunità ebraica di Tripoli per istituire una scuola italiana. Il 29 luglio 1939, la direzione didattica dell'Istituto Verri, comunicò la cessazione dal ruolo di maestra per le figlia di G., C., che aveva intrapreso la strada paterna dell'insegnamento, per motivi razziali. La donna venne allontanata dalla scuola, cessando dall'appartenenza al ruolo dal 1 ottobre 1939, salvi i suoi diritti al trattamento di quiescenza. Pur decidendo di non insegnare nella scuola ebraica, rimase in Libia fino alla fine del conflitto, nascondendosi in campagna¹⁰.

⁹ AUSSME H-11 b.5, telegramma di risposta alla lettera del Governatore Balbo da parte di Mussolini del 23 gennaio 1939.

¹⁰ Archivio privato della famiglia Paggi.

Con le leggi del 29 giugno 1939 n.1054 e del 13 luglio 1939 n.1055, fu disciplinato nel Regno l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica e furono emanate norme in materia testamentaria e sulla disciplina dei cognomi.

Con la legge del 13 luglio 1939 n.1055, venne prevista una modifica allo statuto personale, da ritenersi quindi applicabile anche nel territorio della Libia, considerando che il Governo Generale d'intesa con il Ministero dell'Africa Italiana, aveva provveduto a pubblicarla nel proprio Bollettino Ufficiale.

Per l'altra del 29 giugno 1939 n.1054, relativa all'esercizio delle professioni, sembrò, invece, necessario provvedere all'emanazione di un provvedimento di estensione per la sua entrata in vigore. Tale provvedimento era già stato richiesto dal Governo Generale, in considerazione del fatto che gli ebrei esercenti delle professioni in questo territorio erano cittadini metropolitani e che urgeva pertanto disciplinare la loro attività secondo il dettato della legge. Questo avrebbe dovuto, inoltre, precisare se i musulmani potessero essere assistiti da professionisti di razza ebraica. La conclusione arrivò, a seguito delle sollecitazioni, per i professionisti avvocati e commercialisti di razza ebraica, con l'imposizione dell'iscrizione in un albo separato e stabilendo che il loro numero dovesse essere proporzionato alla popolazione ebraica presente. E' interessante riportare quanto scrive il Governatore Generale dell'A.O.I. Amedeo di Savoia al Ministero dell'Africa Italiana, a proposito dell'estensione della legge del 29 giugno 1939 n.1054, per riprendere il discorso sulle diverse politiche presenti rispetto al territorio della Libia e che non permettono una trattazione congiunta. Per prima cosa, egli pose in luce le diverse condizioni di carattere pratico che avevano portato all'emanazione del provvedimento e che ne consentirono l'applicazione. In A.O.I., specifica lo stesso, il numero dei professionisti di razza ebraica era quasi nullo e una volta che gli fosse stata inibita la possibilità dell'esercizio della loro professione nei riguardi degli appartenenti alla razza ariana, sarebbe stato naturale il limitarsi allo svolgimento dell'attività nell'ambiente indigeno. Ciò seguendo le parole del Governatore era da evitare sicuramente. Il controllo dell'attività dei liberi professionisti, era più difficile che nel Regno ed assumeva carattere più delicato in quanto comportava contatti con l'ambiente indigeno ed assimilato. Continuava il Governatore, mettendo in luce, come esistesse l'opportunità e anzi la necessità, che nei territori coloniali, venissero estese "le norme fondamentali di politica razziale dirette a tutelare l'integrità fisica della razza ariana, a disciplinare i rapporti giuridici tra le due razze". Accanto alla questione dei rapporti giuridici tra cittadini di razza ariana ed ebraica, venne posta anche quella altrettanto rilevante dei rapporti tra cittadini e sudditi o assimilati. "Di fronte ai sudditi assimilati non dovevano esistere italiani di razza superiore ed inferiore, ma doveva esistere l'italiano; doveva esistere anzi il bianco, come categoria superiore e dominante, dato che per gli indigeni tutti i bianchi si confondevano in un'unica razza". In riferimento alla disciplina delle libere professioni in A.O.I. venne scelta, quindi, la strada dell'istituzione di un unico albo richiedendo come unico requisito l'iscrizione al P.N.F. Venne così superata, in relazione alle esigenze locali, la questione della razza e la necessità di avere più albi.

Ritornando alla nostra principale questione incentrata sull'applicazione delle leggi razziste in Libia, vennero, invece, esclusi gli ebrei dall'esercizio di spedizionieri, data la delicatezza del loro compito. In un comunicato del Governo della Libia al Ministero dell'Africa Italiana del 28 agosto 1939, si riportavano alcuni nomi degli spedizionieri e dei procuratori "israeliti" di nazionalità straniera. Tra i primi figurano M. I. (inglese) e J. G. (francese), mentre tra i secondi M. A. (inglese), M. E. (francese) e A. A. (francese). Per questi provvide al ritiro della patente di spedizionieri.

Per quanto riguardava, invece, gli ebrei cittadini italiani e libici vennero riportati dei dati in base ai quali figurarono 1 spedizioniere ebreo cittadino italiano di Bengasi, 4 libici di Bengasi, 4 procuratori libici di Bengasi e 9 commessi sempre di Bengasi libici. Dunque nella circoscrizione doganale della Libia orientale, vi erano in tutto 32 spedizionieri di cui 7 ebrei (2 stranieri/1 italiano e 4 libici), 17 procuratori di cui 7 ebrei (3 italiani e 4 libici) e 16 commessi di cui 9 ebrei tutti libici. Gli ebrei svolgevano la loro attività interamente a Bengasi e si era provveduto al ritiro della patente solo per gli stranieri.

Dall'emanazione del R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728, sulla difesa della razza italiana, i problemi riguardanti la sua applicabilità al territorio della Libia, salvo le norme sulla dimora stabile degli ebrei stranieri (art. 17, 22, 24 e 25) estensibili per espressa disposizione, furono affrontati nel senso di intendersi estese solo le norme sui matrimoni, la privazione della patria potestà, la perdita della cittadinanza italiana, che costituiscono modifiche al codice civile e come tali sono da intendersi de jure applicabili anche al territorio della Libia ai sensi dell'art. 44, 3 comma, R.D. 3 dicembre 1934 n.2012. Per le altre norme contenute nel decreto, il Ministero dell'Africa Italiana comunicò che sarebbe stato emanato un apposito provvedimento di estensione e che nel frattempo le stesse dovessero essere applicate in via di fatto. Un grave inconveniente derivante dalla mancanza di una legge speciale per gli ebrei di Libia, era dovuto al fatto che gli ebrei praticamente restano posti sullo stesso piano dei libici musulmani e questa rappresentava una situazione di fatto che necessitava di soluzione. Era importante ristabilire, nell'ottica del Governo, una netta differenza tra musulmani ed ebrei, dimostrando chiaramente che l'intento italiano era quello di fare dell'antigiudaismo piuttosto che dell'antisemitismo. Quest'ultimo era un termine "equivoco"¹¹ che provocava negli arabi un certo allarmismo "perché fra essi ed il popolo d'Israele, nonostante la comune discendenza da Sem, intercedeva un abisso. Agli arabi, in quanto semiti, la razza ariana si contrapponeva soltanto per distinguersene, in quella tutela dei valori razziali che nessun popolo era in grado di apprezzare meglio dell'arabo, geloso custode delle proprie genealogie contro gli ebrei, invece avversi a tutte le altre razze dai primordi della loro storia, essa conduceva una lotta ad oltranza, alla quale gli arabi partecipavano con tutti i loro sentimenti, memori delle offese subite in ogni tempo, dai dileggi con i quali gli ebrei di Medina resero amara la vita a Maometto, sino alle odierne usurpazioni in Palestina. Ostile agli ebrei era il diritto canonico islamico e ostile in ogni terra d'Islam il sentimento delle masse, non tanto per fanatismo religioso, quanto per reazione allo sfruttamento ebraico. Proseguendo sulla linea governativa, nel legiferare, quindi sugli ebrei di Libia, non era sufficiente il contrapporre alla razza ebraica la razza ariana, perché anche la razza araba o, per essere più esatti, la arabo-berbera, chiedeva armi per la propria difesa. A questi concetti informativi rispose la legge che stabiliva le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia"¹².

A complicare una situazione già difficilmente gestibile, intervenne la pubblicazione di un nuovo R.D.L. 9 febbraio 1939 n.126 sui limiti relativi alla proprietà immobiliare e all'attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di "razza ebraica". Così come non era estensibile alla Libia il R.D.L. 17 novembre 1938, salvo gli articoli di cui sopra, neppure questo decreto lo era. Si ripresentava, ancora una volta, il quesito se quanto stabilito per gli ebrei di cittadinanza italiana piena, potesse venire applicato anche agli ebrei con cittadinanza libica. Inoltre, era necessario considerare anche la non completa rispondenza degli organi previsti dagli ordinamenti amministrativi italiani, con quelli dell'ordinamento politico amministrativo della Libia. Tutto ciò, fece apparire ancora più urgente l'emanazione del provvedimento di estensione al territorio delle norme contenute nei due decreti menzionati. Ricordando il temperamento nell'applicazione concreta per quanto riguardava gli infermieri, i traduttori e i lavoranti nei Monopoli, autorizzato dal telegramma di Mussolini al Governatore Balbo, si rinvenne ancora di più la necessità nell'attuazione di tali norme di tenere in debito conto dell'esistenza di "gruppi etnici" che erano in grado di presentare grande influenza nella vita politica ed economica del paese. L'art. 5 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126 dichiarava che "i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell'art. 2. Se però ricorrono esigenze particolari, il Ministro per le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti, prescrivendo le opportune cautele...". La particolare situazione della Libia richiedeva, anche in questa ipotesi, degli adattamenti a seconda che la questione riguardasse cittadini italiani libici o cittadini italiani metropolitani entrambi di razza ebraica. Per i primi l'autorizzazione era data

¹¹ AUSSME H-11 B.5, nota sulla legge sugli ebrei di Libia s.d.

¹² AUSSME H-11 B.5, nota sulla legge sugli ebrei di Libia s.d.

dal Governatore Generale, mentre per i secondi dal Ministro per l’Africa Italiana su proposta del Governatore Generale e sentito il Ministro per le Finanze. L’acquisto, la gestione e la vendita del patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica, sito in Libia, ed eccedente i limiti previsti erano demandati all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare istituito nell’art. 11 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n.126. Altra questione, seppur legata a quella sopra, era quella dell’estensione, sia pure con gli adattamenti del caso, agli ebrei libici, di tali provvedimenti a carattere economico emanati nel Regno, al fine di evitare che si venisse a creare una pericolosa sperequazione tra il trattamento fatto agli ebrei metropolitani e quello fatto agli ebrei libici. Ci si pose la domanda perché ad esempio, un ebreo libico potesse continuare ad accentrare nelle sue mani forti proprietà immobiliari, mentre gli ebrei metropolitani erano obbligati a cederle ad un apposito Ente, che aveva lo scopo di ridistribuire tali proprietà ai cittadini ariani. Sull’alienazione di fabbricati appartenenti a imprenditori edili a scopo di vendita, riguardanti persone di razza ebraica, la Confederazione Nazionale Fascista degli Industriali, fece presente che da parte di alcuni notai erano stati sollevati dubbi sulla portata della disposizione, riflettente “i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita”, contenuta nell’art. 3 lettera b) del R.D. L. 9 febbraio 1939 n.126, portante norme di attuazione e integrazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del R.D.L. 17 novembre 1938 relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica. I notai opposero difficoltà alla stipula degli atti di alienazione dei fabbricati di cui sopra. Si chiesero istruzioni, al fine di eliminare ogni incertezza, sul fatto che tale vendita non fosse vietata dalla legge 1939 n.126 da parte degli interessati. A tali immobili non erano applicabili i divieti di cui all’art. 54 della legge 1939 n.126. In un telegramma del 20 settembre 1939, inviato dal Ministero dell’Africa Italiana al Governo Generale della Libia, si richiedeva la comunicazione di come fosse ripartita la cifra di 55 milioni, che rappresentava l’ammontare dei beni appartenenti agli ebrei residenti nel territorio. La domanda era rivolta alla conoscenza dell’entità dei beni immobili posseduti dai singoli “israeliti” al fine di poter determinare la quota eccedente il limite permesso dalla legge e di conseguenza calcolare l’ammontare dei beni, che potenzialmente potessero essere incamerati. Al telegramma, il Governo della Libia rispose che non essendo stata istituita ancora sul territorio un’imposta sui terreni e i fabbricati, mancava la possibilità nel modo più assoluto di accertare il valore di tali beni posseduti dai singoli ebrei.

Si arrivò ad un censimento solo alcuni mesi più tardi. Era lo stesso Governatore Balbo, a scrivere al Ministero dell’Africa Italiana, per dichiarare concluso l’accertamento della consistenza patrimoniale immobiliare degli ebrei delle quattro province libiche, per poter stabilire le quote eccedenti rispetto ai limiti fissati. Le Prefetture comunicarono come valori per Tripoli £ 30.000.000, per Bengasi £ 16.612.000, per Derna £ 5.070.000 e per Misurata £ 4.100.000 per un totale di £ 55.782.000 e scrissero con l’accortezza di specificare, che queste cifre potevano comunque subire contrazioni, in seguito ai trapassi di proprietà che gli interessati, sulla base dell’emanazione della prossima legge razzista, cercavano di effettuare per salvare il proprio patrimonio. Era proprio per questo motivo, che il Governo della Libia propose, come riportato sopra, di sancire il divieto ai notai di stipulare atti di compravendita e di donazione tra ebrei ed ariani o musulmani. La risposta del Ministero dell’Africa Italiana, riportando una circolare del Ministero della Giustizia posteriore alla pubblicazione della legge 1939 n.126, dedusse che tale divieto dovesse essere sancito una volta che l’estensione fosse avvenuta. Si osservò, però, che il divieto sancito per i notai di stipulare, non venne stabilito con la circolare del Ministero della Giustizia, ma con un provvedimento del Ministero dell’Interno del novembre – dicembre 1938 con la pubblicazione della legge n. 1728. Inoltre, il R.D.L. del 1939 n.126, che venne esteso alla Libia, stabilì nell’art. 5 che gli ebrei non potevano compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito ed oneroso o di costituzione di ipoteca fino alla definitiva determinazione della rispettiva consistenza patrimoniale. Questo a dimostrazione, che il divieto avrebbe dovuto essere sancito prima, perché il farlo dopo sarebbe stato superfluo dal momento che lo stabiliva la legge stessa. Le limitazioni, sia pure mitigate, vennero estese al territorio, per non creare

differenze tra ebrei del Regno e quelli della Libia. La limitazione per i terreni fu portata a £ 300.000, mentre per i fabbricati a £ 500.000.

L'elencazione riportata di seguito, permette il formarsi di un'idea precisa sulla consistenza patrimoniale delle comunità ebraiche presenti e dunque di comprendere al meglio il danno derivante a queste famiglie dall'applicazione delle limitazioni suddette. Gli ebrei proprietari di immobili per un valore superiore a £ 500.000 erano: A. F. di Hammus (1 fabbricato) di L. 750000, M. A. fu Raffaele (4 immobili) L. 539000, L. S. fu Mosè (8 immobili) L. 737000, L. S. fu Hai (13 immobili) L. 650000, L. S. fu Hai (20 immobili) L. 787000 e un terzo fratello L. possiede 14 immobili del valore complessivo di L. 455.000¹³. Per quanto riguarda il territorio di Derna e Misurata, non c'erano ebrei proprietari di terreni che superassero il limite e neanche ebrei proprietari di fabbricati per un valore eccedente quanto stabilito come limite.

Elenco degli ebrei proprietari di fabbricati in Tripoli per oltre 500.000 Lire:

A. I. fu Chamus, A. H. fu Elia, A. G., A. e U. fu Iacob, A. S. fu David, B. R. fu Samuele, B. I. fu Hlafo, B. L. di Rahim (il 12/07/1939 ha ipotecato un fabbricato urbano in Via Iacopo della Quercia a favore della Cassa di Risparmio per L. 200.000 a garanzia di cambiali), B. I. e F. fu Rahmin, B. e F. (ditta), B. Cav. I. fu Simeone, B. I., B. V. fu Edoardo, B. M. fu Edoardo, C. R. fu Abramo, D. H. di B (ditta), D. R. e H. fu Beniamino, eredi di R. E. e V., eredi di S. H. fu Nessim, eredi di F. A. fu Mosè, D. H. di Mohai (nel 1939 ha donato immobili ai propri figli per L. 1.500.000 ha contratto ipoteche con il Banco di Sicilia per L. 1.500.000 a garanzia di un mutuo edilizio), F. M., B. e E. fu Nissim, F. L. fu Mosè e figli M., V. e F., C. e B (ditta), C. H. M. fu Hauto, G. S. e S. M. (G. S. il 25/05/1939 ha donato immobili ai figli per L. 180.000 e ne ha venduti per L. 243.000), H. V. di M (ditta), H. N. fu I., H. T. fu Sciahul (il 12/09/1939 ha donato ai figli un fabbricato del valore di L. 16.000), H. B. di Elizer, H. D. fu Iuda, H. Z. e D. (ditta), H. H. fu Iacob (nel 1939 ha donato immobili alla figlia Lois per lire 100.000), H. E. fu David moglie di V. di I. N., H. B., I., R. e V. di David, H. H. fu Iumbtob (nel 1939 ha donato immobili ai figli per L. 500.000), H. H. di Iuda, H. L. di Simeone, H. D. fu Sione, H. L. e G. fu Elia, H. G. fu Nathan, H. R. fu Isacco (nel 1939 ha donato immobili alla figlia D. per L. 300.000), H. I. (Acubi) fu Iuda, N. di P. N. (ditta), H. V. di Merdochai, H. M. fu Salul, L. F. fu Graziano (nel 1939 ha donato immobili ai figli per circa L. 200.000), L. S. (ditta), L. S. fu Adolfo (ha ipotecato un fabbricato del valore di L. 25.000 a favore della Cassa di Risparmio a garanzia di un mutuo edilizio di L. 80.000), M. A. fu Isacco, M. G. fu Scialom, N. V. di Idiadia, N. V. fu Iacob (ditta), N. G. di Pinhas, N. P. fu Rahmin, N. V. M. fu Mosè (nel 1939 ha donato immobili ai figli per oltre L. 200.000), N. R. di David (durante il 1939 ha donato immobili ai figli e alla madre per oltre L. 500.000 e ne ha venduti per circa L. 100.000), N. V. A. fu Mosè (nel 1939 ha donato immobili ai figli per oltre L. 300.000), R. C. di Issakar, R. A. fu Elia (ditta), S. S., S. e I. di David, S. C. di Elia, T. A. fu Beniamino (il 29/11/1938 ha donato immobili ai figli per L. 400.000), T. D. di M. (ditta) e Z. C e V. fu David¹⁴.

Elenco degli ebrei proprietari di terreni in Tripoli per oltre L. 300.000:

B. I. fu Chlafo, B. M. fu Edoardo, B. S. e G. fu Abramo, C. S. e G. fu Abramo, D. R. e H. fu Beniamino, F. A. fu Giuseppe (il 12/12/1938 ha donato immobili ai figli per L. 450.000), F. H. di Mohai, F. M., B. e E. fu Nessin, H. V. di M. (ditta), H. Z. e D. (ditta), H. L. di Simeone, H. L. e G. fu Elia, H. R. fu Isacco, H. V. di Mardochai (ditta), M. G. fu Sciaul, N. H. di P. (ditta), N. V. D. e A. fu Abramo, N. V. di Ididia, N. R. di David e Z. C. e V. fu David¹⁵.

Questo è il quadro che emerge dall'analisi dei provvedimenti emanati in Italia ed estesi, con le viste peculiarità, al territorio della Libia. Un resoconto che permette, inoltre, di comprendere la diversa composizione delle comunità ebraiche presenti e la loro storia. Si è visto, come fosse risultata non scontata l'intera applicabilità delle leggi razziste e allo stesso tempo come fosse la presenza

¹³ AUSSME H-11 B.5

¹⁴ AUSSME H-11 B.5,

¹⁵ AUSSME H-11 B.5,

nell'Africa Settentrionale un qualcosa a sé rispetto alla politica portata avanti dal regime fascista. Le richieste continue di spiegazioni e di adattamenti, spinsero il Governo all'emanazione di ulteriori provvedimenti, che andassero a colmare le troppe lacune presenti. Si arrivò così al 1942, anno in cui si ebbe il definitivo statuto razziale degli ebrei nel territorio, che vide la sua formale pubblicazione poco tempo prima dell'arrivo degli inglesi e della conseguente liberazione della Libia. Un lavoro voluto e portato avanti, anche di fronte all'ormai sicura sconfitta, che ci porta a riflettere sul significato delle responsabilità italiane.

2. Lo Statuto razziale degli ebrei di Libia.

Prima di arrivare all'emanazione dello Statuto razziale degli ebrei di Libia e alla definitiva sistemazione della materia, il 30 maggio 1942 venne emanato il Decreto Governatoriale n.105, per disciplinare i trasferimenti immobiliari e delle attività economiche degli ebrei. Nell'introduzione alla parte legislativa, il Governatore Generale della Libia, ritenne di dover specificare, in relazione allo stato di guerra, l'assoluta necessità di ordine pubblico che lo spinse ad emanare tali disposizioni, al fine, di impedire la speculazione ebraica sui beni immobili e sulle aziende agricole esistenti nel territorio e quindi a regolare l'esercizio delle attività professionali degli ebrei. Il decreto venne emanato dietro autorizzazione del Ministero dell'Africa Italiana e dell'art. 46 del R.D.L. 3 dicembre 1934. Un'analisi attenta dei vari articoli che compongono questo decreto, consente di seguire l'iter che ha portato poi all'emanazione dell'ulteriore provvedimento, entrambi incentrati essenzialmente su aspetti economici, rilevanti per la continuazione delle attività nel territorio senza troppe perdite finanziarie.

L'art. 1 recitava: “fino a nuova disposizione sono vietati, relativamente ai beni immobili e alle aziende agricole esistenti in Libia, gli atti sia a titolo oneroso che gratuito, indicati nell'art. 81 n 1, 3, 4, 7 e 8 del R.D. 3 luglio 1921 n.1207, sull'ordinamento fondiario libico, nonché le locazioni per una durata eccedente il triennio, reciprocamente tra cittadini italiani metropolitani di razza ariana o cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano o cittadini italiani libici non di razza ebraica da una parte, e cittadini italiani metropolitani o libici di razza ebraica dall'altra. Sono parimenti vietati gli atti e le locazioni suddette tra cittadini di razza ebraica siano metropolitani che libici”.

L'art. 2 prevedeva che “fino a nuova disposizione la cessione a qualunque titolo di aziende commerciali ed industriali, reciprocamente tra le parti indicate nel I comma dell'art. 1, deve essere preventivamente approvata dal Governo Generale, sotto sanzione di nullità”. Stesso discorso anche per la costituzione di società tra le persone indicate. Contro il rifiuto di approvazione da parte del Governo Generale non era ammessa alcuna impugnazione. Era, inoltre, inibita l'attività di importazione ed esportazione di merci da e per l'Italia e per l'estero, il commercio all'ingrosso e quello che interessava la difesa militare della Libia. In quest'ultimo caso era prevista la possibilità da parte del Governatore Generale, per motivi di pubblico interesse, in via transitoria, di concedere singole autorizzazioni per la continuazione delle attività commerciali, “sempre che non si oppongano ragioni politiche e precedenti penali e purchè gli interessati si siano adeguati, nello svolgimento delle loro attività, alla disciplina ed ai doveri imposti dalle attuali esigenze, specie in relazione alla politica annonaria e degli approvvigionamenti della Libia”.

L'esercizio delle professioni di mediatore, piazzista, procacciatore di affari e di rappresentante ai sensi degli art. 2203 e 2209 del cod. civ. da parte delle persone sopra indicate, era sottoposto a speciale autorizzazione da parte del Governo Generale da rilasciarsi su domanda dell'interessato, tenuto conto delle referenze personali e politiche e del contenuto specifico della professione, in relazione alle esigenze militari, politiche e economiche del paese.

Per la definizione di ebreo e quindi di appartenenza alla razza ebraica, si partiva da quella biologico spiritualistica voluta nell'art. 8 capo II del R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728, dove si leggeva che “è

di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1 ottobre 1938 apparteneva a religione diversa da quella ebraica". Continuava l'art 9, "l'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione". Si leggeva in una nota, del Governo della Libia inviata al Ministero dell'Africa Italiana del 22 marzo 1939¹⁶, un quesito posto dalla Regia prefettura di Bengasi in cui si poneva l'ipotesi se i figli di matrimonio misto tra genitori italiani, nati dopo il 1 ottobre 1938 e subito battezzati, dovessero essere riconosciuti di razza ebraica ai fini dell'applicazione nei loro confronti, delle norme vigenti in materia razziale. Qui riemergeva ancora una volta, la difficoltà dell'applicazione nei casi concreti della legge di cui trattasi. La nota dal Ministero dell'Africa Italiana, venne girata a quello dell'Interno, sembrando al primo che ai predetti non dovesse attribuirsi la condizione di appartenente alla razza ebraica, chiedono però in proposito norme precise. La risposta dal Ministero dell'Interno Direzione Generale per la Demografia e la Razza, giunse puntuale il 22 giugno 1939¹⁷, stabilendo che i figli nati dopo il 1 ottobre da genitori di nazionalità italiana di cui uno solo di razza ebraica, potessero non essere considerati di razza ebraica se entro 5 giorni dalla nascita fosse fornita, all'Ufficiale dello stato civile, la prova dell'appartenenza a religione diversa da quella ebraica e cioè per i cattolici il certificato di battesimo. Il Ministero dell'Africa Italiana ribattè chiedendo, inoltre, se lo stesso potesse ritenersi autorizzato a dare alla norma la più ampia diffusione, non avendo la stessa efficacia retroattiva. Il pericolo a cui si andava incontro era che, i genitori che naturalmente non potessero sapere che sarebbe stata emanata tale norma, anche se avessero voluto far considerare il loro figlio ariano, si sarebbero trovati nella situazione di vedere irrimediabilmente frustrata la propria intenzione, battezzando il figlio anche soltanto 6 giorni dopo la nascita. Si prendeva atto della comunicazione del Ministero dell'Interno, con la quale veniva stabilito, che i nati dopo il 1 ottobre 1938 da genitori di nazionalità italiana di cui uno solo di razza ebraica, non dovessero essere considerati tali, sempre che, entro 5 giorni dalla nascita fosse fornita all'Ufficiale dello Stato Civile, la prova dell'appartenenza a religione diversa da quella ebraica. Restava ancora incerto il criterio che dovesse essere seguito nei riguardi dei figli dei cittadini italiani di cui uno di razza ebraica, nati nel periodo che andava dal 1 ottobre 1938 al 1 agosto 1939, data in cui la decisione della questione di cui trattasi, venne portata a conoscenza del Governo della Libia. Non sembrava infatti che la norma adottata per i nativi dopo il 1 agosto 1939, potesse avere efficacia retroattiva come accennato sopra. Il termine di 5 giorni venne fissato, in analogia, di quello prescritto nell'ordinamento dello Stato civile del Regno, per le dichiarazioni di nascita da farsi all'Ufficiale dello Stato Civile. Poiché con l'art. 67 del nuovo ordinamento dello Stato Civile, approvato con il R.D. 9 luglio 1939 n.1238, detto termine era stato portato a 10 giorni, ciò indusse il Ministero dell'Interno, sul conforme parere della Commissione consultiva, a ritenere che anche per la determinazione della razza cui appartenevano i nati da matrimonio misto dopo il 1 ottobre 1939 il termine di 5 giorni, per l'accertamento della religione professata, dovesse essere elevato a 10. Erano da considerare nati da matrimonio misto i figli di genitori entrambi di nazionalità italiana, di cui uno ebreo; i figli di un genitore di nazionalità italiana e di altro ebreo straniero; i figli di genitori entrambi di nazionalità straniera di cui uno ebreo, salvo che detti figli appartenessero a uno Stato che avesse propria legislazione razziale, nel quale caso si applicava la legge dello Stato stesso. Riportando un

¹⁶ AUSSME H-11 b.5, nota del Governo della Libia inviata al Ministero dell'Africa Italiana sui figli nati da matrimonio misto del 22 marzo 1939.

¹⁷ AUSSME H-11 b., risposta al quesito del Ministero dell'Interno del 22 giugno 1939.

caso specifico, si ebbe il figlio “dell’israelita” D. C., nato il 13 ottobre 1938 e battezzato il 19 novembre successivo, nei cui confronti il termine dei 5 giorni non poteva avere efficacia retroattiva, in quanto il padre, se ne fosse stato a conoscenza, avrebbe certamente battezzato il proprio figlio per tempo. La soluzione adottata, per i nati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1938 e il 20 settembre 1939 per la prova di appartenenza a religione diversa da quella ebraica, prevedeva la possibilità di fornire tale comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile in un termine superiore ai 5 giorni stabiliti in precedenza.

Si arrivò così, nell’ottobre del 1942 all’emanazione della legge del intitolata “Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica in Libia” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre, con cui venne proclamato lo statuto razziale degli ebrei nel territorio per la parte non già regolata da disposizioni vigenti di leggi razziali così come riportava l’art. 1. La legge avrebbe dovuto risolvere tutte le questioni che presentavano ancora delle criticità e si applicava come recitava l’ultimo articolo anche nel territorio del Sahara Libico.

Nell’art. 2 venne indicata la definizione di ebreo con cui erano denominati i cittadini italiani, sia metropolitani che libici, di razza ebraica. Abbiamo visto sopra, come fosse problematica tale definizione e come avesse dato adito a diversi interrogativi e dubbi, che trovarono qui risposta. Proseguendo poi, nell’analisi dei vari articoli della legge, era considerato di razza ebraica in Libia, fermo il disposto dell’art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728 convertito nella legge 5 gennaio 1939 n.274, chi alla data del 1 gennaio 1942 avesse professato la religione ebraica o fosse iscritto ad una comunità israelitica della Libia o ancora facesse in qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo; chi fosse nato da genitori o da padre di religione ebraica, a meno che egli non professasse la religione musulmana da data anteriore al 1 gennaio 1942; chi essendo ignoto il padre, fosse nato da madre di religione ebraica, salvo che egli professasse da data anteriore al 1 gennaio 1942 la religione musulmana.

In una nota di commento all’applicazione delle leggi razziste in Libia¹⁸, venne sottolineato come la definizione della razza italiana data da un “consenso di scienziati”, non si fermava ai fattori fisici, ma teneva conto anche dei fattori spirituali. Secondo questa interpretazione, in Africa, la religione aveva assorbito la nazionalità e la razza e aveva permesso, allo stesso tempo, la preservazione di quest’ultima, come nel caso dei berberi di confessione ibadita e la fusione di razze come per gli Arabo-Berberi di confessione sunnita che costituivano un’unità fisico spirituale che la politica razziale non poteva in alcun modo scomporre. Ricompare così, sotto un altro profilo, la particolarità dell’applicazione di concetti maturati nella realtà italiana e poi traghettati nel territorio della Libia. Lo scritto prosegue poi affrontando la questione dell’ebraismo libico, definendolo “tenacemente attaccato alla sue fede” e dove religione e razza vi coincidevano. Tuttavia fece presente, che gli ebrei del Gebel tripolitano appartenevano quasi sicuramente alla razza berbera. Gli ebrei immigrati nell’Africa Settentrionale dalla “Palestina” esercitarono tra i Berberi un largo proselitismo comportando alla fine la presenza di tribù Berbere giudaizzate, di cui gli ebrei del Gebel tripolitano e i Bahuzim della Tunisia erano molto probabilmente diretti discendenti. Anche nelle città diverse famiglie portavano ancora cognomi Berberi. Continuando con il ragionamento qui riportato, parlando esclusivamente di razza si è lasciato nell’incertezza la situazione di questi Berberi, i quali erano da considerarsi di razza ebraica. In conclusione, proprio per questa serie di motivi, qui presentati, era necessario a detta del commentatore, che la legge ponesse il principio che la religione in Libia indicava la razza. Di qui la possibilità, che non si dovessero escludere a priori delle conversioni e la deduzione della razza dalla semplice iscrizione alle comunità israelitiche o dalle manifestazioni di ebraismo o dalla religione professata dai genitori. Un cittadino italiano libico, che in base ai principi stabiliti dalla legge, fosse dovuto essere compreso tra gli appartenenti alla razza ebraica non era considerato tale, qualora da data anteriore al 1 gennaio 1942 professasse la religione musulmana. Tale deroga era stata introdotta dal legislatore tenendo conto del fatto che, mentre non c’era alcuna

¹⁸ AUSSME H-11 b.5 “la legge sugli ebrei in Libia” s.d.

incompatibilità tra lo stato giuridico di appartenente alla razza ebraica e il professare la religione cristiana, perché questa non aveva effetti sullo statuto personale, limitando, invece, la capacità del musulmano di razza ebraica si intaccava il suo statuto personale. Dichiarando ebreo il figlio musulmano nato da un matrimonio misto, unione che la Sciaria autorizzava, il Governo italiano avrebbe dato ai musulmani l'impressione di rendere illecito ciò che la religione aveva dichiarato lecito ed inoltre, considerando ebreo il convertito all'islamismo, si sarebbe offeso il principio, in base al quale tutti i musulmani sono uguali tra di loro. Sancire che un musulmano di razza ebraica non potesse sposare una cittadina italiana libica musulmana significava legiferare in materia sciaraitica invadendo il terreno religioso. La questione era possibile affrontarla in questi termini perché il fenomeno dei matrimoni misti e delle conversioni, precisava il commentatore, non aveva assunto le proporzioni raggiunte in Europa, rimanendo circoscritto a pochi casi. In caso contrario il legislatore avrebbe dovuto percorrere una via diversa cercando il modo di conciliare la legge musulmana con la dottrina razziale. Il richiamo alla legge Islamica, presente in questa nota di commento, permetteva di comprendere come fosse in atto una politica di avvicinamento tra il fascismo e il nazionalismo arabo facente capo al Gran Muftì di Gerusalemme e il Panarabismo. Vicinanza, che vide negli anni '30 nella Palestina Mandataria una trasformazione in un'alleanza molto stretta che portò i suoi frutti già nelle rivolte arabe del 1936- 1939.

L'appartenenza alla razza ebraica dell'ebreo cittadino italiano libico, fermo per quello metropolitano il disposto dell'art. 9 del R.D.L. 17 novembre n.1728, doveva essere denunciata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge dall'interessato, dalla comunità ebraica competente per territorio e annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Contro l'attribuzione alla razza ebraica, era ammesso ricorso entro un mese dall'annotazione al Governatore Generale che decideva definitivamente, sentito il parere di una commissione composta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Tripoli, dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista e dal Direttore degli affari politici.

Altra questione rilevante, che ebbe un lungo seguito, era quella, se gli ebrei, sia i cittadini italiani metropolitani che quelli libici, potessero in tempo di guerra e in occasione di operazioni di polizia, essere mobilitati civilmente e precettati a scopo di lavoro. In proposito rimaneva, invece, fermo il divieto di prestare servizio militare in pace e in guerra ex art. 10 lett. a) del R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728. L'autorizzazione era prevista in linea del tutto eccezionale e per i casi di assoluta necessità. La mobilitazione civile dei cittadini italiani e libici di razza ebraica, qui menzionata, traeva la sua origine dal D.G. 28 giugno 1942 n.134 che la ordinava e che disponeva e dal censimento delle attività professionali degli stessi ai fini della precettazione dell'avviamento al lavoro. Il 27 agosto 1942, venne telegrafato al Ministero dell'Africa Italiana¹⁹che erano stati avviati al lavoro i primi scaglioni di ebrei precettati, nel numero di 1093 e destinati a enti militari. La precettazione continuava in ragione di 150 al giorno fino a totale esaurimento degli elementi disponibili. La regolamentazione della materia richiedeva una conoscenza dei criteri adottati in Italia per il trattamento economico dei precettati ebrei. Si cercava di capire, se la paga da adottare fosse quella prevista dai contratti collettivi o se, invece, si dovessero fissare paghe speciali o infine se fosse necessario ricercare un compromesso tra queste ultime e i contratti collettivi. Il Questore colonnello P.A.I. Bonfanti, scriveva il 22 settembre 1942, un appunto in cui fece il punto della situazione sulla precettazione, partita con il censimento degli ebrei di sesso maschile dai 18 ai 45 anni d'età, previsto dal D.G. 28 giugno 1942 n.134 le cui modalità di esecuzione erano state indicate con una circolare del Vice Governatore²⁰. Il censimento consisteva in una denuncia da presentarsi dagli ebrei, nella quale doveva essere indicata l'attività da ciascuno esercitata. Le denunce erano state classificate in diverse categorie: rabbini; operai qualificati ripartiti per le categorie professionali di appartenenza; titolari di licenze commerciali, industriali e

¹⁹ AUSSME H-11 b.5 Telegramma in arrivo del 27/08/1942 al Ministero dell'Africa Italiana riguardante la questione della precettazione.

²⁰ AUSSME H-11 b.5, allegato 1 del Questore colonnello P.A.I. C. Bonfanti del 22 settembre 1942.

artigiane; dipendenti da aziende ebraiche; dipendenti da aziende ariane; ebrei non aventi alcuna qualifica professionale e non esercenti alcuna attività professionale o economica in proprio; ebrei forniti di titoli di studio di scuola media o superiore. All'inizio delle operazioni di precettazione, il Comando Superiore Genio aveva fatto domanda con carattere d'urgenza, di un gran numero di operai (circa 5000), per cui si era ritenuto, da parte delle autorità italiane, che gli ebrei disponibili dovessero essere diretti verso questa richiesta compatibilmente con le esigenze della vita civile. Il criteri seguito pose immediatamente gli operai qualificati come primi soggetti interessati dalla misura, seguiti dai titolari di esercizi riconosciuti come non necessari e quindi facilmente sostituibili ed infine per i titolari degli esercizi ritenuti necessari. In questo ultimo caso, la chiamata avvenne a seguito di un indagine affidata al Municipio che si era valso anche di un'apposita Commissione presieduta dal Podestà a differenza degli altri casi lasciata alla P.A.I. basata sulla possibilità o meno della sostituzione dell'interessato. Inconvenienti si registrarono, in seguito alla sospensione della precettazione, disposta dall'Acorguerra²¹ in conseguenza del rifiuto del Comando Genio di assumere mano d'opera non qualificata. Per quanto riguardava la valutazione dell'idoneità fisica, vennero costituite delle commissioni mediche provinciali presso le Prefetture. Il Comando Genio aveva destinato anche un ufficiale medico per gli accertamenti sanitari. Restava da definire la questione degli esoneri, rimasta in sospenso per l'arresto della precettazione. Il discorso venne poi ripreso dal Trevisani, in una relazione per il Governatore Generale del 28 settembre 1942²². Il 26 settembre si era avuta una riunione che aveva visto la partecipazione dell'Ispettore del P.N.F., del Direttore degli AA.PP., del Capo di Gabinetto dell'E.V., dell'Ispettore Generale P.A.I., del Comandante Gruppo Legioni CC.RR, del 1 Seniore Nichesola del Comando Gruppo Legioni CC.NN, del Vice Prefetto ed del Vice Questore di Tripoli, del Primo Presidente della Corte di Appello e dell'avv. della R. Avvocatura dello Stato per discutere delle questioni inerenti alla precettazione. Dalla riunione emerse, che l'ordine impartito dal Comando Superiore FF.AA. della Libia di limitare la precettazione alla sola mano d'opera qualificata, aveva indotto l'Acorguerra a sospendere il provvedimento stesso, in quanto non erano più disponibili ulteriori elementi qualificati oltre a quelli già assegnati. Sospensione poi confermata con una disposizione del Governo della Libia. L'impossibilità segnalata dal Comando Superiore Genio di assorbire tutta la mano d'opera, anche quella non qualificata, rese necessario che la stessa avvenisse per scaglioni richiamando prima le classi giovani e successivamente quelle più anziane. Venne prevista l'istituzione in ciascuna provincia di una speciale Commissione, composta dal Prefetto, dal Segretario Federale, da un rappresentante della Delegazione Provinciale Acorguerra, dal Comandante del Gruppo CC.RR., da un ufficiale della M.M.S.N. designato dal Comando Gruppo Legioni CC.NN., dal Questore e dal Capo Ufficio AA.PP. della Prefettura. Della Commissione provinciale di Tripoli fa parte anche il Direttore degli AA.PP. Compito delle Commissioni era quello di esaminare le questioni emergenti dall'applicazione della mobilitazione civile, i criteri da seguire e di pronunciarsi sugli esoneri, prevedendo la possibilità di ricorrere contro le decisioni davanti al Governatore Generale che decideva in via definitiva. Gli ebrei giudicati idonei, erano adibiti esclusivamente a lavori manuali, mentre quelli abili solo a servizi sedentari venivano iscritti in una speciale lista ed eventualmente chiamati a prestare servizio in seguito a decisione della Commissione che vagliava l'opportunità di un loro inserimento. La destinazione dei lavoratori era decisa dall'Acorguerra. Con l'inquadramento degli ebrei in centurie, si volle accentuare il concetto di servizio obbligatorio sul tipo militare, mentre con la chiamata per classi e con la destinazione quasi esclusiva a lavori manuali, a seguito di una specifica selezione fisica, si ridusse il numero dei lavoratori precettati.

Si proseguì poi stabilendo che gli ebrei, non potessero esercitare l'ufficio di tutore e di curatore nelle ipotesi di minorenni o incapaci cittadini italiani metropolitani appartenenti a una razza diversa da quella ebraica.

²¹ Alto Commissariato Generale per gli approvvigionamenti ed il coordinamento economico di guerra.

²² AUSSME H-11 b.5 Relazione per il Governatore Generale 28/09/1942.

Oltre al divieto ex art. 12 del R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728 gli ebrei non potevano avere alle proprie dipendenze domestici di religione musulmana.

Per quanto riguardava la disciplina dei nomi e dei cognomi, venne stabilito che la legge 13 luglio 1939 n.1055 si applicava anche nei confronti dei cittadini italiani libici di razza ebraica ex art. 8. Ciò comportava che i cambiamenti di cognomi dovessero essere disposti con decreto del Governatore Generale, pubblicato sul bollettino ufficiale del Governo di Libia sia per i cittadini italiani libici di razza ebraica che per i cittadini italiani metropolitani sempre di razza ebraica. Era proibito ai genitori cittadini italiani libici di imporre ai propri figli nomi non ebraici. Gli stessi non potevano tradurre o sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o musulmana. Coloro che avessero già avuto nomi non ebraici dovevano, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, riassumere l'originario nome ebraico. Per nomi ebraici si dovevano ritenere quelli usati esclusivamente dagli ebrei, anche se ripresi da una lingua che non fosse quella ebraica. In Libia, l'uso del cognome non era ancora generalizzato come in Italia ed infatti accade che venisse usato con maggiore frequenza il solo nome personale seguito da quello del padre. Ciò rese necessario, per il legislatore, lo stabilire di una disciplina, diretta a troncare la consuetudine ebraica di portare nella vita civile nomi diversi da quelli imposti all'atto della circoncisione. Così scriveva un commentatore della legge²³, "chi alla Sinagoga e in famiglia si fa chiamare Jehuda diventa in pubblico un Leone, per una connessione tra le tribù di Giuda e il re degli animali che può trovare consensi in Abissinia ma che non è ammissibile sia impiegata a dissimulare la razza. Sentendo tanti ebrei chiamati col nome di Quintino, ci si domanda, incuriositi, per quali ragioni Quintino Sella sia diventato tanto popolare in Libia. Ma il nostro grande statista non c'entra. Gli ebrei prediligono il nome di Chammus tratto dall'arabo Khamsa, 5, perché ritengono che questo numero scongiuri la iettatura, e traducono Quintino. Un mezzo efficace contro il malocchio è considerato anche il pesce (hut) da cui vien derivato il nome Huato...ma perché un pesciolino si trasforma in Vittorio. Un Mazzaltob di Gerba, che diventi all'araba Masaud el Gerbi e all'italiana Felice Gerbi può trarre i terzi i inganno. Di qui a disposizione che i cittadini italiani libici di razza ebraica non possano tradurre o sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o musulmana"²⁴.

Sul piano più strettamente economico, vennero previste delle limitazioni aziendali e immobiliari. All'art. 9 si stabilì che gli ebrei libici non potessero essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende dichiarate interessanti per la difesa dello Stato o di aziende di qualunque natura che impieghi oltre 20 persone. Non potevano essere proprietari di terreni il cui valore complessivo assoluto eccedeva L. 300.000. Non potevano essere proprietari di fabbricati e di aree edilizie il cui valore complessivo assoluto ecceda le L.500.000. Non potevano essere beneficiari di concessioni demaniali siano agricole che forestali o minerarie. Le concessioni in corso furono revocate. Il valore dei patrimoni risultava dagli accertamenti fatti dagli uffici del registro negli atti di trasferimento. La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti previsti, veniva trasferita all'Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare costituito allo scopo secondo quanto previsto nell'art. successivo. L'ente aveva sede a Tripoli ed aveva lo scopo di provvedere all'acquisto, alla gestione e alla vendita di tali beni. Gli era assegnata una dotazione da stanziarsi con provvedimento del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Africa Italiana, sul bilancio del Governo della Libia. Era amministrato da un consiglio composto dal Presidente, nominato dal Ministro per l'Africa Italiana di intesa con Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e con il Ministro per le Finanze; dal Segretario Generale del Governo della Libia o da persona da lui delegata; dal Primo Presidente della Corte di Appello di Tripoli; dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista della Libia; dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari; dall'Avvocato dello Stato e dal

²³ AUSSME H-11 b. 5 "La legge sugli ebrei in Libia" s.d.

²⁴ AUSSME H-11 b. 5 "La legge sugli ebrei in Libia" s.d.

Direttore della Banca d'Italia di Tripoli. Il Collegio dei Sindaci era formato da un consigliere della Corte dei Conti, dal ragioniere capo della Ragioneria del Governo e dal segretario del Comitato corporativo della Libia. L'Ente poteva delegare la gestione e la vendita degli immobili alla Cassa di Risparmio della Libia. Le norme per il funzionamento dell'Ente erano emanate con decreto del Ministro dell'Africa Italiana di concerto con il Ministro delle Finanze. Gli ebrei entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovevano denunciare agli uffici delle imposte, dove avevano la residenza, gli immobili di loro pertinenza sia a titolo di proprietà piena e nuda, sia a titolo di concessione perpetua. Non erano compresi tra gli immobili, quelli adibiti ad uso industriale e commerciale, se il proprietario e il concessionario fosse anche il titolare dell'azienda cui essi erano destinati, nonché quelli per cui erano in corso procedure di concessione immobiliare. Il valore del patrimonio immobiliare era accertato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio ed in mancanza da una Commissione di nomina governatoriale, costituita a Tripoli per le province di Tripoli e Misurata e a Bengasi per province di Bengasi e Derna. La stessa era composta dai rispettivi procuratori delle Imposte, dai procuratori del Registro, capi degli uffici e da un tecnico degli uffici fondiari. Contro le valutazioni fatte era ammesso ricorso da parte degli interessati e del Governo della Libia entro 60 giorni dalla loro notificazione. Il ricorso era giudicato da una Commissione di nomina governatoriale, con sede presso la Corte di Appello di Tripoli e composta dal Primo Presidente della stessa Corte che la presiedeva e di 2 membri di cui uno ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche presso il Governo ed un ingegnere designato dal sindacato fascista degli ingegneri, se trattasi di immobili urbani. Nel caso di immobili rustici, i membri erano l'Ispettore dell'Ufficio agrario presso il Governo e un dottore in agraria designato dal sindacato fascista corrispondente. Alla Commissione potevano in determinati casi essere aggregati due esperti scelti dal Presidente. Vennero previste ulteriori limitazioni per quanto riguardava le attività economiche nell'art. 11. Gli ebrei sia cittadini italiani metropolitani che libici non potevano essere proprietari o gestori di aziende di credito e di assicurazione, di navigazione, di trasporti e di spedizione. Non potevano esercitare il commercio di importazione ed esportazione, all'ingrosso e far parte di cooperative. Inoltre, non potevano essere proprietari di case di produzione, di noleggio, di distribuzione di pellicole cinematografiche, di imprese ed agenzie di teatri e di spettacoli e di periodici ed agenzie di informazioni e di stampa di opere non strettamente confessionali. Non potevano esercitare qualsiasi attività nella radiodiffusione.

Speciali autorizzazioni erano previste per l'esercizio delle professioni di mediatore, piazzista, procacciatore di affari e di rappresentanti da parte del Governo Generale. In mancanza, gli affari conclusi dalle persone ed enti erano nulli. Alla base del criterio seguito per la formulazione dell'articolo in oggetto, c'erano delle considerazioni sollevate dal Ministro Teruzzi nell'agosto del 1942 e condivise con il Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio Legislativo e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Venne rilevato come la buona fede dei terzi di razza non ebraica, non fosse ammissibile in un ambiente ristretto come era quello della Libia, nel quale "tutti finiscono per conoscersi in modo abbastanza preciso e dove l'appartenenza alla razza ebraica si manifesta chiaramente attraverso le caratteristiche somatiche ed il modo di parlare e vestire". Inoltre, il pericolo di incorrere nella nullità dell'affare concluso, rendeva molto più prudenti gli individui (specialmente musulmani) che avevano "l'abitudine di giovare dell'opera di intermediari ebrei".

L'esercizio di attività industriali e commerciali da parte di società o altri enti in cui fossero rappresentati interessi di ebrei e da parte di ebrei, oltre alle limitazioni previste ex lege, era sottoposto al controllo del Governo Generale.

Nell'art. 13 venne prevista la disciplina dell'esercizio delle professioni, regolata dalla legge 20 giugno 1939 n.1054 con alcuni adattamenti. Era stabilito che le norme riguardanti i cittadini italiani, metropolitani di razza ebraica fossero estese ai cittadini libici di razza ebraica. Per due anni era consentito ai professionisti ebrei di assistere i cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano e i cittadini italiani libici di religione musulmana, oltre alle persone appartenenti alla

razza ebraica. La Commissione distrettuale prevista dalla legge era composta dal Primo Presidente della Corte di Appello di Tripoli e da un magistrato della Corte stessa da lui delegato con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Governo, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e da un rappresentante dell'Associazione Fascista professionisti e artisti. I componenti della Commissione erano nominati con decreto del Governatore Generale. Le adunanze erano valide con la partecipazione di almeno tre componenti. Era prevista la cancellazione dall'elenco speciale dei professionisti di razza ebraica, in caso di condanna e per l'applicazione di una delle misure previste dal T. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931 n.773 e infine per l'applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall'ordinamento di polizia per la Tripolitania e Cirenaica approvato con R. D. 6 luglio 1939 n.1104. Era di competenza del Ministro per l'Africa Italiana la nomina di un ulteriore componente della Commissione quando si trattava di ricorsi contro provvedimenti adottati dalla Commissione. La cessata attività delle aziende ebraiche, apriva la questione della loro sostituzione con altre non israelite che potessero assicurare lo svolgimento delle attività stesse. Il Ministero dell'Africa Italiana a tal fine promosse la costituzione di Consorzi, Compagnie o altre forme associative che andassero a coprire i vari settori di attività commerciali in Libia. Questa nuova direttiva doveva tener conto dell'”esistente realistica situazione ambientale”. La forma scelta fu quella del Consorzio volontario, a cui venne richiesto di abbracciare unitariamente tutta la categoria operante nello stesso ambito, esclusivamente sotto ditte musulmane o ariane in cui in nessun modo si potessero celare interessi ebraici. Non era richiesto da parte del Governo alcun riconoscimento o approvazione dell'atto costitutivo. Unica raccomandazione era quella della possibilità in qualsiasi momento e circostanza dell'ammissione di nuovi soci, al fine di impedire che si potessero sviluppare dannosi monopoli di fatto. Le domande dovevano essere giudicate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e in seconda istanza da una commissione in cui fossero presenti un rappresentante del Governo e uno del Partito Nazionale Fascista.

L'art. 14 poneva il divieto per gli ebrei di qualsiasi pubblicazione che non avesse carattere strettamente confessionale, pena la confisca. Per chi stampava e metteva in commercio, senza l'autorizzazione del Governatore della Libia, scritti di ebrei era punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 3.000.

Anche la scuola venne colpita dal provvedimento, per la soluzione definitiva dei punti che ancora erano rimasti in sospeso. L'art. 15 prevede che il R.D.L. 15 novembre 1938 n.1779, convertito in legge 5 gennaio 1939 n.98, si applicasse in Libia. Venne stabilito che nelle scuole per musulmani della Libia non potessero essere iscritti ebrei. Furono istituite le scuole elementari ex art. 5 del R.D.L. 15 novembre 1938 n.1779, nelle località in cui il numero dei ragazzi di razza ebraica dai 6 ai 12 anni, anche se i loro genitori avessero conservata la cittadinanza e sudditanza straniera, fosse superiore a 20. Le attribuzioni deferite al Ministro per l'Educazione Nazionale e al Provveditore degli Studi, furono esercitate per la Libia dal Ministro per l'Africa Italiana e dal Soprintendente scolastico. La concessione del beneficio del valore legale degli studi e degli esami, prevista ex lege, venne deliberata dal Ministro per l'Africa Italiana a favore delle scuole che si trovassero nelle condizioni stabilite, limitatamente per gli alunni interni, senza che si richiedesse alle stesse la qualità di associate dell'Ente Nazionale per l'insegnamento medio, la quale non era ammessa per le Scuole della Libia, e fatta eccezione per gli esami di maturità e di abilitazione che avevano luogo solo negli Istituti Regi. In deroga alla legge stessa, il Ministero dell'Africa Italiana fu autorizzato ad istituire un ruolo locale riservato ai maestri di razza ebraica per provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari per alunni di razza ebraica. Nel caso in cui non fosse stato possibile coprire l'insegnamento con maestri di ruolo, provvede di anno in anno, il Governo Generale della Libia mediante maestri provvisori.

Non mancò neanche un articolo diretto a disciplinare il pubblico esercizio del culto e le attività delle Comunità israelitiche, che soppresse il terzo comma dell'art. 4 delle norme per il funzionamento delle comunità israelitiche della Cirenaica approvate con R.D. 18 giugno 1931 n.957. Fu inibito

l'acquisto da parte delle comunità a qualunque titolo di beni immobili fuorchè per riconosciute esigenze di culto o per pubblica assistenza ai membri bisognosi delle comunità stesse, previo consenso del Governatore della Libia. Le stesse non fecero più parte della Unione delle comunità israelitiche italiane, a seguito della soppressione del terzo comma dell'art. 1 delle norme approvate con R. D. 18 giugno 1931 n.957. Le comunità di Tripoli e Bengasi, dovevano comprendere tra i loro iscritti esclusivamente gli ebrei cittadini italiani libici e si impose l'obbligo che il rabbino capo dovesse essere un cittadino italiano libico. Per gli ebrei cittadini italiani metropolitani fu costituita a Tripoli una comunità israelitica speciale, regolata da norme che sarebbero poi state emanate con un Decreto Reale ai sensi dell'art. 44 del R.D. L. 3 dicembre 1934 n.2012 sull'ordinamento organico della Libia convertito nella legge 11 aprile 1935 n.675. Oltre a queste comunità nessuna altra poteva essere creata in Libia. Il Governatore Generale era autorizzato a revocare le deleghe date alle comunità israelitiche per l'esercizio di funzioni pubbliche in applicazione di leggi e regolamenti.

Per il personale di razza ebraica dipendente da enti pubblici, venne disposto nell'art. 17, che previo consenso del Ministro dell'Africa Italiana, il Governatore Generale potesse autorizzare amministrazioni ed enti civili a tenere in servizio il personale metropolitano e libico di razza ebraica d'ordine e salariato, iscritto però in speciali ruoli locali.

Infine, la discriminazione presente nel R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728, fu prevista anche per i cittadini italiani libici e fu disposta secondo i criteri indicati, tenendo conto dei meriti acquisiti nell'attuale guerra, dal Governatore Generale. La dichiarazione era fatta con un suo decreto, non soggetto ad alcun gravame, udita una Commissione costituita dal Segretario Generale del Governo della Libia, che la presiede, dal Direttore degli Affari Politici, dal Direttore degli Affari Economici e Finanziari e dall'Ispettore del P.N.F. La discriminazione conferita dal Ministro dell'Interno e dal Governatore Generale della Libia, escludeva il soggetto interessato dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 13 h) del R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728 e dall'art. 9 della presente legge e dalle disposizioni razziali vigenti in Libia. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto dovevano essere risolte, caso per caso, con provvedimento insindacabile del Ministro per l'Africa Italiana.

In base a quanto previsto dall'art. 20 tali disposizioni si osservavano, in quanto applicabili, anche per gli ebrei stranieri e apolidi, assimilandoli ai cittadini italiani metropolitani di razza ebraica e ai cittadini italiani libici di razza ebraica.

Il Commissario Generale Renato Trevisani (De Felice, 1978, p. 268-269), in un appunto per l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista per la Libia, riassunse quella che secondo lui era l'influenza degli ebrei sull'economia del paese, commentando l'applicazione della legislazione antiebraica. Da questo inciso, si può comprendere la sostanza del provvedimento in questione, diretto a colmare la lacuna riguardante la parte economica delle leggi razziste, rimasta incompiuta fino a questo momento per il vizio di competenza esplicitato prima. Nella ricostruzione da lui riportata, si parlava della presenza sul territorio di circa 50/60 mila ebrei, che anche se rappresentavano una minoranza numerica erano in grado di esercitare una preponderante influenza sul piano economico in quanto avevano a disposizione ingenti capitali. A differenza della situazione delle comunità israelitiche in Italia e nel resto dei paesi dell'Europa, in Libia gli ebrei potevano considerarsi come uno degli elementi costituenti la popolazione e "quasi come una razza locale". Trevisani passò poi ad analizzare nel particolare il tipo di proprietà in mano ebraica, mettendo in luce come quella fondiaria fosse limitatissima, più estesa l'edile e l'industriale mentre era sicuramente maggiore quella commerciale. Importante era l'attività svolta dai rappresentanti di ditte commerciali italiane e straniere. Infatti la maggior parte delle importazioni dall'Italia e dall'estero venivano effettuate nel paese tramite gli ebrei, rallentate dall'addivenire della guerra. La quasi totalità della popolazione povera esercitava, invece, il piccolo commercio e costituiva la parte prevalente della rete di distribuzione capillare, nella quale erano presenti anche gli arabi, "nonostante il tradizionale odio di razza". Ricoprendo un ruolo

chiave nel campo delle attività commerciali, proseguiva il Commissario, si spiegava il perché gli ebrei fossero gli elementi che di più si erano dedicati alla speculazione e alle incette, arrivando fino all'episodio che lo stesso corpo di spedizione germanico si era valso dell'organizzazione ebraica per le larghe compere compiute in Libia, almeno fino a quando non si era instaurata una rigida disciplina per gli acquisti delle truppe su piazza. Inoltre, era da rilevare che taluni ebrei libici avevano filiali in Tunisia ed in Egitto, il che comportava come conseguenza un continuo spostamento di liquidi da un paese all'altro. Ciò era avvenuto soprattutto nel corso delle offensive inglesi, durante le quali gli ebrei ritiravano i depositi dalle Banche e cercavano di trasferire le lire in Tunisia a mezzo di contrabbando valutario, alimentando così il traffico clandestino di valuta. A parte le generali norme repressive contro la speculazione e l'incetta, il Governo aveva applicato diversi altri provvedimenti per controllare l'attività degli ebrei. In questa direzione si erano mossi il Commissario Generale per gli Approvvigionamenti e il Coordinamento Economico di Guerra, d'accordo con il Partito Nazionale Fascista della Libia, nel senso di escludere gli ebrei dall'attività di grossisti dei generi razionati in modo graduale, intanto riducendola notevolmente e vietando che questi potessero avere proprietà immobiliari. Già una legge in Tunisia aveva escluso gli ebrei dalle proprietà immobiliari e da diverse attività commerciali tra le quali quella bancaria e assicurativa. Il provvedimento, oltre ad avere una valenza antiebraica, stava permettendo il passaggio di queste proprietà in mano ai francesi che si stavano stabilendo in Africa Settentrionale, comportando una prevalenza degli interessi francesi su quelli italiani. Concluse Trevisani, sottolineando come tutti questi provvedimenti rappresentassero solo una soluzione parziale della questione, lasciando intendere che l'unica via percorribile fosse quella della chiusura degli ebrei in campi di concentramento, unico modo per assicurare la loro totale esclusione. Il problema ebraico andava affrontato sotto il profilo politico, ritenendosi quello economico solo una conseguenza. Ciò che il Commissario Generale Trevisani accennava sul finire del suo commento, trovava completa attuazione nell'ottobre del 1940 con un decreto di Mussolini relativo al trattamento dei cittadini e dei sudditi nemici internati nell'Africa Italiana²⁵, che apriva la strada alle successive deportazioni.

3. Conclusioni

Abbiamo visto, come l'iter che ha portato all'applicazione delle leggi antiebraiche emanate nel 1938 in Libia, si sia snodato nell'arco temporale di più anni e precisamente dall'estate del 1938 al dicembre del 1942. Questo passaggio ha risentito della diversa composizione della comunità ebraica libica, formata da diverse cittadinanze, che ha dovuto fare i conti con i limiti delle regole delle competenze legislative. Si è passati da un'applicazione piena per i soli cittadini ebrei metropolitani e una di fatto per quelli libici, ad una parità di trattamento formale e legislativo solo poco prima dell'arrivo degli inglesi. Questo non ha evitato nella realtà però, che gli ebrei in Libia non venissero perseguitati.

Il concetto di separazione e di persecuzione fu molto forte e sentito, anche se temperato per alcuni aspetti dalle necessità economiche, che vedevano il territorio fortemente legato all'economia ebraica. Le leggi ebbero il loro seguito che significò anche la deportazione nei campi di concentramento istituiti dal Governo italiano dal 1940 in poi, con l'entrata in guerra. Internamento che diventò concentramento e sterminio nella primavera del 1942 con l'istituzione dei campi di Giado e Jeffren, aperti anche per gli ebrei metropolitani che vi furono rinchiusi.

²⁵ ACS, PS, Ebrei libici, schema di decreto redatto da Mussolini relativo al trattamento dei cittadini e dei sudditi nemici internati nell'Africa Italiana s.d.

Deportazione che significò per alcuni la partenza per l'Italia, con la permanenza qui di due anni, prima di raggiungere il campo di concentramento nazista di Bergen Belsen. Deportazione che significò per altri ancora, lo sfollamento verso la Tunisia, allora sotto il Governo di Vichy e destinati inesorabilmente ad essere consegnati ai tedeschi.

Il diverso atteggiamento assunto dal regime italiano, si deve considerare anche alla luce del complesso rapporto che legava il fascismo al nazionalismo arabo e al panarabismo, fenomeni allora nascenti. La Libia doveva rimanere terra italiana e non poteva essere, in nessun modo, permeata da queste nuove idee, che volevano i paesi arabi e musulmani liberati dal giogo straniero ed uniti in una sola grande realtà, infatti qui non giunsero mai gli echi della propaganda araba di Radio Bari. Gli ebrei della Libia con l'espandersi ed il diffondersi del Sionismo, rappresentavano un pericolo anche da questo punto di vista, considerata la vicinanza con la Palestina Mandataria e con l'Egitto. La propaganda araba, aiutata e finanziata dall'Italia, non arrivò a toccare questo territorio, che rimase chiuso alle varie iniziative che stavano emergendo. A questo punto può sembrare lecito, arrivare a domandarsi, quanto dei rapporti politici con l'Inghilterra nella zona dell'Africa Settentrionale abbia avuto ripercussione nella legislazione antiebraica, considerando che già dal 1933 il Governo italiano intrecciava rapporti con il Gran Muftì di Gerusalemme in chiave anti inglese ed antiebraica (Fabei, 2005).

Questa porterebbe a una nuova linea di ricerca, diretta a porre in evidenza nuove aspetti sugli intrecci politici tra Mussolini e i Paesi Arabi e a nuove valutazioni anche in chiave antiebraica, rafforzando l'idea della presenza di una componente politica nei provvedimenti stessi.

Bibliografia

- Goglia L. e Grassi F. (1981). *Il colonialismo italiano da Adua all'Impero*. Bari: Laterza.
- Del Boca A. *Le guerre coloniali del Fascismo, Note sulla politica coloniale italiana verso gli arabi libici 1911 – 1943 di Habib Wadaa Al Hesnawi*. Bari: Collana Biblioteca Storica Laterza, 2008.
- Rivista delle Colonie italiane (A cura del Ministero delle Colonie). *La condizione giuridica delle popolazioni nelle colonie italiane e settembre 1934 n.9*. Roma: Sindacato italiano arti grafiche, 1927 – 1934, febbraio 1934 n.2.
- Collotti E. *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*. Milano: Gius. Laterza &Figli, edizione speciale su licenza del Corriere della Sera, RCS MediaGroup S.p.a, cap. I pag 18, 2018.
- Capelli A. e Brogginì R. (A cura di). *Antisemitismo in Europa negli anni trenta*. Milano: FrancoAngeli Storia, 2001.
- Toscano M. *Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei giorni*. Milano: FrancoAngeli Temi di Storia, cap. 7 pag. 155, 2003.
- De Felice R. (1978). *Ebrei in un paese arabo*. Bologna: Il Mulino, cap. V/VI.
- Fabei S. *Mussolini e la resistenza palestinese*. Milano: Mursia. Collana: Testimonianze fra cronaca e storia – 1919- 1939: vent'anni di pace stabile, 2005.

Fonti di archivio: AUSSME H-11 b. 5

The deportation of Libyan Jews in the Italian interment town of Camerino

La deportazione degli ebrei libici nella città italiana di Camerino

Giordana Terracina*

Abstract. The research presented here intends to clarify the fate of the British Libyan Jews moved to Italy and from here to the concentration camp of Bergen-Belsen in Germany. The peculiarity of that camp was its nature as a prisoners' exchange point. This meant it was possible to rescue many prisoners. These were people driven from their homes and deported through a long journey. The serious responsibilities of the Italian authorities in these events have been hidden for far too long. The deportations and the prisoners' arrival in Italy unveil the sad reality of the Italian concentration camps known as internment camps. If it is true that the Holocaust has become the symbol of absolute evil, the touchstone of any event, it is equally true that not all stories have the same resonance and that it would be appropriate and necessary to address the historic consciousness and the memories of what happened. Entrusting such a task solely to the Jewish community could easily give the impression that all other groups affected by the Holocaust are excluded from the dialogue. In doing so, one risks to diminish the enormity of the facts. It would therefore be desirable to involve all affected parties in the debate through greater and more careful disclosure of their stories (D. Meghnagi, 1992, 2006, 2009).

Keywords: Camerino; Confinement town; Deportation; Libya.

Riassunto. La ricerca qui presentata, ha lo scopo di fare chiarezza circa la sorte degli ebrei libici con cittadinanza inglese, trasferiti in Italia e poi nel campo di concentramento di Bergen Belsen in Germania, la cui peculiare funzione di campo di scambio di prigionieri rappresentò la salvezza per la maggior parte di essi. Persone, allontanate dalle loro case e deportate, attraverso un lungo viaggio. Si è taciuto per troppo tempo, su fatti che nascondono gravi responsabilità da parte delle autorità italiane. Se è vero che la *Shoah* è diventata simbolo del male assoluto, pietra di paragone di ogni evento, è anche vero però, che non tutte le storie hanno la stessa risonanza e sarebbe opportuno e necessario affrontare il problema della gestione della memoria di quanto avvenuto. Un affidamento di tale questione alla sola comunità ebraica, potrebbe far apparire come esclusi dal dibattito tutte le altre popolazioni coinvolte nella tragedia, sminuendo la loro rappresentazione dell'accaduto (D. Megnagi, 1992, 2006, 2009).

Parole chiave: Camerino; Campo di internamento; Deportazione; Libia.

L'internamento libero di camerino, gennaio 1942

Il 13 gennaio del 1942 segnò la partenza dalla Libia degli ebrei con passaporto inglese, diretti in Italia e deportati dalle autorità italiane. La notizia dello sfollamento giunse tramite una lettera del Ministero dell'Africa Italiana indirizzata al Ministero degli Affari Esteri in data 22 gennaio 1942, in cui si avvisava dello sgombero per mezzo di motonavi. L'arrivo venne previsto nel porto di Napoli per il giorno 15 gennaio, per poi proseguire con un treno verso la città di Roma, luogo di smistamento verso i diversi campi di concentramento previsti. Il gruppo di ebrei, oggetto della ricerca, giunse nel comune di Camerino la sera del 18 gennaio del 1942. Trattandosi di un provvedimento di internamento libero, questo riguardò, almeno inizialmente, soprattutto donne e bambini. Immaginiamo per un momento, seguendo i verbali redatti dalla Legione Territoriale dei Carabinieri Reali presenti, lo sconcerto di questi internati giunti dall'Africa Settentrionale e immersi oltre la loro volontà in una realtà completamente sconosciuta. Il comune prescelto, inoltre, si trova nelle zone

* Giordana Terracina, historian. Piazza Bainsizza 3, 00195 Rome, Italy, E-Mail <gsaralvo@gmail.com>.

interne della regione Marche e in inverno è spesso oggetto di forti neviccate. La sistemazione di fortuna prevista, rispecchiò il diniego dell'intera popolazione all'invito delle autorità ad accogliere i libici. La prima notte trascorsa dentro una stalla, dormendo su della paglia con quasi nulla da mangiare, con pochi vestiti addosso e le proprie valigie disperse chissà dove, danno la misura di quanto la propaganda sulle colonie dell'Impero e sull'antisemitismo abbia inciso in profondità nell'animo delle persone. Non trovandosi rinchiusi in un campo di concentramento, questi ebrei non potevano neanche usufruire degli aiuti della Croce Rossa Internazionale, anche se come cittadini inglesi ricevevano un sussidio dalla Legazione Svizzera oltre quello previsto dallo stato, per coprire il proprio fabbisogno. Il trasferimento nella Rocca, comportò un miglioramento nella vita degli internati, seppur sempre precaria. Ci furono diverse denunce indirizzate al Podestà, in cui la popolazione si lamentava di dover vivere in mezzo a degli ebrei, con la paura che questi potessero turbare l'ordine pubblico con la loro propaganda antinazionale. Altro motivo di lamentela fu la disponibilità di abbondanti mezzi finanziari e di tempo libero, di cui si accusavano gli ebrei, perché fattori di preoccupazione per un eventuale rialzo dei prezzi sui generi calmierati, da essi acquistati ad un costo di molto superiore rispetto a quello fissato dalle autorità. Nel volgersi dei mesi, aumentò il numero delle presenze, con l'arrivo di ulteriori ebrei libici provenienti da altri campi di concentramento. Questi spostamenti, furono il risultato delle decisioni al loro arrivo a Roma, di separare i nuclei famigliari senza tener conto delle difficoltà in cui si sarebbero trovate soprattutto le donne con i loro figli. Scorrendo i fascicoli personali degli internati, è possibile ritrovare le diverse domande di ricongiungimento che furono rivolte alle autorità fasciste e che non in tutti i casi ebbero un esito positivo.

I documenti che raccontano questi avvenimenti, fino al terremoto del 2016 che ha colpito il territorio, sono stati custoditi presso la Sezione dell'Archivio di Stato di Camerino, per poi essere trasferiti presso l'Archivio di Stato di Macerata, dove si trovano tuttora.

Dopo la ricostruzione della storia della deportazione dalla Libia, nella mia tesi di Master in Didattica della Shoah, corso diretto dal Professore David Meghnagi, ho voluto rendere più visibili i documenti su cui ho lavorato, pubblicandoli sul sito del Master stesso www.holocaustudies.org. L'operazione ha richiesto l'autorizzazione dell'archivio interessato ed è avvenuta su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Questo materiale aveva conosciuto fino a questo momento, solo una piccola pubblicazione ad opera dell'ANPI locale nel 2015, dal titolo "L'internamento libero a Camerino. Tra burocrazia e indifferenza" di M. Mosciatti, senza peraltro che fosse presente alcun accenno ai fascicoli personali. A differenza di questa impostazione, ho creduto che parlando di deportazioni e di storie di famiglie fosse importante, invece, portare alla luce le vicende dei singoli coinvolti per fare rivivere la loro memoria. La mia scelta ha comportato, anche, la pubblicazione della lista contenente tutti i nomi degli internati e le diverse domande presentate di ricongiungimento con i propri famigliari, come accennato sopra. In questo modo è possibile, ora, tracciare gli spostamenti di queste persone fino al giorno della loro partenza per il campo di concentramento di Fossoli, avvenuta il 18 aprile del 1944, da dove poi furono deportati per Bergen

Belsen. Continuando a focalizzare l'attenzione sulla mia tesi di Master, sarebbe interessante completare il percorso della deportazione, inserendo sul sito anche tutta la documentazione relativa al campo di concentramento di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, dove furono smistate altre famiglie di ebrei inglesi provenienti dalla Libia, che condivisero lo stesso triste destino della deportazione a Bergen Belsen.

La pubblicazione sui siti e la conseguente diffusione della documentazione di archivio, permette una conoscenza diretta degli avvenimenti non filtrata da fonti secondarie, pur essendo tuttavia accompagnata da un commento introduttivo. Ne risulta così un impatto emotivo maggiore, che proietta l'utente dentro la storia facendola propria, come se dialogasse direttamente con le persone coinvolte. Un ampliamento degli strumenti della didattica della Shoah, volto a rendere più coinvolgente lo studio di una realtà a volte troppo lontana, soprattutto per i ragazzi evitando la creazione di stereotipi. Nel libro "Primo Levi. Scrittura e testimonianza" a cura di David Meghnagi, viene riportato un pensiero dello scrittore riferito alla sua esperienza nel lager, dove emerge che il racconto di ciò che è stato ha tra i suoi scopi, quello di fondare delle categorie "comparative per dopo". Come se la conoscenza potesse aiutare a migliorare il mondo, svelando la verità. Per troppo tempo si è taciuto su eventi che hanno celato gravi responsabilità da parte delle autorità italiane e se è vero che la Shoah è diventata simbolo del male assoluto, pietra di paragone di ogni evento, è anche vero che non tutte le storie sono state svelate allo stesso modo. L'incontro diretto con i documenti, il dialogo immaginario che si apre permette di riportare al centro delle vicende narrate il vissuto delle persone, aiutando nella comprensione oltre che del lutto individuale anche quello collettivo. Il sopravvissuto emerge così in tutta la sua drammaticità, come una persona a cui lo Stato ha negato il suo essere cittadino, arrivando a rimuoverne le sofferenze. Il testimone che "ritorna al mondo", si trova così in un'esistenza che non è la sua e in un mondo dove ha perso tutto. Riportare il discorso sul piano del lutto collettivo, consentirebbe un'elaborazione da parte di tutta la comunità e una sua maggiore presa di coscienza.

Bibliografia

- DE FELICE R. *Ebrei in un paese arabo: gli ebrei della Libia contemporanea tra colonialismo, nazionalismo arabo e sionismo, 1835-1970*. Bologna: Il Mulino, 1988.
- DI SANTE, C. *I campi di concentramento in Abruzzo (1940-43)*. Ed. Cooper, 2004.
- FOCARDI, F. *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della II Guerra Mondiale*. Bari: Laterza, 2013.
- MEGHNAGI, D. (A cura di). *Primo Levi. Scrittura e testimonianza*. Firenze: Libri Liberi, 2006.
- MEGHNAGI, D. (2009). La memoria del trauma della Shoah nella costruzione dell'identità europea. *International Journal of Psychoanalysis and Education (IJPE)*. Vol. I. n. 3 A. I I ISSN 2035-4630. Internet: www.psychoedu.org_2009.
- MEGHNAGI, D. (1992). *Il padre e la legge. Il Padre e la Legge*. Venezia: Marsilio, nuova edizione ampliata, 2004.
- MOSCIATTI, M. *L'internamento libero a Camerino. Tra burocrazia e indifferenza*. Camerino, ed. ANPI, 2015.
- NOTARANGELO, R., PAGNO, G. *Navi mercantili perdute*, Ed. Ufficio Storico della marina Militare Italiana, 1997.
- PICCIOTTO, L. (1991). *Il libro della memoria*. Milano: Mursia.
- ROUMANI M.M. (2015). *Gli ebrei in Libia. Dalla coesistenza all'esodo*. Roma: Castelvecchi-
- VOIGT, K. (1996). *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*. Scandicci: ed. La Nuova Italia.